



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 549

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 23 marzo 2016

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

| | | |
|---------------------------|-------------|---|
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 5 |
|---------------------------|-------------|---|

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

| | | |
|---------------------------|-------------|----|
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 13 |
|---------------------------|-------------|----|

5^a - Bilancio:

| | | |
|---------------------------|---|----|
| <i>Plenaria</i> | » | 20 |
|---------------------------|---|----|

6^a - Finanze e tesoro:

| | | |
|---------------------------|---|----|
| <i>Plenaria</i> | » | 23 |
|---------------------------|---|----|

7^a - Istruzione:

| | | |
|--|---|----|
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 236)</i> | » | 27 |
|--|---|----|

| | | |
|--|---|----|
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 237)</i> | » | 27 |
|--|---|----|

10^a - Industria, commercio, turismo:

| | | |
|---------------------------|---|----|
| <i>Plenaria</i> | » | 28 |
|---------------------------|---|----|

11^a - Lavoro:

| | | |
|---|---|----|
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 74)</i> | » | 64 |
|---|---|----|

12^a - Igiene e sanità:

| | | |
|---------------------------|---|----|
| <i>Plenaria</i> | » | 65 |
|---------------------------|---|----|

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

| | | |
|--|---|----|
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 161)</i> | » | 67 |
|--|---|----|

14^a - Politiche dell'Unione europea:

| | | |
|---------------------------|---|----|
| <i>Plenaria</i> | » | 68 |
|---------------------------|---|----|

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:

Plenaria *Pag.* 78**Commissioni bicamerali**

Questioni regionali:

Plenaria *Pag.* 145*Ufficio di Presidenza* » 146

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Plenaria » 147*Ufficio di Presidenza* » 149

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Plenaria » 173*Ufficio di Presidenza* » 174

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria » 175

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

Plenaria » 176*Ufficio di Presidenza* » 188

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 23 marzo 2016

Plenaria

94ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

La senatrice LO MORO (*PD*) propone di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno dell'odierna seduta, svolgendo prioritariamente l'esame della posizione del senatore Augusto Minzolini.

Non facendosi osservazioni, la Giunta prende atto.

VERIFICA DEI POTERI

La relatrice senatrice LO MORO (*PD*) riferisce che in data 8 marzo 2016 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni, per il seguito di competenza, la nota pervenuta in data 7 marzo 2016, con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ha comunicato l'esecutività della sentenza di condanna n. 7436/2014 nei riguardi del senatore Augusto Minzolini – emessa dalla Corte di Appello di Roma, III sezione penale, in data 27 ottobre 2014 e definitiva dal 12 novembre 2015 – alla pena di due anni e sei mesi di reclusione con riferimento al reato di peculato, relativamente a fatti svoltisi dal luglio 2009 al novembre 2010.

Ai fini dell'esame della Giunta, si reputa utile fornire preliminarmente una sintetica illustrazione della vicenda processuale che ha investito il senatore Minzolini.

I fatti si riferiscono all'uso indebito della carta di credito aziendale di cui il senatore Minzolini aveva disponibilità quale direttore del TG1 R.A.I. e quindi quale incaricato di pubblico servizio; in particolare l'uso della carta avveniva per spese personali e comunque non pertinenti al servizio, con l'appropriazione della somma complessiva di euro 65.341,33.

Si rammenta che il Tribunale ordinario di Roma, sezione IV, con sentenza n. 3014/2013 del 14 febbraio 2013 (allegata agli atti) aveva assolto il senatore Minzolini dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Con sentenza n. 7436 del 27 ottobre 2014 la Corte d'appello di Roma, III sezione, in riforma della sentenza di primo grado, condannava il senatore Minzolini per il reato di peculato alla pena di due anni e sei mesi nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la medesima durata, comminata ai sensi dell'articolo 317-bis del codice penale (che recita: «*La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea*»).

In data 12 novembre 2015 la Corte di Cassazione con sentenza n. Reg. Gen. 13688/2015, depositata il 17 febbraio 2016, (acquisita d'ufficio agli atti) rigettava il ricorso proposto dal senatore Minzolini; pertanto la sentenza di secondo grado diveniva definitiva.

Occorre quindi soffermarsi ora sul perimetro normativo entro il quale la Giunta è chiamata ad esprimersi in merito alla vicenda descritta.

A tale riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (cosiddetta Legge Severino, entrata in vigore il 5 gennaio 2013), non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore «*coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale*». Nella fattispecie in esame, il reato di peculato, addebitato al senatore Minzolini (eletto nella Regione Liguria), è contemplato nel libro II, titolo II («dei delitti contro la Pubblica Amministrazione»), Capo I («dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione») del codice penale, all'articolo 314 che recita: «*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita*».

Inoltre, l'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nell'ipotesi di incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare, prevede espressamente che «*Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel*

corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza».

La presente procedura è stata quindi attivata in virtù del citato articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 235 del 2012 che richiama espressamente l'articolo 66 della Costituzione, secondo il quale «*Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità*». Tale norma di rango costituzionale, sulla base del principio di autonomia degli organi costituzionali, affida dunque, alla Camera di appartenenza – in questo caso, il Senato, tramite la Giunta – l'accertamento della sussistenza delle condizioni per ritenere applicabile una causa di ineleggibilità sopravvenuta e, quindi, di decadenza dal mandato parlamentare.

Giova inoltre ricordare altre due disposizioni contenute nel decreto legislativo sopracitato: l'articolo 13, comma 1, sulla durata dell'incandidabilità, prevede che «*L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni*».

Con riferimento al rapporto tra l'incandidabilità e l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'articolo 15, comma 2, precisa che «*L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e c)*, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223».

Con specifico riferimento alla pena accessoria dell'interdizione ai pubblici uffici, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 28, comma secondo, n. 1 del codice penale, l'interdizione perpetua priva il condannato, tra gli altri, «*del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico*», mentre l'interdizione temporanea priva il condannato del godimento del predetto diritto durante il periodo dell'interdizione (articolo 28, terzo comma). La privazione del diritto di elettorato passivo – che consegue alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici – si configura come causa di ineleggibilità sopravvenuta e, dunque, come causa di decadenza dalla carica di parlamentare.

Infine, come del resto già accaduto in occasione del precedente caso riguardante Silvio Berlusconi in cui la Giunta è stata chiamata ad esaminare l'applicazione delle norme contenute nel citato decreto legislativo n. 235 del 2012, in tema di incandidabilità sopravvenuta di un senatore che ha riportato una sentenza definitiva di condanna, (si vedano la seduta del 7 agosto 2013, nonché il Doc. III, n. 1, pag. 6) sulla base di un'interpretazione garantista e costituzionalmente orientata dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri, si propone che sia data comunicazione dell'avvio del procedimento relativo all'incandidabilità sopravvenuta al senatore Minzolini, con l'assegnazione di venti giorni di tempo per le eventuali osservazioni difensive, consentendo, quindi, al parlamentare interessato la garanzia di un contraddittorio procedimentale.

Si riserva, pertanto, di formulare una proposta conclusiva, da sottoporre alla Giunta, successivamente alla scadenza del predetto termine.

Interviene incidentalmente il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) per chiedere se da parte della Corte d'Appello è stato valutato, ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti, il fatto che il senatore Minzolini ha proceduto alla restituzione delle somme contestate. Più in generale, osserva che, nella concreta commisurazione della pena il giudice può decidere la sorte del parlamentare, con riferimento all'incandidabilità sopravvenuta disciplinata dalla cosiddetta legge Severino.

La relatrice, senatrice LO MORO, fa presente al senatore Caliendo che la circostanza da lui richiamata è stata valutata ed adeguatamente motivata dal giudice d'appello.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), nell'esprimere le proprie critiche nei confronti dell'operato di certa parte della magistratura che, tramite sentenze creative, non si conforma alle determinazioni assunte dal Parlamento, invita la relatrice a riflettere sulla circostanza che – all'interno del collegio che, in secondo grado, riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, ha condannato il senatore Minzolini – era presente un magistrato che ha rivestito la carica di parlamentare in una forza politica avversaria di quella a cui appartiene lo stesso senatore Minzolini.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), in merito alla proposta da ultimo formulata dalla relatrice, chiede se al senatore Minzolini potrà essere concessa anche la facoltà di essere audito dalla Giunta.

Il PRESIDENTE precisa che, in analogia alla prassi instauratasi in sede di immunità, al senatore Minzolini sarà riconosciuta, se da lui richiesto, anche la facoltà di essere audito dalla Giunta.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Giunta approva la proposta avanzata dalla senatrice Lo Moro, integrata con le precisazioni espresse dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 11) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Silvio Berlusconi, parlamentare all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 2934/2014 RGNR – n. 6862/2014 RG GIP)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 novembre e proseguito nelle sedute del 1° dicembre 2015, del 9 e del 16 marzo 2016.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al relatore l'effettuazione di un accertamento istruttorio finalizzato a verificare, in primo luogo, se sia o meno vera la circostanza dell'utilizzo da parte dell'autorità giudiziaria di nomi di fantasia negli atti processuali per identificare Berlusconi e gli altri coindagati e, in secondo luogo, se la Procura di Milano abbia o meno espresso nella richiesta di archiviazione forti perplessità sull'utilizzabilità delle intercettazioni. Precisa che la propria istanza ha una finalità meramente istruttoria e che quindi la stessa non implica in alcun modo l'anticipazione di un giudizio sulla proposta del relatore.

L'oratore fa poi presente che di solito nelle camere di consiglio la proposta del relatore si pone a valle dell'attività istruttoria, mentre nel caso di specie l'*iter* procedurale si è articolato in modo inverso, ossia attraverso una preventiva proposta del relatore alla quale è seguita una discussione generale.

Il senatore CUCCA (*PD*) rileva che la procedura seguita nel caso di specie è corretta e ricalca il modulo che la Giunta segue in ogni occasione. Alla stregua di tale modulo la discussione generale viene svolta successivamente alla proposta del relatore ed è finalizzata proprio a valutare la proposta stessa.

L'oratore conclude il proprio intervento sottolineando l'esigenza di concludere l'*iter* in questione in tempi celeri.

Il PRESIDENTE relatore precisa che nella replica darà specificamente conto dei profili istruttori sollevati dal senatore Caliendo, sottolineando altresì che la procedura seguita nel caso di specie è conforme alla prassi costante della Giunta. Alla stregua di tale prassi, la discussione

generale viene svolta successivamente alla proposta del relatore. Quest'ultimo, una volta esaurita la discussione generale, interviene in sede di replica ed esprime le proprie valutazioni sugli elementi istruttori emersi nel corso del dibattito, confermando quindi la propria proposta conclusiva o, viceversa, modificandola se necessario.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) interviene per formulare una proposta di rinvio dell'esame a data successiva al 15 aprile, evidenziando che il giudice dell'udienza preliminare ha chiesto alla pubblica accusa di ricostruire e chiarire il capo d'imputazione e che, conseguentemente, può anche avvenire che lo stesso Gup emetta entro la predetta data una sentenza di non luogo a procedere, qualora ritenga incongrue le precisazioni fornite dalla Procura.

Il senatore CASSON (*PD*) manifesta la propria contrarietà rispetto alla proposta di rinvio formulata dal senatore Alicata, sottolineando che la richiesta del Gup in questione è circoscritta ad una parte limitata delle accuse contestate.

Precisa inoltre che l'oggetto sul quale la Giunta è chiamata a pronunciarsi riguarda esclusivamente l'ordinanza del Gip relativa all'utilizzo delle intercettazioni.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) prospetta la necessità di acquisire la documentazione relativa alle circostanze processuali sottolineate dal senatore Alicata.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene opportuno acquisire elementi di conoscenza ulteriori relativamente alle circostanze processuali prospettate dal senatore Alicata, evidenziando che riguardo al documento in titolo le questioni da chiarire sono molteplici, quali ad esempio i centinaia di tentativi di contatto operati dai terzi intercettati rispetto a Berlusconi, come pure l'utilizzo negli atti processuali di nomi fittizi relativamente agli indagati.

Il PRESIDENTE relatore, dopo aver espresso il proprio parere contrario rispetto alla proposta di rinvio dell'esame a data successiva al 15 aprile – formulata dal senatore Alicata – previa verifica del numero legale, pone la stessa ai voti.

La Giunta respinge a maggioranza la proposta di rinvio del senatore Alicata.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) esprime una propria decisa critica rispetto alle modalità operative seguite dalla Giunta in questa legislatura, evidenziando che in passato l'omologa Giunta della Camera dei deputati respinse la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni nei confronti dei deputati D'Alema e Fassino, senza farsi condizionare da profili legati alle appartenenze politiche.

In questa legislatura la Giunta opera con modalità che l'oratore non esita a definire da «plotone di esecuzione».

Il senatore MALAN rileva che è in essere una vera e propria persecuzione rispetto a Silvio Berlusconi, ricordando che è stata introdotta nell'ordinamento la cosiddetta legge «Severino», con valenza retroattiva e commisurata all'esigenza di colpire il predetto *leader* politico.

Nel caso di specie Berlusconi viene accusato per le modalità con le quali si è difeso in un altro giudizio, in cui peraltro è stato assolto.

Il senatore Malan sostiene che l'atteggiamento della Procura della Repubblica è assimilabile a quello tenuto in un lontano passato dai tribunali d'Inquisizione. In tale caso viene posta in essere una vera e propria persecuzione giudiziaria, alla stregua della quale prima si cerca una persona da colpire (nella specie Silvio Berlusconi) e solo successivamente si cercano fattispecie di reato da attribuire strumentalmente allo stesso.

Il quadro accusatorio è poi indeterminato e tale circostanza è stata rilevata anche dal giudice dell'udienza preliminare. La Procura – secondo l'oratore – si muove quindi con lo un approccio tipico dei tribunali dell'Unione sovietica, che formulavano generiche e indeterminate accuse di «attività antisovietica» al fine di colpire taluni *leader* politici.

Le intercettazioni delle quali si chiede l'autorizzazione sono state captate in violazione non solo dell'articolo 68 della Costituzione, ma anche dell'articolo 15 della stessa Carta.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) rileva che la rappresentazione della Giunta effettuata dal senatore Giovanardi, che ha usato l'espressione «plotone di esecuzione», non risponde in alcun modo al vero, atteso che la Giunta ha svolto sempre adeguatamente i propri compiti istituzionali. Rileva a tal proposito che l'unica critica che può essere mossa alla Giunta è quella di aver in taluni casi negato indebitamente l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni che andavano invece autorizzate.

Relativamente alla circostanza della vicenda processuale sollevata dal senatore Alicata, rileva che il Gup non contesta in alcun modo la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, limitandosi solo a chiedere alla Procura di chiarire se gli episodi di corruzione siano plurimi o se viceversa si tratti di un episodio unitario. Tale circostanza non rileva in alcun modo rispetto alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni, come pure non rileva in alcun modo l'esito giudiziario successivo relativo a tale richiesta, esito per il quale nessuna valutazione la Giunta è chiamata a compiere.

Il senatore CALIENDO insiste per la propria richiesta di attività istruttoria in ordine ai due profili precedentemente citati, ossia l'utilizzo dei nomi di fantasia e le valutazioni compiute dalla Procura nell'ambito della richiesta di archiviazione rispetto all'inutilizzabilità delle intercettazioni.

Il PRESIDENTE ribadisce che nell'intervento di replica esplicherà le proprie argomentazioni in merito ai profili istruttori citati dal senatore Caliendo che, peraltro, sono a conoscenza del relatore e sono stati dallo stesso valutati in fase di elaborazione della proposta conclusiva.

Preso atto dell'imminente inizio della seduta di Assemblea, il Presidente rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 23 marzo 2016

Plenaria**282^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(54-B) Silvana AMATI ed altri. – Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il presidente D'ASCOLA fa presente che, secondo quanto emerso a seguito di contatti informali, risulterebbe confermato che la ragione dell'intervento della Camera dei deputati, soppressivo del comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge in esame, troverebbe la sua ragione nell'esigenza di evitare che una riduzione da cinque a tre anni del massimo edittale, previsto dal numero 1 del primo comma dell'articolo 414 del codice penale, comporti una riduzione della pena prevista dal quarto comma del medesimo articolo per i fatti di istigazione o apologia riguardanti i delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), dopo aver manifestato le proprie perplessità sul ricorso allo strumento dei «contatti informali» per ricostruire le ragioni delle decisioni assunte dall'altro ramo del Parlamento,

sottolinea come appaia del tutto irragionevole la scelta di definire la pena base per un'ipotesi di reato esclusivamente al fine di assicurare una pena adeguata in un'ipotesi aggravata, essendo del tutto evidente che esistono strumenti di tecnica legislativa diversi che potrebbero consentire di assicurare quest'ultimo risultato senza determinare in modo sproporzionato il trattamento sanzionatorio dell'ipotesi base.

Dopo brevi interventi del senatore LUMIA (*PD*) e del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il presidente D'ASCOLA dichiara chiusa la discussione generale e fissa il termine della presentazione degli emendamenti a mercoledì 6 aprile, alle ore 16.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1932) Doris LO MORO ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Dopo che il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ha dichiarato il consenso del proprio Gruppo di appartenenza a un'eventuale riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, nello stesso senso si esprime, in linea di massima, il sottosegretario di Stato Federica CHIAVAROLI, ritenendo che una riassegnazione in sede deliberante sia coerente con l'esigenza di pervenire, quanto prima, all'approvazione di un testo che rappresenta il condiviso punto d'arrivo del lavoro di una Commissione d'inchiesta istituita da questo ramo del Parlamento.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), intervenendo a nome del proprio Gruppo, ritiene invece di non potersi ancora esprimere su un'eventuale riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in esame che, a suo avviso, merita ancora un ulteriore approfondimento, quantomeno in ordine ad alcuni profili.

Così, ad esempio, mentre ritiene condivisibile la formulazione di quello che diventerebbe il nuovo secondo comma dell'articolo 338 del codice penale, ha dubbi sull'effettiva utilità della modifica che verrebbe apportata al primo comma del medesimo articolo, anche alla luce delle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza di legittimità. Ritiene poi non convincente la previsione della nuova ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza introdotta dall'articolo 2 – in quanto la stessa determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento rispetto all'ipotesi in cui il fatto sia stato commesso direttamente in danno di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, permanendo in quest'ultima ipotesi la possibilità del solo arresto facoltativo in flagranza – mentre giudica, invece, oppor-

tuna la previsione della nuova circostanza aggravante introdotta dall'articolo 3 del disegno di legge.

Dopo brevi ulteriori interventi del senatore LUMIA (PD), del senatore PALMA (FI-PdL XVII) e del relatore CUCCA (PD), il seguito dell'esame è rinviato.

(2067) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) *Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

(28) *ZELLER ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*

(171) *SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

(176) *SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

(208) *TORRISI. – Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione*

(209) *TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

(286) *MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

(295) *BARANI. – Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*

(299) *COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

(379) *BARANI. – Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

(381) *BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(382) *BARANI. – Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

- (384) BARANI. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- (385) BARANI. – *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- (386) BARANI. – *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- (387) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*
- (389) BARANI. – *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- (407) STUCCHI. – *Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione*
- (468) MARINELLO ed altri. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- (581) COMPAGNA. – *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- (597) CARDIELLO ed altri. – *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- (609) CARDIELLO ed altri. – *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- (611) CARDIELLO ed altri. – *Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci*
- (614) CARDIELLO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- (638) Anna Cinzia BONFRISCO. – *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*
- (696) BARANI. – *Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena*
- (697) BARANI. – *Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo*
- (700) BARANI. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (735) CASSON ed altri. – *Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale*

- (741) *STUCCHI*. – Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età
- (750) *STUCCHI*. – Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici
- (964) *TORRISI ed altri*. – Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame
- (1008) *LO GIUDICE ed altri*. – Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata
- (1136) *FATTORINI ed altri*. – Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali
- (1177) *BUEMI*. – Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni
- (1352) *Donella MATTESINI ed altri*. – Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età
- (1456) *LUMIA ed altri*. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso
- (1587) *LO GIUDICE ed altri*. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
- (1681) *GIARRUSSO ed altri*. – Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso
- (1682) *GIARRUSSO ed altri*. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso
- (1683) *GIARRUSSO ed altri*. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso
- (1684) *GIARRUSSO ed altri*. – Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata
- (1725) *CAMPANELLA ed altri*. – Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio
- (1784) *Erika STEFANI ed altri*. – Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa
- (1785) *Paola TAVERNA ed altri*. – Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo
- (1816) *BUEMI ed altri*. – Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio
- (1834) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO*. – Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri
- (1905) *BARANI*. – Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale
- (1914) *MARAN ed altri*. – Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine

(1921) *Maria MUSSINI ed altri.* – Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati

(2108) *CENTINAIO ed altri.* – Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima

(2122) *PAGLIARI ed altri.* – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori

(2131) *Nadia GINETTI ed altri.* – Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(2146) *RUTA ed altri.* – Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare

(2147) *Erika STEFANI ed altri.* – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione

(2153) *ALBERTINI ed altri.* – Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio

(2155) *Giovanni MAURO.* – Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità

(2168) *RAZZI ed altri.* – Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che la senatrice GINETTI (*PD*) ha preannunciato la prossima assegnazione alla Commissione di un disegno di legge di cui ella è prima firmataria, in tema di ordinamento penitenziario, del quale auspica la congiunzione con i disegni di legge in titolo, il correlatore CUCCA (*PD*), anche a nome del correlatore Casson, richiama ancora una volta l'attenzione della Commissione sulle due possibili modalità, prospettate nel corso della seduta di ieri, con cui procedere ulteriormente nell'esame dei disegni di legge medesimi.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), rifacendosi alle considerazioni da lui svolte nella seduta di ieri, sottolinea che – fermo restando che spetta ai relatori decidere se proporre o meno la disgiunzione di alcuni dei disegni di legge in titolo al fine di ridefinire l'oggetto dell'esame congiunto – le norme del Regolamento e la prassi interpretativa delle medesime sono chiare nel senso che l'area dell'ammissibilità degli emendamenti – da riferire al testo che sarà assunto come testo base dalla Commissione – coincide con l'oggetto di tutti i disegni di legge congiunti e non con l'oggetto del solo testo base. Al riguardo ribadisce che la sua parte politica non ha intenzione di fare alcun ostruzionismo in sede di esame dei disegni di legge attinenti alla riforma del processo penale, ma ciò ovviamente presuppone un assoluto rispetto delle norme regolamentari e delle prassi applicative delle stesse.

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) sottolinea che, ove l'oggetto dell'esame congiunto rimanesse quello che risulta dalle congiunzioni attualmente poste all'ordine del giorno, ciò implicherebbe il rischio concreto che alcune proposte – come in particolare quella oggetto del suo disegno di legge n. 2153, recante modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio – finirebbero per non poter avere il rilievo e l'approfondimento che, invece, sia l'ampio consenso registratosi sulle medesime – ricorda, sempre per rimanere al disegno di legge n. 2153, che esso è stato firmato da più di centottanta senatori – sia la specifica portata, nel merito, delle stesse imporrebbero come necessari.

Dopo che il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ha condiviso la ricostruzione fatta dal senatore Palma della portata delle norme regolamentari in tema di ammissibilità degli emendamenti, la senatrice MUSSINI (*Misto*) invita la Presidenza ad evitare che l'esame della riforma del processo penale, sia per le sue dimensioni contenutistiche sia per altre circostanze, assuma caratteri tali da rendere sostanzialmente impossibile un esame e un pronunciamento reali della Commissione sulle singole proposte emendative.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che il dibattito fin qui svoltosi abbia consentito di chiarire i termini delle questioni procedurali di fronte alle quali si trova la Commissione e che nella prossima seduta, sulla base di una specifica proposta dei relatori, potrà essere risolta la questione di una possibile ridefinizione in termini più circoscritti dell'oggetto dell'esame congiunto, così da procedere ulteriormente nello stesso.

Il presidente D'ASCOLA, dopo aver concordato con la ricostruzione della portata delle norme regolamentari e della prassi applicativa delle medesime in ordine all'ammissibilità degli emendamenti prospettata dal senatore Palma, fa proprie altresì le considerazioni svolte dal senatore Lumia, ritenendo anch'egli che, nella prossima seduta, sarà senza'altro possibile assumere una determinazione definitiva sulla questione oggetto del dibattito incidentale svoltosi nelle ultime sedute.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 23 marzo 2016

Plenaria**549^a Seduta***Presidenza del Presidente*
TONINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE CONSULTIVA***(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015**

(Parere alla 14^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore riguardo alla maggiore onerosità delle proposte 5.2, 10.7, 11.1, 19.0.3 e dei relativi subemendamenti 19.0.3/1 e 19.0.3/4.

Concorda, altresì, con la richiesta di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 5.1, 11.2 e 13.1. Analogamente, con riferimento alle proposte 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6, che intervengono sull'aliquota IVA applicata all'origano, appare necessario la predisposizione di una relazione tecnica per verificare se i relativi oneri siano stati conteggiati in maniera corretta.

Sul punto la senatrice ZANONI (PD) rileva che, se da un punto di vista meramente quantitativo il problema derivante da una diversa applicazione dell'aliquota IVA all'origano sarebbe di portata assai limitata, in quanto il relativo giro d'affari complessivo è stimato all'incirca in un

milione di euro, la proposta emendativa potrebbe tuttavia comportare benefici non indifferenti per i soggetti interessati alla sua coltivazione.

Con riferimento alla proposta 5.3, il rappresentante del GOVERNO fa presente di aver già predisposto una norma di contenuto analogo, per la quale dispone, pertanto, di una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Viceversa, sul relativo subemendamento 5.3/1, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sull'emendamento 14.0.1 il parere è contrario, mentre sul testo 2 della stessa proposta il parere è di nulla osta, alla luce di una relazione tecnica già predisposta e positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Con riferimento alla proposta 13.2, esprime parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto l'emendamento, anche se non indica chiaramente la disposizione di legge che intende modificare, parrebbe andare a incidere su una norma avente conseguenze finanziarie. Per la proposta 19.0.1 appare opportuna la predisposizione di una relazione tecnica, anche al fine di fare chiarezza sulla sua effettiva portata normativa.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) segnala che l'emendamento 13.2 presenta un contenuto analogo alla proposta 15.1, su cui non è stato espresso alcun parere contrario. Evidenzia, inoltre, che l'emendamento 15.1 è suscettibile di produrre un rilevante disincentivo all'operare degli armatori in Italia a causa delle restrizioni poste sulla composizione del personale imbarcato.

Il vice ministro MORANDO ribadisce che l'emendamento 13.2, pur riguardando un tema analogo a quello trattato dalla proposta 15.1, si inserisce in un contesto normativo non chiaro. Quanto all'emendamento 15.1, ne osserva l'apparente virtuosità derivante dall'intendimento di restringere la platea dei beneficiari dell'agevolazione in oggetto. Concorda, tuttavia, con l'osservazione del senatore Battista circa i possibili effetti indiretti sulla presenza di armatori stranieri in Italia e, quindi, sulla probabile riduzione di gettito fiscale che ne potrebbe derivare. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire una relazione tecnica che rassicuri circa l'assenza di tali controindicazioni.

Quanto agli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, ne evidenzia il carattere potenzialmente virtuoso legato al possibile aumento di gettito che potrebbero determinare ed esprime, pertanto, parere non ostativo. Esprime, altresì, un parere analogo sull'emendamento 19.0.2.

Rispetto alle proposte segnalate dal relatore, ritiene infine necessario esprimere parere contrario sugli ulteriori emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 12.1, 17.1 e 17.2 sulla scorta della considerazione che tali modifiche sono volte a sopprimere disposizioni che consentono al Paese di uscire da una procedura di infrazione europea.

Pertanto, alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, il relatore DEL BARBA (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, 5.2, 10.7, 11.1, 19.0.3 e i relativi subemendamenti 19.0.3/1 e 19.0.3/4, 5.1, 10.6, 11.2, 13.1, 5.3/1, 14.0.1, 13.2, 19.0.1, 15.1, 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 12.1, 17.1 e 17.2. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti e subemendamenti.».

La Commissione approva.

(2185) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013*

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una del Ministero degli interni contenenti talune risposte ai rilievi mossi dal relatore ai fini della predisposizione del parere riconoscendo sin d'ora la necessità di modificare il provvedimento in relazione alla scansione temporale degli oneri finanziari e delle relative coperture.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 23 marzo 2016

Plenaria**337^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SUSTA (*PD*) rileva innanzitutto che l'articolo 13 integra l'articolo 1, lettera *b*), della legge 10 giugno 1982, n. 348. Ai sensi di tale disposizione fra le modalità di costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico è compresa la fideiussione rilasciata da un istituto bancario; la novella in esame prevede che la fideiussione bancaria possa essere rilasciata anche da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario. Tale misura è condivisibile, poiché va nel senso di ampliare il raggio di azione dei confidi, in linea con l'orientamento già espresso sul tema dalla Commissione.

Nel comma 3 dell'articolo 15 sono specificati principi e criteri direttivi per l'emanazione di decreti legislativi finalizzati al riassetto delle modalità di finanziamento e di gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico, con particolare riferimento all'organizzazione di giochi e scommesse connessi all'ippica.

La lettera *a*) menziona in particolare il riordino della disciplina delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, nel senso di prevedere

per le scommesse a totalizzatore la destinazione di una percentuale non inferiore al 74 per cento della raccolta totale al pagamento delle vincite, la stabilità degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera ippica, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle scommesse e l'introduzione della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa, stabilendo la destinazione di una parte dell'aliquota alla filiera ippica. Come si vede l'orientamento è quello di destinare maggiori e più continue risorse al settore ippico.

La lettera *b*) dispone la previsione delle modalità di individuazione del soggetto incaricato di costituire un organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione delle risorse di cui alle successive lettere *d*) ed *e*), consentendo l'iscrizione al medesimo organismo agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle società di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti. La disciplina degli organi di governo dello stesso organismo deve essere improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci; la struttura organizzativa fondamentale deve contemplare organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica.

La lettera *c*) prevede per i primi cinque anni dalla costituzione dell'organismo di cui alla lettera *b*) una qualificata partecipazione negli organi gestionali di rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché del Ministero dell'economia e delle finanze e, successivamente, la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione del medesimo organismo, composto da rappresentanti degli stessi Ministeri.

La lettera *d*) prevede l'assegnazione all'organismo di cui alla lettera *b*): della quota parte determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al settore ippico, limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse; della quota assegnata al settore ippico del prelievo erariale unico su apparecchi e congegni per il gioco; delle quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli destinate al settore ippico.

Il relatore ricorda che la delega legislativa in materia di giochi di cui all'articolo 14 della legge n. 23 del 2014 recava i seguenti principi e criteri direttivi specifici per il settore ippico: promozione dell'istituzione della Lega ippica italiana – associazione senza fine di lucro –, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si sarebbero iscritti allevatori, proprietari di cavalli e società di gestione degli ippodromi; previsione che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana fosse improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura or-

ganizzativa fondamentale contemplasse organismi tecnici con la partecipazione di allenatori, guidatori, fantini, *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica; previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017; attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l'amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico; previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite.

La delega fiscale non è stata tuttavia esercitata per alcune materie importanti, tra le quali quella dei giochi. La previsione di principi e criteri direttivi di contenuto analogo, ma non identici, pone alla Commissione – tenuto anche conto dell'*iter* del disegno di legge n. 2000 – una questione di coordinamento e linearità legislativa.

Il relatore si riserva infine di proporre alla Commissione una proposta di parere dopo lo svolgimento degli interventi.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) ricorda che il tema dei giochi, già oggetto di delega legislativa ai sensi della legge n. 23 del 2014, è attualmente all'attenzione della Commissione, impegnata nell'esame del disegno di legge n. 2000. L'inserimento di norme specifiche riguardanti le scommesse ippiche nel disegno di legge in materia di agricoltura collegato alla manovra economico-finanziaria pone l'esigenza di una riflessione, in primo luogo da parte del Governo nelle sue diverse componenti, sull'opportunità di sacrificare la necessaria visione d'insieme della materia a una logica di interventi frammentari. Sottolinea quindi l'opportunità di un chiarimento, anche ai fini dell'*iter* del citato disegno di legge.

Dopo aver espresso condivisione riguardo alle osservazioni del Presidente il senatore VACCIANO (*Misto*) valuta favorevolmente l'articolo 13 del disegno di legge in esame, osservando peraltro che la disciplina oggetto dell'intervento dovrebbe essere modificata nel senso di snellire e rendere più rapide le procedure di svincolo delle cauzioni. Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 15 in esame rileva il rischio connesso alla creazione di un nuovo soggetto di scarsa efficienza, quale l'organismo di cui alla lettera *b*) del comma 3; in particolare critica la mancanza, tra i principi e i criteri di delega, di previsioni riguardanti la trasparenza nella gestione delle risorse affidate al medesimo organismo.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) ritiene che la materia delle scommesse in ambito sportivo, tenuto conto anche del massiccio impiego degli strumenti informatici, debba essere disciplinata a livello internazionale, risultando insufficiente l'intervento dei singoli Stati, soprattutto rispetto al rischio di scommesse non autorizzate. Ricorda peraltro come la criminalità riesca a controllare una quota ampia del mercato delle scommesse, ottenendone profitti ingenti; inoltre, la diffusione delle scommesse illecite, a suo giudizio, limita la possibilità di garantire la regolarità delle competizioni sportive, in particolare di quelle meno esposte all'attenzione dei mezzi di informazione e del grande pubblico. Conclude giudicando le previsioni di cui all'articolo 15 inadeguate rispetto all'obiettivo di rilanciare il settore ippico italiano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 23 marzo 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 236

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI
AUTORI ED EDITORI (SIAE) SULLE LINEE PROGRAMMATICHE DELLA SOCIETÀ*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 237

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 23 marzo 2016

Plenaria**222^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Federico Testa a Presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) (n. 66)
(Parere al Ministro dello sviluppo economico. Esame. Parere favorevole)

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, illustra l’atto in titolo, recante la proposta di nomina del professor Federico Testa a Presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina.

Si procede a scrutinio segreto alla votazione del parere favorevole sulla proposta di nomina. Partecipano i senatori ASTORRE (PD), BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), PUGLIA (M5S), in sostituzione del senatore Castaldi, CONSIGLIO (LN-Aut), DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)), FABBRI (PD), FISSORE (PD), GAMBARO (AL-A), GATTI (PD), in sostituzione del senatore Giacobbe, GIROTTI (M5S), LANZILLOTTA (PD), BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in sostituzione del senatore Longo, Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)), MUCCHETTI (PD), MUNERATO (Misto-Fare!), PELINO (FI-PdL XVII), PERRONE (CoR), SCALIA (PD), TOMASELLI (PD) e VALDINOSI (PD).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del professor Federico Testa è approvata con 17 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astenuto.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stata presentata la riformulazione del subemendamento 28.100/6, pubblicata in allegato, e che sono stati presentati 77 subemendamenti agli emendamenti 19.0.100, 34.200, 34.0.100, 40.0.100, 42.100, 47.0.100 e 52.0.300 dei relatori e 42.1000 del Governo, anch'essi pubblicati in allegato.

Ricorda inoltre che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 42.2000 del Governo, pubblicato in allegato al resoconto di ieri, è stato fissato alle ore 18 di oggi.

La Commissione prende atto.

Si riprende quindi l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 48.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia, in via preliminare, che esprimerà un parere contrario sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 48, fatta eccezione per alcune proposte. Passando all'espressione dei singoli pareri, esprime parere contrario sugli emendamenti da 48.10 a 48.22.

Il senatore ASTORRE (*PD*) chiede le ragioni per cui, mentre si prevede una disciplina che limita la partecipazione di non professionisti nelle società tra avvocati, si esprime parere contrario a proposte di analogo tenore per le farmacie.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) si associa alle osservazioni del senatore Astorre.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) osserva come, secondo quanto le consta, nel provvedimento in esame alla mancata liberalizzazione della vendita di farmaci di fascia C dovesse corrispondere una liberalizzazione dei soggetti che possono essere titolari di farmacie. Dopo aver ricordato come interventi in materia debbano comunque essere connotati da una finalità di tutela del consumatore, si unisce all'intervento che l'ha preceduta nel chiedere quali siano le motivazioni dei pareri testé espressi.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) richiama il contenuto dell'articolo 48, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e rileva come gli emendamenti ad esso presentati siano riconducibili, sostanzialmente, a due tipologie di interventi: la disciplina delle società che possono essere titolari di farmacie, garantendo la presenza – in varia misura – di farmacisti, da un lato; la fissazione di limiti alla presenza di società titolari di farmacie in termini di numero massimo di farmacie di cui può essere titolare la medesima società, ovvero in termini di soglia massima di presenza in ambiti territoriali definiti, a livello regionale o nazionale. In merito a quest'ultimo profilo, i relatori e il Governo sono orientati a favore della prima opzione.

A una domanda della senatrice LANZILLOTTA (*PD*), il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) precisa che l'orientamento dei relatori e del Governo è a favore della fissazione del numero massimo di farmacie che possono essere conferite in titolarità alla medesima società, evitando così il costituirsi di monopoli o di oligopoli e garantendo la presenza di una pluralità di tipologie di soggetti nel settore. Quanto alla liberalizzazione dei farmaci di fascia C, egli esprime, innanzi tutto, le proprie riserve sull'efficacia, in termini di effettiva diminuzione dei prezzi, della precedente liberalizzazione della vendita di farmaci e rammenta come, in ogni caso, in questo settore non si possa seguire la logica, utilizzata per la generalità dei prodotti, di incremento delle vendite al fine di ridurre i prezzi, per la particolare natura dei farmaci. Ritene che l'aver previsto le parafarmacie sia stato un grave errore, cui peraltro non porrebbe rimedio la commercializzazione dei farmaci di fascia C, quanto, semmai, la trasformazione delle parafarmacie in farmacie, superando così un'anomalia tutta italiana. Tuttavia, pur avendo tentato con l'altro relatore e nel confronto con il Governo di elaborare una proposta al riguardo, ritiene che non vi siano le condizioni per operare in tal senso nell'ambito del provvedimento in esame.

Il presidente MUCCHETTI, riprendendo un rilievo precedentemente svolto, rileva come a differenza del settore farmaceutico, in quello delle società tra professionisti – e in particolare in quelle tra avvocati – non vi sia la presenza di società multinazionali interessate a investire. Quanto alla determinazione di soglie volte a scongiurare il pericolo di monopoli o oligopoli, richiama l'esempio di quelle previste nel settore assicurativo.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 48.88 e 48.91, propone di accantonare nuovamente gli identici emendamenti 48.26 e 48.27, 48.29, 48.30, 48.31 (testo 2), gli identici 48.55, 48.56, 48.57 e 48.58, gli identici 48.59, 48.60, 48.61, gli identici 48.62 e 48.63, nonché gli identici 48.92, 48.93 e 48.0.16; esprime, infine, parere contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta una riformulazione dell'emendamento 48.79, volta a superare i profili di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, del parere della Commissione bilancio sul suo testo originario.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 48.79 (testo 2), pubblicato in allegato, è accantonato in attesa dei necessari pareri; anche l'emendamento 48.72 (testo 2) resta accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Sono inoltre nuovamente accantonati gli identici emendamenti 48.26 e 48.27, nonché gli emendamenti 48.29, 48.30 e 48.31 (testo 2), gli identici 48.55, 48.56, 48.57 e 48.58, gli identici 48.59, 48.60, 48.61, gli identici 48.62 e 48.63, nonché gli identici emendamenti 48.92 e 48.93, e 48.0.16.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 48.10, 48.11, 48.12, gli identici 48.13, 48.14, 48.15, 48.16 e 48.17, gli identici 48.18, 48.19, 48.20, 48.21 e 48.22, nonché gli emendamenti 48.23, 48.24, 48.33, 48.42 e 48.43 sono respinti

Gli emendamenti 48.88 e 48.91, posti separatamente ai voti, sono approvati, mentre è respinto l'emendamento 48.90.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone quindi l'accantonamento degli emendamenti riferiti agli articoli 49 – per i quali occorre, in ogni caso, attendere il parere della Commissione bilancio – e 50, compresi gli aggiuntivi.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in modo conforme.

Gli emendamenti 49.0.3 (testo 2), 49.0.5 (testo 2) e 49.0.7 (testo 2) sono quindi nuovamente accantonati, come pure tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 50, compresi gli aggiuntivi.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) sollecita la senatrice Pelino a presentare una riformulazione ulteriore della sua proposta 32.0.5, già accantonata insieme agli altri emendamenti in materia.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) si riserva di compiere un ulteriore approfondimento al fine di valutare se presentare la riformulazione prefigurata dai relatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085**19.0.100/1**

DI BIAGIO

All'emendamento 19.0.100, capoverso «Art. 19-bis», al comma 1, alla lettera a), capoverso «2.», dopo le parole: «Qualora un soggetto» inserire le seguenti: «così come definito al comma 1» e alla lettera c), capoverso "6-bis" sostituire le parole: «in solido» con le seguenti: «in via sussidiaria».

19.0.100/2

CONSIGLIO

All'emendamento 19.0.100, al comma 1, lettera a), capoverso «2», sostituire la parola: «delocalizzare» con la seguente: «spostare».

19.0.100/3

DE PETRIS

All'emendamento 19.0.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso «2», sopprimere le parole: «in un Paese che non sia membro dell'Unione europea»;

b) al comma 1, lettera b), capoverso «6», nel primo periodo sostituire la parola «10.000» con la seguente: «20.000»;

c) al comma 2, sopprimere le parole: «dai soggetti che già operano in Paesi che non siano membri dell'Unione europea».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: «le parole» sino alla fine del comma con le seguenti: «la parola "aziende" è sostituita dalla seguente: "soggetti"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

19.0.100/4

DE PETRIS

All'emendamento 19.0.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso «2», sopprimere le parole: «in un Paese che non sia membro dell'Unione europea»;

b) al comma 2, sopprimere le parole: «dai soggetti che già operano in Paesi che non siano membri dell'Unione europea».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole da: «le parole» sino alla fine del comma con le seguenti: «la parola "aziende" è sostituita dalla seguente: "soggetti"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

19.0.100/5

BARANI, AMORUSO

All'emendamento 19.0.100, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, sopprimere il capoverso lettera a).

19.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Qualora un soggetto decida di delocalizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di *call center* fuori dal territorio nazionale in un Paese che non sia membro dell'Unione Europea deve darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento:

a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché, alla data di effettiva operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, indicata dai decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, all'Ispettorato stesso, indicando i lavoratori coinvolti;

b) al Ministero dello sviluppo economico indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico;

c) all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle ulteriori disposizioni in materia registro pubblico delle opposizioni.”.

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

”6. La mancata o tardiva comunicazione di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), la sanzione è irrogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, dalla data di effettiva operatività, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c) la sanzione è irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione; l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 4 e 5 e l'irrogazione della relativa sanzione spettano al Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ove la mancata informazione di cui agli artt. 4 e 5 integri altresì la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire l'applicazione di dette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica all'Autorità garante per la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione.”.

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

”6-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché di quanto previsto dall'art. 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il soggetto che abbia affidato lo svolgimento di propri servizi ad un *call center* esterno, o nell'interesse del quale comunque operi un *call center*, è considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera f) e 28 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003 ed è conseguentemente responsabile in solido con il soggetto gestore del *call center*. La constatazione della violazione può essere notificata all'affidatario estero per il tramite del committente.”.

2. La comunicazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, lettera c), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è effettuata all'Autorità garante per la protezione dei dati personali dai soggetti che già operano in Paesi che non siano membri dell'Unione Europea, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Al comma 3 dell'articolo 24-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le

parole “Paesi esteri” sono sostituite con “Paesi che non siano membri dell’Unione Europea” e la parola “aziende” con “soggetti”.

4. Ai comma 4 e 5 dell’articolo 24-*bis* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole “Paese estero” sono sostituite con “Paese che non sia membro dell’Unione europea.».

28.100/6 (testo 2)

GIROTTI, CASTALDI

All’emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», comma 1, dopo il quarto periodo, inserire il seguente:

«Il numero verde dello Sportello per il consumatore dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, gestito in collaborazione con l’Acquirente Unico S.p.A., fornisce informazioni agli utenti sulle modalità di accesso e utilizzo del portale informatico in riferimento ai relativi contenuti, termini e condizioni, al fine di consentire agli utenti di acquisire elementi utili al confronto informato tra le diverse offerte, nel rispetto della massima trasparenza e della concorrenza.».

34.200/1

PERRONE

All’emendamento 34.200, comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «clausola di close-out netting» inserire le seguenti: « come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e »;

b) dopo le parole: «prevista nei» inserire le seguenti: «contratti relativi ai».

34.200

I RELATORI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«6. Al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell’energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di «close-out netting» prevista nei prodotti energetici all’ingrosso di cui al Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consi-

glio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo, è valida ed efficace, in conformità di quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione o di liquidazione anche se di natura concorsuale nei confronti di una delle parti.

7. Ai fini della presente legge, per clausola di «close-out netting» deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo.».

34.0.100/1

DI BIAGIO

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, capoverso «3-bis», dopo le parole: «il GSE riscontri la non corrispondenza» inserire la seguente: «sostanziale».

34.0.100/2

CONSIGLIO

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, sopprimere il capoverso «3-quater».

34.0.100/3

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole da: «agli impianti di potenza» fino a: «30 per cento» con le seguenti: «agli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kW nei quali, a seguito della istruttoria effettuata in occasione della richiesta per l'ottenimento delle tariffe incentivanti, ovvero di verifica, risultino, o siano risultati, installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 10 per cento».

34.0.100/4

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, PANIZZA

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole da «1 e 3 kW» fino a «decreto ministeriale 5 luglio 2012.» con le seguenti: «1 a 20 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3-bis e 3-ter.».

34.0.100/5

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, PANIZZA

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole «1 e 3 kW» con le seguenti: «1 e 20 kW».

34.0.100/6

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole «3 kW» con le seguenti: «20 kW».

34.0.100/7

DE PETRIS

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole «tra 1 e 3 kW» con le seguenti: «tra 1 e 6 kW».

34.0.100/8

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, PANIZZA

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole da «si applica una decurtazione»

fino a «decreto ministeriale 5 luglio 2012.» con le seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3-bis e 3-ter.».

34.0.100/9

BERGER, ZELLER, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, PANIZZA

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

34.0.100/10

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

34.0.100/11

BUEMI

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

34.0.100/12

CONSIGLIO

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, capoverso «3-quater», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati.».

34.0.100/13

DI BIAGIO

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo la parola «differenza» inserire le seguenti: «del valore economico»;*
 - b) *sostituire le parole «calcolata al 30 giugno 2016» con le seguenti: «calcolata al 31 dicembre 2015»;*
 - c) *dopo la parola «uniformemente» inserire le seguenti: «e mensilmente»;*
 - d) *sostituire le parole «1 luglio» con le seguenti: «1 gennaio».*
-

34.0.100/14

DI BIAGIO

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo la parola «differenza» inserire le seguenti: «del valore economico»;*
 - b) *dopo la parola «uniformemente» inserire le seguenti: «e mensilmente»;*
 - c) *sostituire le parole «1 luglio» con le seguenti: «1 gennaio»;*
 - d) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli aderenti la predetta opzione si applica, ai fini del calcolo dell'incentivo I di cui all'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, il valore di riferimento del parametro Re, di cui al comma 1, registrato nell'anno precedente.».*
-

34.0.100/15

BIANCONI

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni."».

34.0.100/16

DE PETRIS

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni."».

34.0.100/17

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni."».

34.0.100/18

VALDINOSI

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni."».

34.0.100/19

PERRONE

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente:

"La compensazione della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni."».

34.0.100/20

PICCOLI, PELINO

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni."».

34.0.100/21

RUTA

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole "di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014" sono soppresse.».

34.0.100/22

RUTA

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «3. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applica agli impianti siti in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi, a valere sulle risorse stanziare a legislazione vigente.».

34.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e al settore dell'efficienza energetica)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

”3-bis. Nei casi in cui nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-ter.

3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento disposto a seguito di verifica, decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Le modalità di cui al periodo precedente si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.

3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e all'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 5 luglio 2012.”

2. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, dopo le parole: ”sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento” sono inserite le seguenti: ”In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 giugno 2016, di restituire la cifra corrispon-

dente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 giugno 2016, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di sette anni a partire dal 1 luglio 2016.'».

40.0.100/1

SCALIA

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole «l'obbligo a restituirlo» con le seguenti: «l'obbligo di restituirlo»;*

b) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole «dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati sino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere in linea capitale e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto» con le seguenti: «dedotta la somma pari all'ammontare, solo in linea capitale, dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché delle spese anticipate per la stima del bene» e sopprimere l'ultimo periodo;*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente, quando non è possibile far riferimento a valori fissati in listini elaborati da soggetti specializzati, procede alla vendita o ricollocazione del bene previa stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei trenta giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in mancanza, designato dal presidente del tribunale su istanza del concedente. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità, adottando modalità tali da consentire l'individuazione del miglior offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore.».*

40.0.100/2

DE PETRIS

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-bis», sopprimere il comma 2.

40.0.100/3

GALIMBERTI

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali consecutivi ovvero dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali in due anni o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero quattro canoni mensili consecutivi ovvero otto canoni mensili in due anni o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.».

40.0.100/4

GIBIINO, PELINO, SCIASCIA, MESSINA

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno dodici canoni mensili o due canoni semestrali consecutivi o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero otto canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. Le rate comunque non possono rappresentare un importo inferiore al 30 per cento dell'importo erogato.».

40.0.100/5

GIBIINO, PELINO, SCIASCIA, MESSINA

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno diciotto canoni mensili o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, che rappresentino almeno il 30 per cento dell'importo erogato.».

40.0.100/6

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola «sei» con la seguente: «quindici», la parola «due» con la seguente: «cinque» e la parola «quattro» con la seguente: «quindici»;*

b) *sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».*

40.0.100/7

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-bis», comma 2, sostituire la parola «sei» con la seguente: «quindici», la parola «due» con la seguente: «cinque» e la parola «quattro» con la seguente: «quindici».

40.0.100/8

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-bis», comma 2, sostituire le parole da «sei canoni mensili» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero otto canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.».

40.0.100/9

GALIMBERTI

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole «sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non» con le seguenti: «dodici canoni mensili o quattro trimestrali»;*

b) *sostituire le parole «quattro canoni mensili anche non» con le seguenti: «dodici canoni mensili».*

40.0.100/10

DE PETRIS

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-bis», comma 2, sostituire le parole «sei canoni mensili o due canoni trimestrali» con le seguenti: «dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali».

40.0.100/11

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-bis», comma 2, sostituire la parola «sei» con la seguente: «dodici» e la parola «due» con la seguente: «quattro».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola «quattro» con la seguente: «otto».

40.0.100/12

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-bis», comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

40.0.100/13

GALIMBERTI

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-bis», comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

40.0.100/14

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-bis», comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

40.0.100/15

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-bis», comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Tale somma non può comunque eccedere l'ammontare del pregiudizio subito dal concedente ai sensi dell'articolo 1526 del codice civile.».

40.0.100/16

CASTALDI, GIROTTI

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-bis», comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Resta salva ogni possibilità di azione per indebito arricchimento del concedente.».

40.0.100/17

CASTALDI, GIROTTI

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-bis», comma 3, terzo periodo, sopprimere la seguente parola: «celerità».

40.0.100/18

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-bis», comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «celerità» con le seguenti: «diligenza, correttezza».

40.0.100/19

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-bis», comma 4, dopo le parole: «che prevede di ricavare» inserire le seguenti: «, a seguito di stima effettuata da esperto indipendente.».

40.0.100/20

GALIMBERTI

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-bis», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente è obbligato a garantire l'utilizzo del bene da parte dell'utilizzatore fino alla certificata conclusione della vendita o di altra collocazione del bene e comunque non oltre la scadenza naturale del contratto di *leasing*.».

40.0.100/21

DE PETRIS

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Oltre a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'inadempimento dell'utilizzatore di cui al comma 2 non produce la risoluzione del contratto qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) l'utilizzatore e altri componenti del nucleo familiare con lui residenti nell'abitazione in questione non siano proprietari di altri immobili adibiti ad abitazione situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza;

b) l'utilizzatore vi abbia mantenuto la propria residenza senza soluzione di continuità, secondo le risultanze dei registri anagrafici, dalla data di domanda di residenza;

c) il valore dell'immobile non sia superiore a 300.000 euro.».

40.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'uti-

lizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbliga a restituirlo.

2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

3. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere in linea capitale e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. Il concedente ha diritto all'eventuale differenza negativa tra quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene e gli importi di cui al periodo precedente. Nella procedura di vendita e ricollocazione del bene il concedente deve attenersi a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.

4. Ai fini di cui al comma 3, salvo il patto contrario con l'utilizzatore, in caso di immobile il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene decorso un congruo termine dalla comunicazione all'utilizzatore dell'importo che prevede di ricavare dalla vendita o da altra collocazione e le relative modalità di pagamento, e in assenza di un'offerta irrevocabile e migliorativa di acquisto del bene da parte di un terzo acquirente per il tramite dell'utilizzatore.

5. Resta ferma la previsione di cui al comma 72-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, comma 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

42.100/1

FINOCCHIARO

All'emendamento 42.100, numero 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

”Il notaio può recarsi per ragione delle sue funzioni, salvo che per i giorni di assistenza personale alla propria sede, in tutto il territorio nazio-

nale. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune del proprio distretto di appartenenza'';

2) al terzo comma, dopo le parole ''il notaio non può assentarsi dal distretto'' sono aggiunte le seguenti: ''nei giorni in cui è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede''.».

Conseguentemente,

al numero 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito con il seguente: ''Egli può prestarlo fuori del proprio distretto di appartenenza nei giorni in cui non è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede''.»

al numero 3, sostituire la lettera c-bis) con la seguente: «c-bis) l'articolo 82, è sostituito dal seguente: ''Art. 82. - 1. Sono permesse associazioni di notari aventi sede in qualsiasi comune del territorio nazionale, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali. Le sedi dei notari associati non costituiscono uffici secondari''.».

42.100/2

SUSTA

All'emendamento 42.100, apportare le seguenti modificazioni:

1. al numero 1, lettera b), sostituire le parole da: «Il notaio» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «Il notaio può recarsi per ragione delle sue funzioni, e fermo restando il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del suo ministero nella sede assegnatagli ai sensi della presente legge, in tutto il territorio nazionale.»;

2. al numero 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all'articolo 27, il secondo comma è abrogato»;

3. al numero 3, lettera c-bis), capoverso «Art. 82», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «della regione, ovvero del distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni» con le seguenti: «del territorio nazionale»;

b) sopprimere i commi 2 e 3.

42.100/3

CRIMI

All'emendamento 42.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1, lettera b), nel primo periodo, dopo le parole «se tale distretto comprende più regioni» aggiungere le seguenti: «e, se richiesto, in tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto all'articolo 27, secondo comma»;*

b) *al numero 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei giorni di assistenza obbligatoria alla sede stessa»;*

c) *al numero 3, lettera c-bis), capoverso «Art. 82», comma 1, sostituire le parole da: «della regione» fino a «se tale distretto comprende più regioni» con le seguenti: «del territorio nazionale».*

42.100/4

CRIMI

All'emendamento 42.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1, lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, se richiesto, in tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto all'articolo 27, secondo comma»;*

b) *al numero 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei giorni di assistenza obbligatoria alla sede stessa».*

42.100/5

DE PETRIS

All'emendamento 42.100, numero 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana, previo accreditamento con le stesse autorità.».

42.100/6

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 42.100, numero 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 27, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

”Le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, relativamente alla conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, per ottenere l’assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano, si applicano anche nel caso di esercizio nella stessa provincia delle funzioni notarili ai sensi dell’articolo 26, comma 2.”.».

Conseguentemente, al numero 2, sostituire l’alinea con il seguente:
"2. sostituire la lettera c) con le seguenti:".

42.100/7

CRIMI

All’emendamento 42.100, numero 3, lettera c-bis), capoverso «Art. 82», nel comma 1, sostituire le parole da: «della regione» fino a: «se tale distretto comprende più regioni» con le seguenti: «del territorio nazionale».

42.100/8

VATTUONE

All’emendamento 42.100, dopo il numero 3, aggiungere i seguenti:

«4. Al terzo comma dell’articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, le parole: ”in tre precedenti concorsi” sono sostituite dalle seguenti: ”in cinque precedenti concorsi”.

5. All’articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: ”continuativamente dopo la laurea”, sono aggiunte le seguenti: ”anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137.”.».

42.100/9

VATTUONE

All’emendamento 42.100, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«4. All’articolo 16 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

”2-bis. L’attribuzione in tutte e tre le prove scritte del minimo richiesto per l’approvazione di cui all’articolo 24, comma 2, del regio decreto

14 novembre 1926, n. 1953, è equiparata, a tutti gli effetti di legge, al giudizio di idoneità di cui all'articolo 11 del presente decreto, relativamente al concorso bandito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia 1° settembre 2004 in fase di svolgimento al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

2-ter. Al fine di pervenire rapidamente alla copertura di sedi notarili vacanti, i candidati ammessi alle prove orali ai sensi del comma *2-bis* e che le abbiano superate sono collocati in apposita graduatoria e nominati notai con assegnazione di sedi da individuare fra quelle che risulteranno vacanti alla data di approvazione della predetta graduatoria.

2-quater. I decreti di nomina a notaio dei candidati ai concorsi indetti con decreto del Direttore generale della giustizia civile in data 10 dicembre 1999, 29 dicembre 2000 e 20 dicembre 2002 ammessi a sostenere le prove scritte e orali dei rispettivi concorsi in forza di provvedimenti giurisdizionali non definitivi sono convalidati.”.».

42.100

I RELATORI

Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

”Il notaio può recarsi per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della corte d'appello se tale distretto comprende più regioni”.»;

2. *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

”Egli non può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni”.»;

3. *dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) l'articolo 82, è sostituito dal seguente:

”Art. 82.

1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della corte d'appello in cui si

trova la sede, se tale distretto comprende più regioni per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.

2. Ciascun associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.

3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26''».

42.1000/1

PANIZZA

All'emendamento 42.1000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Dopo l'articolo 53 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto il seguente articolo:

''Art. 53-bis.

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando che il certificato successorio europeo di cui al regolamento (UE) n. 650/2012, ove rilasciato dalla competente autorità, va allegato al ricorso per il rilascio del certificato di eredità di cui agli articoli 3, 13 e seguenti del regio decreto n. 499 del 1929, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 30 ottobre 2014, n. 161 e dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera 1) del regolamento (UE) n. 650/2012, le funzioni di cancelliere nel procedimento relativo al rilascio del certificato di eredità possono essere delegate al conservatore del Libro fondiario, senza oneri a carico dello Stato.''.».

42.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

''4. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge.'';

b) la tabella A è sostituita dalla seguente:

''Tabella A della legge 17 maggio 1952, n. 629

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI

Bologna: archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni di: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Napoli: archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni di: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria''.».

47.0.100/1

BARANI

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico, iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni, in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri da almeno cinque anni.

1-bis) Nella prima applicazione della presente legge è consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4, lettera b) dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina le condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'albo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa.

1-ter) il dipendente o collaboratore, a qualsiasi titolo, con i soggetti di cui al comma 1, ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità del proprio lavoro per cui l'importo della stessa non può, in nessun caso, essere inferiore all'importo previsto dal CCNL del settore di riferimento.».

Conseguentemente, nel comma 2, sostituire le parole "comma 1" con le seguenti: "commi 1, 1-bis e 1-ter", e nei commi 3 e 4, sostituire le parole "commi 1," con le seguenti: "commi 1, 1-bis, 1-ter,".

47.0.100/2

BIANCONI

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: «di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409» inserire le seguenti: «che prestano la propria attività come liberi professionisti» e sostituire le parole: «a società» con le seguenti: «all'interno di società»;*

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei servizi odontoiatrici possono operare esclusivamente i soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409.».*

47.0.100/3

MARINELLO, DI BIAGIO

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1:

a) *dopo le parole «settore odontoiatrico» inserire le seguenti: «iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'art. 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni.»;*

2. dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis) È consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4 lettera b) dell' articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'albo entro 6 mesi dalla data in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa.

1-ter) Il corrispettivo percepito dall'odontoiatra collaboratore o dipendente di una società operante nel settore odontoiatrico deve tener conto del grado di specializzazione del lavoratore e non può, comunque, essere inferiore all'importo previsto dai CCNL del settore di riferimento.».

47.0.100/4

GALIMBERTI

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, dopo le parole: «settore odontoiatrico» inserire le seguenti: «, iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni».

47.0.100/5

BARANI

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, dopo le parole: «settore odontoiatrico» inserire le seguenti: «, iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni.».

47.0.100/6

CONSIGLIO

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, sostituire le parole: «il direttore sanitario sia iscritto» con le seguenti: «i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, siano iscritti».

47.0.100/7

MARINELLO, DI BIAGIO

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «da almeno cinque anni»;*

b) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«5. Le società operanti nel settore odontoiatrico possono promuovere pubblicità informativa sanitaria che rispetti nelle forme e nei contenuti un'informazione mai ingannevole, così come previsto dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145. È vietata altresì pubblicità di tipo commerciale volta ad incentivare la vendita di prestazioni sanitarie. Il direttore sanitario è responsabile anche della pubblicità effettuata dalla società e il suo nominativo deve sempre essere indicato.

6. Il corrispettivo percepito dall'odontoiatra collaboratore o dipendente di una società operante nel settore odontoiatrico deve tener conto del grado di specializzazione del lavoratore e non può, comunque, essere inferiore all'importo previsto dai CCNL del settore di riferimento.».

47.0.100/8

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 47.0100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni».

47.0.100/9

BARANI

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni».

47.0.100/10

VALDINOSI

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni».

47.0.100/11

GALIMBERTI

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni».

47.0.100/12

GALIMBERTI

All'emendamento 47.0.100, capoverso "Art. 47-bis", dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nella prima applicazione della presente legge è consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4, lettera b) dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'albo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa.».

47.0.100/13

BARANI

All'emendamento 47.0.100, capoverso "Art. 47-bis", dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nella prima applicazione della presente legge è consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4, lettera b) dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'albo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa.».

47.0.100/14

BARANI

All'emendamento 47.0.100, capoverso "Art. 47-bis", dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il dipendente o collaboratore, a qualsiasi titolo, con i soggetti di cui al comma 1, ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità

del proprio lavoro per cui l'importo della stessa non può, in nessun caso, essere inferiore all'importo previsto dal CCNL del settore di riferimento.».

47.0.100/15

RUVOLO, BARANI

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestatato loro assistenza,"».

47.0.100/16

RUVOLO, BARANI, GAMBARO

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», sopprimere il comma 3.

47.0.100/17

RUVOLO, BARANI, GAMBARO

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-bis», comma 3, sostituire le parole: «esclusivamente in una sola struttura» con le seguenti: «in non più di due strutture».

47.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Esercizio dell'attività odontoiatrica)

1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri.

2. Le strutture sanitarie polispecialistiche, presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, debbono nominare un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 1 e 2.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

48.79 (testo 2)

BERGER, ZELLER, LANIECE

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 510.000»;

b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 360.000»

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella A allegata alla legge n. 28 dicembre 2015, n. 209 (legge di stabilità 2016).».

52.0.300

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Soppressione del Consorzio Infomercati)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di rilevazione dei prezzi all'ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.

2. La società di gestione di cui al comma 1 individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera h), dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 1 sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico e integrano quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), h), l) ed m) del decreto ministeriale n. 174 del 2006. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio di cui al comma 1, la successione nei rapporti non estinti e le altre disposizioni di dettaglio per l'attuazione dei commi 1 e 2.».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 23 marzo 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 74

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2232 E 292 (ASSISTENZA
DISABILI GRAVI)*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 23 marzo 2016

Plenaria**330^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(302) DE POLI. – *Riconoscimento della lingua italiana dei segni*

(1019) FAVERO ed altri. – *Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana*

(1151) PAGLIARI ed altri. – *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere*

(1789) CONSIGLIO. – *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

(1907) AIELLO. – *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Riprende la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) premette di condividere le finalità perseguite dalle iniziative legislative in esame. In particolare, ritiene che debbano essere create le condizioni per l'inclusione sociale dei bambini affetti da sordità.

Osserva che le formulazioni dei testi appaiono migliorabili per ciò che attiene alla formazione del personale, essendo le disposizioni in materia caratterizzate da una certa vaghezza.

Più in generale, rimarca l'opportunità di assicurare la libertà di scelta degli ammalati e delle famiglie circa i percorsi e gli ausili più utili a favorire l'inclusione sociale.

Fa presente che esistono nel mondo più di 30 milioni di bimbi affetti da problemi uditivi: questi ultimi derivano, oltre che da cause genetiche, da malattie contratte dalla madre nel corso della gravidanza, ragione per cui è necessario potenziare gli strumenti di prevenzione e di monitoraggio.

Segnala che molte delle associazioni operanti nel settore, nel far pervenire le proprie osservazioni in merito ai disegni di legge in esame, hanno espresso perplessità circa lo strumento della lingua dei segni e riguardo all'entità delle risorse a ciò dedicate: sarebbe da valutare l'opportunità di destinare le suddette risorse, almeno in parte, al potenziamento delle attività di ricerca e assistenziali.

In conclusione, formula l'auspicio che le questioni sulle quali si è soffermata possano trovare spazio nell'ambito del parere che sarà reso alla Commissione di merito.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che nel corso della prossima settimana, nella giornata di mercoledì 30 marzo, si svolgerà una seduta pomeridiana dedicata al seguito dell'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge concernenti la lingua dei segni (n. 302 e connessi) e il cosiddetto «dopo di noi» (n. 2232 e connessi). Saggiunge che nella stessa giornata, e in quella successiva, si terranno riunioni dell'Ufficio di Presidenza, se necessario anche notturne, finalizzate alla prosecuzione delle audizioni informali in merito ai disegni di legge n. 2224 e connessi (responsabilità professionale personale sanitario).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 23 marzo 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 161

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25

*AUDIZIONI INFORMALI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI RETE FERROVIA-
RIA ITALIANA S.P.A. E DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE GENE-
RALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA (CONFINDUSTRIA), NELL'AMBITO DELL'ESAME
DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 279 (TERRE E ROCCE DA SCAVO)*

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 23 marzo 2016

Plenaria**175^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 9.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE
AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale dell'Ambasciatore del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in Italia, svoltasi il 10 marzo scorso in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 marzo.

Il PRESIDENTE informa che, nella seduta odierna, stante l'assenza del parere della Commissione bilancio sulle proposte emendative riguardanti l'Atto Senato n. 2228, si procede alla pubblicazione di due nuovi ordini del giorno – il G/2228/15/14, del senatore Liuzzi, il quale ritira gli emendamenti a sua firma 1.8 e 3.5, ed il G/2228/16/14 del relatore,

senatore Cociancich – dell'emendamento 16.3, per adeguarsi all'orientamento proveniente dalla 5^a Commissione, nonché di una ulteriore riformulazione (testo 2) dell'emendamento 19.0.3, sempre del Relatore.

Avuto riguardo solo a tale emendamento, viene fissato il termine per presentare eventuali subemendamenti per la giornata di mercoledì 30 marzo, alle ore 9,45.

Al riguardo, preannuncia che, la prossima settimana, verrà convocata un'apposita seduta, nella medesima giornata di mercoledì 30 marzo, alle ore 10, dedicata alla pubblicazione degli eventuali subemendamenti. Successivamente, ovvero a partire dalle ore 13, si procederà alla votazione degli emendamenti del provvedimento in titolo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

ordini del giorno

G/2228/15/14

LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»,

premesso che:

gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge recano disposizioni in materia di etichettatura dell'olio d'oliva, del miele e dei prodotti alimentari in genere, al fine di risolvere i casi EU Pilot nn. 4632/13/AGRI, 7400/15/AGRI e 5938/13/SNCO;

considerato che:

le predette disposizioni comportano indubbiamente un indebolimento del livello di informazione al consumatore, sui prodotti e sull'origine delle materie prime utilizzate per la loro realizzazione;

è, invece, indispensabile continuare a rafforzare il contrasto alle pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari, a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o agroalimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare una regolamentazione che definisca le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, in cui i costi di realizzazione e di gestione del predetto sistema di sicurezza siano posti a carico dei soggetti che si avvalgono di tale etichettatura.

G/2228/16/14

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»,

premessi che:

l'articolo 5 reca disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco, ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13 e di chiudere il caso EU Pilot 5571/13/TAXU;

nella citata sentenza la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli articoli 52 e 56 del TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che assoggetti all'imposta sul reddito le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco autorizzate in altri Stati membri ed esoneri invece le vincite realizzate in case da gioco autorizzate nel territorio nazionale di tale Stato. Una tale normativa nazionale genera una restrizione discriminatoria della libera prestazione dei servizi, quale garantita dall'articolo 56 TFUE, nei confronti non soltanto dei prestatori ma anche dei destinatari di tali servizi. Inoltre essa non può essere giustificata in base a motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, di cui all'articolo 52 TFUE, in quanto non produce effetti significativi in linea con tali obiettivi;

considerato che:

la questione dei potenziali pericoli del gioco d'azzardo era già stata affrontata con la legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010), che all'articolo 1, comma 70, ha introdotto nell'ordinamento il concetto di ludopatia conseguente a gioco compulsivo, prevedendo l'adozione di linee d'a-

zione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo;

inoltre, il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha stabilito il divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18 e le relative sanzioni a carico dei titolari delle licenze o dei locali che ne consentano la partecipazione. Lo stesso decreto, al comma 23 dell'articolo 24, ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia, ha affidato al Ministero dell'economia e delle finanze ed all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'avvio sperimentale di procedure di analisi e di verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici;

con l'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 ("decreto Balduzzi") sono state introdotte norme più restrittive sulla pubblicità del gioco d'azzardo e misure a tutela soprattutto dei minori. Sono state previste forme di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco e l'obbligo di riportare, nelle pubblicità, la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Ai sensi del comma 5-bis, Il Ministero dell'istruzione deve segnalare agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinché gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo. Con il comma 5 è stato creato l'osservatorio sulle ludopatie, di cui fanno parte anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

infine, la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, ha conferito, con l'articolo 14, una delega al Governo per la revisione della disciplina sui giochi, la quale è, tuttavia, scaduta il 27 giugno 2015. Tra i criteri di delega si prevedeva, oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi, interventi volti, tra l'altro, a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; riordinare la disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio. Era inoltre prevista, alla lettera v) del comma 2 del predetto articolo 14, la definizione di un concorso statale mediante l'istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione è stabilita annualmente con la legge di stabilità, finalizzato priori-

tariamente al contrasto al gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale, finanziato attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per proporre una sistematizzazione complessiva dell'intera normativa inerente la disciplina dei giochi, sulla falsariga dei criteri di cui alla citata legge delega del 2014;

a promuovere, prioritariamente, iniziative di prevenzione dei fenomeni di gioco compulsivo e problematico, attraverso campagne di sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro, sulla limitazione all'accesso al debito e sui rischi collegati al gioco d'azzardo, particolarmente nelle scuole;

a valutare la possibilità di prevedere un prelievo fiscale sulle vincite ottenute in case da gioco *online*, autorizzate in Italia e negli Stati membri, destinato esclusivamente al finanziamento di misure e iniziative volte alla prevenzione e al trattamento dei fenomeni di problematicità nelle persone che sviluppano comportamenti patologici rispetto al gioco d'azzardo.

emendamenti

Art. 16.

16.3

IL RELATORE

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.»

Art. 19.**19.0.3 (testo 2)**

IL RELATORE

Dopo il Capo VII inserire il seguente:

«CAPO VII-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNIZZO IN FAVORE DELLE
VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI IN AITUAZIONE
DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE – PROCEDURA DI INFRAZIONE
2011/4147

Art. 19-bis.*(Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)*

1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

2. L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19-quinquies, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.

Art. 19-ter.*(Condizioni per l'accesso all'indennizzo)*

1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:

a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisoria, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;

c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.

Art. 19-*quater*.

(Domanda di indennizzo)

1. La domanda di indennizzo è presentata personalmente dall'interessato o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 19-*bis* ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del fatto;

c) dichiarazione sostitutiva sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 19-*ter*, comma 1, lettere d) ed e);

d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita.

Art. 19-*quinquies*.

(Fondo per l'indennizzo infavore delle vittime)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 19-*bis* e assume la deno-

minazione di “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti”.

2. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere dall’anno 2016.

3. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell’attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.

4. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell’anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l’integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo II del regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, adottato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al d.P.R. n. 60 del 2014.

Art. 19-sexies.

(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512 e 23 febbraio 1999, n. 44)

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola “mafioso” sono aggiunte le seguenti: “e dei reati intenzionali violenti”;

b) all’articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: “da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia” sono sostituite dalle seguenti: “da due rappresentanti del Ministero della giustizia;

c) all’articolo 4, comma 3, dopo le parole: “e successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302.”.

2. All’articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b-bis) da un rappresentante del Ministero della giustizia;”.

3. La disposizione di cui al primo comma, lettera c), del presente articolo si applica alle istanze non ancora definite alla data dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 19-septies.*(Disposizione finanziaria)*

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-*quinquies*, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015 – 2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 23 marzo 2016

Plenaria

40ª Seduta

Presidenza del Presidente

MICHELONI

La seduta inizia alle ore 8,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla riforma dei Patronati italiani che operano fuori dal territorio nazionale per le comunità italiane residenti all'estero: seguito e conclusione dell'esame. Approvazione del documento conclusivo: *Doc. XVII, n. 7*

Riprende l'esame del documento conclusivo sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il presidente MICHELONI riferisce delle risposte pervenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai quesiti inviati dal Comitato che sono stati entrambi inseriti nello schema di documento al punto 6. Ritenendo le risposte non esaustive rispetto alla complessità dei quesiti rivolti al Ministero del lavoro, propone di confermare le valutazioni conclusive dell'indagine già espresse in sede di dibattito.

Dà quindi conto di alcune proposte di modifica alla bozza delle conclusioni.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori PETROCELLI (*M5S*), ARRIGONI (*LN-Aut*), PEGORER (*PD*), MUSSINI (*Misto*) e GIACOBBE (*PD*), il testo viene modificato con le proposte suggerite dal Comitato.

Previa verifica della presenza del numero legale, vengono approvati i punti 6 e 7 dello schema di documento.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione il documento conclusivo nel testo risultante dal complesso delle modificazioni apportate, pubblicato in allegato.

Il Comitato unanime approva.

Il presidente MICHELONI dichiara quindi chiusa l'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 9,30.

**DOCUMENTO CONCLUSIVO, APPROVATO DAL COMITATO,
SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA RIFORMA DEI
PATRONATI ITALIANI CHE OPERANO FUORI DAL TERRI-
TORIO NAZIONALE PER LE COMUNITÀ ITALIANE
RESIDENTI ALL'ESTERO (Doc. XVII, n. 7)**

1. INTRODUZIONE

I lavori dell'indagine conoscitiva

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma dei patronati italiani che operano fuori dal territorio nazionale per le comunità italiane residenti all'estero, autorizzata dal Presidente del Senato il 10 ottobre 2014, il Comitato per le questioni degli italiani all'estero ha ascoltato in audizione i rappresentanti dei patronati Cipas, Copas, Enasco, Epasa, l'11 novembre 2014; i rappresentanti di Cepa, Acli, Inas, Inca e Ital, il 13 novembre 2014; il dottor Giuseppe Conte, direttore centrale convenzioni internazionali e comunitarie dell'Inps e il dottor Salvatore Ponticelli, direttore centrale vicario convenzioni internazionali e comunitarie del medesimo Istituto, il 18 novembre 2014; il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, il 24 marzo 2015; il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, onorevole Luigi Bobba, il 13 maggio 2015.

2. AMBITO DELL'INDAGINE

L'obiettivo dell'indagine conoscitiva è la valutazione delle attività svolte all'estero dalle associazioni dei patronati del lavoro.

Va innanzi tutto messo in evidenza come l'attività dei patronati che operano all'estero costituisca un rilevante contributo fornito alle nostre collettività dalle strutture di patronato presenti in numerosi Paesi meta di emigrazione dei nostri connazionali. In questo senso i patronati hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo prezioso di collegamento tra le strutture che caratterizzano la presenza dell'Italia all'estero e gli italiani non residenti, fornendo un'assistenza e una consulenza assai utili in materia di lavoro e previdenza.

Sul piano formale i patronati all'estero operano come associazioni a legislazione locale, pertanto sebbene disciplinate dalla norma locale, sono ulteriormente e principalmente coordinate e condizionate da specifiche convenzioni tra le sedi nazionali e le associazioni stesse. Le convenzioni disciplinano e impongono alle associazioni estere obblighi di comportamento ed inoltre disciplinano le modalità organizzative e di *modus* di statistica delle pratiche di qualsiasi natura e attinenti a qualsiasi tipolo-

gia di intervento. Malgrado le condizioni delle associazioni sul piano giuridico siano quelle di associazioni libere locali, le sedi nazionali dei patronati utilizzano una gestione diretta sia sul piano operativo che organizzativo. Tale aspetto è emerso anche negli incontri svolti nelle diverse missioni, evidenziate nel corso della presente relazione. I patronati, inoltre, svolgono attività di consulenza, assistenza e tutela, anche con poteri di rappresentanza, nei confronti dei nostri connazionali per il disbrigo delle pratiche pensionistiche, dalla domanda di pensione alla certificazione di esistenza in vita e alle dichiarazioni reddituali richieste dall'Inps, pratiche il cui corretto espletamento risulta fondamentale per poter continuare a riscuotere regolarmente emolumenti di natura previdenziale.

I patronati, riconosciuti come associazioni senza fini di lucro dal diritto locale, in molti paesi collaborano con le autorità previdenziali locali. Ciò consente loro di interloquire direttamente con quelle autorità per risolvere i problemi più diversi di natura previdenziale che interessano cittadini italiani.

Tuttavia, se si guarda ai principali paesi che hanno una storia di emigrazione paragonabile a quella italiana, non si riscontrano strutture comparabili ai nostri patronati (che siano riconducibili ad attività di natura sindacale o che promanino dal mondo dell'associazionismo del lavoro), e destinatarie di contributi pubblici. In genere l'assistenza in materia di previdenza sociale viene assicurata dai consolati o da associazioni di emigrati ovvero da strutture pubbliche presenti sul territorio nazionale (normalmente emanazione dei Ministeri che seguono le questioni attinenti il lavoro). Solamente la Spagna opera all'estero in tale settore attraverso le «*Consejerias de Empleo e Seguridad Social*» e le «*Secciones de Asuntos laborales*» del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Questi organismi operano in 35 paesi con proprio personale inserito nell'organico delle ambasciate e consolati spagnoli.

Nell'avviare l'indagine il Comitato per le questioni degli italiani all'estero ha ritenuto di dover procedere lungo direttrici parallele (1) avviando un'analisi dei dati forniti dal nostro Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'attività ispettiva; (2) ascoltando in audizione le principali associazioni di patronato che operano all'estero nonché l'Inps sulle tematiche connesse al pagamento delle pensioni; (3) confrontandosi con l'esperienza acquisita dagli uffici consolari nel corso di missioni in Svizzera, Argentina, Brasile e Venezuela; (4) ascoltando testimonianze individuali dalle quali sono emersi taluni elementi di criticità sia [a] nell'attività di vigilanza sia [b] nell'assunzione di responsabilità sia, infine, [c] nel leale rapporto interistituzionale tra Governo e Parlamento; in questo senso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato chiesto di chiarire molti dei dubbi e delle perplessità emerse nel corso dell'indagine.

3. IL FUNZIONAMENTO DEI PATRONATI

3.1 *La legge n. 152 del 2001*

In Italia la disciplina di riferimento per gli istituti di patronato e di assistenza sociale è la legge 30 marzo 2001, n. 152 – «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale», che detta principi e norme per «la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità».

Il ruolo assegnato dalla legge italiana ai patronati è di informare, assistere e tutelare i lavoratori dipendenti e autonomi, i pensionati, i singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato nonché i loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti pubblici e altre fonti normative, ed erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di forme di previdenza complementari o da Stati esteri nei confronti di cittadini italiani.

La Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile delle procedure per la costituzione e il riconoscimento degli istituti; della vigilanza sull'organizzazione e sulle attività degli stessi in Italia e all'estero; della ripartizione delle somme destinate al loro finanziamento. Per il controllo delle sedi estere, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a effettuare le ispezioni necessarie per la verifica dell'organizzazione e dell'attività svolta, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, utilizzando, nella percentuale dello 0,10%, il prelievo di cui all'articolo 13 della succitata legge n. 152/2001.

3.2 *Struttura dei patronati*

La struttura organizzativa degli istituti di patronato è articolata per legge nel seguente modo: sede centrale, sedi provinciali ed (eventualmente) sedi regionali e zonali in Italia, nonché sedi operative all'estero. Le sedi operative all'estero possono avere le caratteristiche delle sedi provinciali e zonali.

3.3 *Finanziamento*

L'articolo 13 della legge n. 152/2001 dispone il finanziamento pubblico per le attività relative al conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie, nonché delle loro forme sostitutive ed integrative, delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigra-

zione. Il finanziamento di queste attività, che sono prestate a titolo gratuito, e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale, si attua mediante il prelevamento di un'aliquota (0,199%) sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrative dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP – fino al 31.12.2011), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) ¹.

Nel 2015 gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di patronato sono stati complessivamente pari a 391.530.227,00 (cap.4331, dati di competenza). (il valore di 438.971.799,00 è valore di cassa).

Per il 2016, le attuali previsioni iniziali, iscritte al capitolo 4331 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ascendono a 314.727.610,00, ovvero, corrispondenti al 72% delle somme impegnate dell'ultimo rendiconto generale dello Stato che, per l'anno 2014, ascendono a 457.955.015,00. Con legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2016, saranno erogate le somme effettivamente affluite all'entrata.

3.4 Il Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato

La stessa legge n. 152/2001, fissandone i criteri, aveva disposto che entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore dovesse essere adottato un regolamento di attuazione per la ripartizione del finanziamento.

Il Regolamento di attuazione è stato emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a distanza di 7 anni, il 10 ottobre 2008 con il decreto ministeriale n. 193 dal titolo «*Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152*».

Il Regolamento dispone che il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale è corrisposto sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione all'estensione e all'efficienza dei servizi offerti degli istituti medesimi.

¹ L'articolo 1, comma 605 della legge di stabilità 2016 ha previsto che gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152/2001 sono ridotti complessivamente e proporzionalmente di 15 milioni di euro. Con effetto dall'esercizio finanziario 2017, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, è stabilita nella misura del 68%, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati nell'anno 2015, l'aliquota di prelevamento è rideterminata nella misura di 0,199%. La percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, dà luogo all'erogazione del relativo acconto (rispetto al finanziamento definitivo) entro il primo trimestre dell'anno solare.

La ripartizione delle somme da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è effettuata in base alle seguenti percentuali:

a) per le attività previste all'articolo 13, comma 1 e che sono ammesse al contributo pubblico:

- in Italia l'80,00 per cento;
- all'estero il 9,90 per cento.

b) per l'organizzazione degli uffici:

- in Italia l'8,00 per cento;
- all'estero il 2,00 per cento.

Nelle Tabelle A (interventi in materia previdenziale), B (attività valutabile ai fini del finanziamento *ex art. 13, L. n. 152/2001* per attività all'estero), C (interventi in materia di danni da lavoro e alla salute) e D (interventi in materia socio-assistenziale) allegate al Regolamento, sono indicati gli interventi di tutela ammessi al contributo pubblico e il punteggio riconosciuto a ciascuno di essi ai fini delle rilevazioni statistiche ².

Per una parte dell'attività di tipo previdenziale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso le circolari n. 5 del 2010 e n. 1 del 2012, ha definito i principi che sovrintendono al riconoscimento degli interventi di patrocinio svolti per nome e per conto dei cittadini emigrati, ai fini del finanziamento:

a) gli atti posti in essere dall'ufficio dell'istituto di patronato all'estero incaricato della trattazione da parte di una sede italiana, allo scopo di ottenere prestazioni autonome a carico di istituti assicuratori esteri sono riconosciuti, ai fini del contributo pubblico, anche se inoltrati dalla stessa attraverso un istituto assicuratore italiano;

b) gli interventi in convenzione internazionale per i quali sia richiesto l'interessamento di una sede di un paese estero, sono riconosciuti alla sede italiana per la parte italiana ed alla sede estera per la parte estera;

c) gli interventi di sedi estere che coinvolgano altre sedi estere, sono riconosciuti ad entrambe le sedi se le stesse hanno contribuito, ciascuna per la parte di propria competenza, alla definizione dell'intervento.

3.5 Statisticazione

Il Regolamento dispone che gli istituti di patronato sono tenuti a tenere (a) appositi registri di apertura e di chiusura delle pratiche riportanti tutta l'attività indicata nelle tabelle; (b) tabelle di riepilogo annuale dei

² All'estero sono equiparabili alle prestazioni socio-assistenziali previste dalle tabelle analoghe prestazioni, non derivanti da contribuzione obbligatoria, per le quali la legislazione dei paesi esteri prevede erogazione in servizi o in beni. Le prestazioni equiparabili a quelle previste nella Tabella D sono individuate in un prospetto allegato alla circolare n. 5 del 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

dati statistici relativi alle pratiche trattate; (c) tabelle statistiche, con i dati relativi alla struttura organizzativa ed all'attività.

Le tabelle statistiche con i dati relativi alla struttura organizzativa e all'attività svolta nell'anno precedente, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto in ordine all'esattezza e veridicità dei dati comunicati devono essere trasmesse al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 aprile di ogni anno, ai fini dei relativi controlli per la successiva ripartizione delle somme destinate al finanziamento.

3.6 Doppia statistica e circolari interpretative

Il Regolamento ha dato origine a molte errate interpretazioni, in particolare sui criteri di finanziamento e sulle modalità di registrazione dell'attività svolta dalle associazioni di patronato all'estero, come rivelavano le numerose circolari emanate sull'argomento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ³.

Vale la pena segnalare che la disciplina vigente non dispone la procedura di duplice statistica per nessuna tipologia di pratica. Le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche nel modello opzionale descritto al precedente punto 3.5 *Statistica*, partono dal presupposto che, solo nel caso in cui una sede italiana chiede, per la trattazione di una pratica in convenzione internazionale, un intervento non sollecitatorio ma strutturale, fornendo regolare delega di patrocinio e lettera di accompagnamento e di affidamento della pratica da parte dell'ufficio italiano, e l'ufficio estero, grazie al proprio intervento, contribuisce alla risoluzione positiva della pratica, solo ed unicamente in questo unico specifico caso l'ufficio estero è tenuto a statisticare questa attività.

La norma di cui all'articolo 3, comma 3, lett. *b)* e *c)*, del Regolamento, secondo cui gli interventi in convenzione internazionale, per i quali sia richiesto l'interessamento di una sede di un paese estero, sono riconosciuti alla sede italiana per la parte italiana ed alla sede estera per la parte estera, è stata erroneamente interpretata nel senso che essa concederebbe un'ampia facoltà di registrare presso la sede estera anche le pratiche relative alla quota di pensione derivante dalla contribuzione in Italia, con conseguente attribuzione impropria del punteggio alla sede estera, in sostituzione o, di frequente, in aggiunta (fenomeno, quest'ultimo, della doppia statistica) al punteggio risultante per le sedi italiane.

La possibilità di avere diverse pratiche per un unico patrocinio ha determinato molte incertezze e confusione tra gli operatori all'estero, come si evince dai verbali d'ispezione esaminati dal Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

³ Elenco circolari:
nn. 21 e 24 del 2009; nn. 10, 11, 15, 21, 26 e 30 del 2010; n. 1/2011; n. 1/2012;
nn. 10 e 23 del 2013; n. 18/2015.

Il punto debole della procedura, che sembra aver condizionato l'attività dei patronati operanti all'estero, consiste nel fatto che le pratiche svolte autonomamente in Italia dagli uffici italiani in maniera diretta nei confronti delle diverse istituzioni straniere, una volta concluse positivamente, vengono trasferite alla sede estera dello stesso patronato per essere statisticate in modo tale da ottenere un maggior contributo dello Stato. Il contributo economico per le diverse pratiche in tabella, svolte da parte delle sedi delle associazioni all'estero risulta maggiore – per diversi motivi di natura ripartitiva – rispetto ad una statisticazione eseguita da un ufficio in Italia (quasi il doppio). Pertanto in assenza di un intervento reale e strutturale da parte di un ufficio all'estero chiamato in causa da un ufficio in Italia, non può sussistere una procedura di duplice statistica nonostante il conseguimento di un risultato a favore del patrocinato.

Si rileva, inoltre, che le disposizioni ministeriali hanno sempre evidenziato l'obbligo di statisticare la pratica nell'anno solare in cui è stato raggiunto un risultato per il patrocinato. La statisticazione non può essere riproposta contemporaneamente in più anni solari o in un anno solare differente da quello della reale trattazione. Una dinamica che invece risulta essere stata attuata erroneamente da alcuni uffici di patronati.

In un incontro con il presidente Micheloni, a Berlino nel gennaio del 2015, il presidente e il vice presidente dell'INCA Germania, riferendo che era in atto una discussione tra INCA Germania e ente nazionale, hanno espresso la necessità di chiarire se era giusto inserire nei punteggi delle sedi estere – nel caso specifico la Germania – pratiche inviate dalla sede nazionale sulle quali le sedi estere non avevano svolto nessun intervento e spesso pratiche anche incomplete. Il tema è stato oggetto di una controversia tra INCA nazionale e presidenza INCA Germania, della quale si è occupata anche la giustizia tedesca.

3.7 Mandato

Il Regolamento dà altresì indicazioni di dettaglio sulla documentazione che serve a dimostrare l'assunzione di patrocinio, nonché gli atti idonei a comprovare l'avvenuta definizione positiva da parte dell'amministrazione competente ⁴

⁴ Il mandato, rilasciato da parte del richiedente il patrocinio e notificato dal patronato all'amministrazione erogatrice della prestazione, deve contenere, pena il mancato riconoscimento della relativa pratica ai fini dell'inserimento in statistica:

- indicazione della sede che riceve il mandato;
- espressa indicazione del mandatario;
- data e oggetto del mandato;
- indicazione della sede del patronato delegata a trattare la pratica e quindi abilitata a inserirla in statistica;
- esplicite dichiarazioni sulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003;
- firma leggibile del mandante e dell'operatore autorizzato dall'istituto a riceverlo.

Una copia del mandato rilasciato a una sede di patronato operante in uno stato estero deve essere conservata in lingua italiana. Inoltre, qualora la prestazione richiesta preveda l'interessamento di enti di diversi paesi esteri e l'intervento di uffici esteri di patronato ubicati in diversi paesi esteri, devono essere raccolti, su un unico modello da far sottoscrivere in modelli distinti, tanti mandati quanti sono le istituzioni estere interessate (in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale n. 193/2008).

Come emerge dai verbali d'ispezione una delle principali motivazioni per il mancato riconoscimento delle attività è causata da mandati inesatti, incompleti o inesistenti.

3.8 *Le riforme previste dalla legge di stabilità del 2015*

Da ultimo occorre rilevare che l'articolo 1, commi 309-312, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*», emendando l'articolo 10 della legge n. 152/2001 che disciplina le attività diverse dei patronati, ha allargato il campo di attività dei patronati stessi anche in relazione alla loro attività all'estero.

In particolare è stata introdotta la possibilità che gli istituti di patronato possano svolgere, in favore di soggetti privati e pubblici, senza fini di lucro, in Italia e all'estero, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia, e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza del lavoro. Il decreto ministeriale 16 settembre 2015 disciplina lo schema di convenzione per l'esercizio di tali attività.

Le suddette materie possono essere svolte dagli istituti di patronato anche in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea, attraverso apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate.

Con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico, in favore dei medesimi soggetti pubblici e privati di cui sopra, gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze con il contributo all'erogazione del servizio.

Il decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 28 settembre 2015 indica lo schema di convenzione.

Gli istituti di patronato possono altresì svolgere attività d'informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – gratuitamente – nei confronti dei lavoratori e – con apposite tariffe – nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati sulla base di apposite convenzioni.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015 individua le modalità e i criteri secondo i quali devono essere stipulate le convenzioni.

Infine il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015 ha individuato le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001, per le quali è ammesso il pagamento, a favore dell'istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari di un contributo per l'erogazione del servizio.

Le prestazioni sono quelle indicate nelle Tabelle A, B, C a punteggio zero. L'importo del contributo non può essere superiore a 24 euro. Lo stesso decreto dispone che gli istituti di patronato possono svolgere attività di intermediazione in materia di lavoro mediante la raccolta di *curricula* dei lavoratori; la preselezione e costituzione di relative banche dati; la promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; l'effettuazione su richiesta del committente di tutte le comunicazioni conseguenti le assunzioni avvenute a seguito delle attività di intermediazione, orientamento professionale, a progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo.

La legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità) ha inoltre modificato l'articolo 14 della legge n. 152/2001 sugli adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale prevedendo uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatto secondo le disposizioni del codice civile e comprendente le attività svolte all'estero. La disposizione ancora non ha avuto attuazione.

3.9 Relazioni al Parlamento

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve trasmettere al Parlamento una relazione, entro il mese di dicembre di ogni anno, sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi.

Dal marzo del 2001 sono state presentate dieci relazioni al Parlamento con la seguente cadenza:

- 27 maggio 2003 per il periodo maggio 2001- maggio 2003
- 25 marzo 2005 per il periodo giugno 2003 – dicembre 2004
- 27 aprile 2006 per l'anno 2005
- 18 giugno 2007 per l'anno 2006
- 23 giugno 2008 per l'anno 2007
- 29 giugno 2009 per l'anno 2008
- 29 ottobre 2012 per gli anni 2009 e 2010
- 28 gennaio 2015 per l'anno 2011
- 16 febbraio 2016 per gli anni 2012 e 2013
- 10 marzo 2016 per l'anno 2014.

Le relazioni fino all'anno 2011 danno indicazioni e forniscono considerazioni in merito all'attività ispettiva delle sedi estere ed evidenziano molte delle criticità riscontrate anche nei verbali di ispezione, vale a dire:

- mandati inesatti o assenti,
- registrazione di attività inerenti agli anni precedenti,
- pratiche intestate ad individui non cittadini italiani, o residenti in paese diverso da quello ispezionato,
- pratiche non finanziabili.

In tutti gli anni, e fino al 2008, le relazioni mettono inoltre in rilievo l'errata registrazione dell'attività di accertamento dei redditi dei connazionali all'estero che in quegli anni non rientravano tra le attività che davano diritto al punteggio.

3.10 I collaboratori volontari

Alcuni Patronati, sia in Italia che all'estero, usano legittimare all'accesso alle banche dati degli enti previdenziali, non solo gli operatori di patronato, ma anche i loro collaboratori volontari, figure previste dall'articolo 6, punto 2 della legge n. 152/2001. Questo con enormi rischi non solo per la *privacy* delle persone, ma per il possibile «mercimonio» dei dati e degli accessi stessi, in considerazione del rilevante interesse e valore commerciale delle informazioni contenute in dette banche dati.

Anche in questo caso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è inadempiente dal momento che l'articolo 116 del D. Lgs n. 196/2003 stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emani un proprio decreto con il quale regoli le modalità di accesso alle banche dati degli enti previdenziali.

Oggi, sono gli enti previdenziali ad attribuire direttamente le *password* ai richiedenti (il rapporto è diretto). Vi è solo l'obbligo per le direzioni territoriali del lavoro di comunicare gli elenchi degli operatori e dei collaboratori di patronato a tali enti, che poi assegnano le *password*, senza ulteriori controlli.

Sull'argomento, sono intervenute ultimamente due sentenze (Tar Trieste e Tar Lazio), promosse da INCA e ITAL contro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che hanno dato una interpretazione estensiva dell'utilizzo degli accessi, annullando quanto riportato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'interno del «Vademecum per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli istituti di patronato e di assistenza sociale» nella parte in cui ribadiva che «ai suddetti collaboratori non può essere consentito l'accesso alle banche dati degli enti previdenziali, di esclusiva competenza degli operatori di patronato».

3.11 Attività di vigilanza e ispezioni

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al quale, entro il 30 aprile di ogni anno, devono comunicare i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

Per l'attività di vigilanza viene utilizzato lo 0,10% del fondo patronati.

Le verifiche annuali sugli istituti di patronato, di cui all'articolo 15 della legge n. 152/2001, devono svolgersi secondo le direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (v. art. 10 del decreto ministeriale n. 193/2008).

Tali verifiche devono essere in particolare espletate come segue:

- in Italia, dai competenti Servizi ispezione delle Direzioni territoriali del lavoro;
- all'estero dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio personale particolarmente competente.

Il verbale degli accertamenti ispettivi è rilasciato in copia alla sede del patronato ispezionata e contiene:

- il punteggio di attività riconosciuto;
- il giudizio sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del punteggio organizzativo previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale n. 193/2008.

Nel verbale di ispezione devono inoltre essere riportate le eventuali «controdeduzioni» riguardanti motivi di disaccordo sui risultati della visita ispettiva, sottoscritte dal responsabile della sede dell'istituto di patronato ispezionata o dal direttore provinciale.

Per quanto riguarda in particolare le ispezioni svolte all'estero, nell'ipotesi in cui, a seguito di una ispezione presso una sede di un istituto di patronato operante in uno stato estero, vengano accertate irregolarità nella rilevazione degli interventi, la riduzione del punteggio che si riferisce all'attività della sede stessa è estesa, in misura proporzionale sullo stesso gruppo di attività per le quali è stata rilevata l'irregolarità, a tutte le sedi del medesimo istituto di patronato operanti in detto stato. Nelle confederazioni di stati tale riduzione si estende alle sedi operanti in tutti gli stati della confederazione.

3.12 Ispezioni e controllo: anni 2008-2012

Ai fini dell'indagine è stata richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la seguente documentazione:

- verbali originali degli ultimi cinque anni delle ispezioni effettuate;
- dati relativi alle attività all'estero dei patronati;

- dati relativi alla localizzazione all'estero dei patronati;
- elenco delle associazioni all'estero utilizzate dai patronati;
- circolari e direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai patronati all'estero.

La documentazione è stata richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 5 novembre 2014, sollecitata più volte è giunta in Senato il 28 gennaio 2015, e solo dopo un ulteriore sollecito rivolto direttamente al ministro Poletti il 12 gennaio 2015.

I documenti inviati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali comprendono i verbali delle ispezioni effettuate negli anni dal 2008 al 2011 (le ispezioni per l'anno 2012 sono state programmate nel 2015 per mancanza di fondi), i dati relativi all'attività svolta e alla localizzazione delle sedi all'estero, le circolari e le direttive relative all'attività e all'organizzazione di patronati all'estero. Tra i documenti richiesti non è arrivato l'elenco delle associazioni all'estero utilizzate dai patronati con la giustificazione che i dati in possesso del Ministero non sono esaustivi e si riferiscono a situazioni risalenti nel tempo.

Di seguito l'elenco delle ispezioni effettuate tra il 2008 e il 2012:

- tra il 2009 e il 2010 (riferite ad attività svolte nel 2008): Austria, Belgio, Canada, Cile, Francia, Germania, Inghilterra, Svizzera, Uruguay, USA;
- nel 2011 (riferite ad attività svolte nel 2009): Belgio, Brasile, Inghilterra, Svizzera;
- nel 2012 (riferite ad attività svolte nel 2010): Argentina, Austria, Francia, Germania, Spagna;
- nel 2013 (riferite ad attività svolte nel 2011): Canada, Inghilterra, Olanda, Svizzera, USA.

Una sintesi dei documenti analizzati viene riportata in allegato.

In generale va rilevato:

- a) paesi ad alta emigrazione come l'Argentina o il Brasile sono stati oggetto di un'unica ispezione in cinque anni;
- b) appare particolarmente farraginoso il coordinamento tra sistema ispettivo, riferito ad attività svolte due anni prima, il sistema dei finanziamenti in acconto, l'applicazione delle sanzioni e saldo dei finanziamenti dopo le dovute verifiche da parte del Ministero.

Per quanto riguarda invece l'analisi dei verbali di ispezione in sintesi emerge quanto segue:

- a) ad eccezione di due casi, tutte le ispezioni effettuate nei cinque anni di riferimento hanno comportato una riduzione di punteggio dichiarato dalle associazioni, in molti casi la riduzione è stata decisamente consistente;
- b) le motivazioni hanno riguardato prevalentemente pratiche con mandato di patrocinio irregolare o prive di mandato di patrocinio o con

documentazione carente o addirittura assente; non statisticabili perché relative a tematiche non previste; ovvero non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi; nonché pratiche non reperite, duplicate con diverso codice, pratiche senza esito. Al riguardo occorre sottolineare che questo dato si somma a quanto indicato nelle relazioni al Parlamento tra il 2001 e il 2008;

c) in generale sull'attività di ispezione, si deve rilevare che l'esposizione dei verbali redatti dagli ispettori non sempre consente una facile lettura dei risultati e che le formule di classificazione delle irregolarità mancano per lo più di uniformità.

Dall'analisi dei dati che riportano l'attività svolta dalle diverse sedi all'estero dopo la verifica effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali emerge quanto segue:

a) solo nei paesi dove hanno avuto luogo delle ispezioni si riscontra una differenza tra i dati comunicati dal patronato e quelli verificati dal Ministero. Negli altri paesi apparentemente i dati comunicati e riscontrati sono uguali;

b) nel 2009 si registra per tutti i patronati un considerevole aumento delle attività (maggiore del 30%) delle pratiche e dei punti statistici. Dopo questa data le attività dichiarate si assestano al livello più alto in contrasto con la tendenza negativa dei pagamenti delle pensioni all'estero che dal 2011 sono in costante flessione, arrivando a segnare -30% in Argentina;

c) sembra difficile verificare quali siano le conseguenze per un'associazione di patronato quando non superi l'ispezione. Per molti l'esempio della sede ACAI a New York che nel 2011 non ha superato l'ispezione poiché non possedeva le caratteristiche di una unità operativa autonoma e non aveva raggiunto il punteggio minimo previsto per le attività. Sappiamo che dal 2012 non ci sono state più ispezioni, tuttavia i verbali di collocazione per il 2012 (che riportano l'attività svolta dalle diverse sedi all'estero dopo la verifica effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) riconoscono alla stessa sede ACAI un punteggio addirittura superiore a quello riscontrato dagli uffici per il 2011;

d) nei fatti l'autocertificazione dell'attività svolta all'estero dei patronati può determinare che punteggi, anche molto significativi nei numeri, tolti in sede d'ispezione siano di nuovo attribuiti l'anno successivo senza che alcuno possa aver verificato la veridicità dei dati. Anche qui un esempio per molti: alla sede INCA a Montreal – in Canada nel 2011 – dopo una ispezione vengono tolti 4046 punti; il verbale di collocazione nel 2011, conseguentemente, riporta 10.008 punti, dichiarati dal patronato e 5.961 punti, riscontrati dal Ministero; i verbali di collocazione dell'anno successivo riportano 10.278 punti, dichiarati dal patronato e 10.278, riscontrati dal Ministero.

Si ritiene opportuno segnalare che taluni casi evidenziati nel presente paragrafo meritino un ulteriore approfondimento in ragione della delica-

tezza degli elementi emersi. Casi come quello dell'INCA di Montreal avrebbero bisogno di ulteriori accertamenti poiché indicano una recidiva ed un continuo abuso della statisticazione, in quanto le ispezioni sono troppo diluite nel tempo e non danno seguito a provvedimenti giudiziari.

4. AUDIZIONI

4.1 *Patronati cipas, copas, enasco, epasa, ce.pa., acli, inas, inca, ital*

Nel corso di due sedute distinte, sono stati ascoltati i rappresentanti dei patronati CIPAS, COPAS, ENASCO, EPASA, l'11 novembre 2014, e i rappresentanti dei patronati CE.PA., ACLI, INAS, INCA, ITAL, il 13 novembre 2014, i quali hanno rappresentato posizioni complessivamente omogenee, di cui segue una sintesi:

– oltre all'attività prevista dalla normativa, negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento dei servizi erogati dai patronati all'estero per attività, essenziali sia al cittadino sia alle istituzioni dello Stato, non ufficialmente riconosciute nelle tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base alle quali è attribuito il punteggio utile al finanziamento;

– le attività previste dalle tabelle di cui al Regolamento del 2008, non indicano l'effettivo lavoro svolto dai patronati. L'INCA ha riferito che, rispetto alle attività esplicitamente riconosciute in tabella, oltre il 60% di pratiche aperte e lavorate negli uffici all'estero non è finanziato: si tratta di prestazioni gratuite senza alcun rimborso dal fondo patronati;

– questa situazione è stata determinata da (a) un quadro normativo internazionale più ampio e complesso, (b) dalla nuova emigrazione che richiede una diversa tutela e (c) dalla contrazione della rete consolare;

– è difficile quantificare i dati della nuova emigrazione: sebbene gli iscritti all'AIRE aumentino costantemente, essi non riflettono il dato reale dell'emigrazione soprattutto per quanto riguarda i più giovani, i quali, non avendo pianificato un trasferimento definitivo, tendono a non iscriversi. Diversi indicatori vanno nel senso che oggi gli italiani all'estero non iscritti all'AIRE sono più di quelli iscritti;

– i bisogni e le domande poste dalla nuova emigrazione sono complessi ed il più delle volte non corrispondono a quanto tradizionalmente previsto e quindi inserito nelle tabelle previste dal Regolamento. Si tratta, innanzitutto, di quesiti relativi al diritto di accesso, permanenza e cittadinanza nel paese di immigrazione, alle regole dei mercati del lavoro, al funzionamento e all'accesso ai sistemi di protezione sociale, nonché – soprattutto – alla possibile esportabilità dei diritti acquisiti da un paese all'altro (disoccupazione, maternità, infortuni e malattie...);

– è difficile per una persona che emigra in un altro paese, senza un'adeguata conoscenza del paese di destinazione e della lingua, e non in possesso di una qualifica professionale certificata, inserirsi in un nuovo contesto ed è, quindi, alta la probabilità che possa rivolgersi ad agenzie a pa-

gamento che spesso millantano contatti inesistenti. L'attività di consulenza offerta dalle associazioni di patronato ha costi di gestione molto alti e non riceve risorse da parte dello Stato italiano;

– nell'ambito delle attività non finanziate c'è la certificazione annuale dell'esistenza in vita che ogni anno coinvolge più di 360.000 pensionati i quali si rivolgono al patronato per essere assistiti sia nel momento della presentazione della certificazione sia nel momento in cui – incorsi in un ritardo o in un errore della banca erogatrice – si vedono sospendere il pagamento della pensione. Si tratta, in questo caso, di una procedura che per sua natura impegna doppiamente gli operatori dei patronati: nel rapporto tra pensionato e banca e nel rapporto tra pensionato ed enti e istituzioni locali che ne accertino l'esistenza in vita;

– la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche ha avuto un impatto maggiore all'estero, soprattutto con riguardo alle pratiche di ricongiungimento contributivo e previdenziale degli anziani emigrati. In questi anni i patronati all'estero hanno dovuto sviluppare molte competenze sui sistemi di assistenza locale e nazionale, arrivando ad essere dei veri operatori nel settore con un impatto positivo sulla coesione sociale e contribuendo a preservare il legame tra i cittadini e le istituzioni del paese di origine;

– la contrazione della rete consolare ha provocato una riduzione a volte drastica dei servizi offerti ai cittadini senza che vi sia stata una parallela riduzione della domanda. Soprattutto nelle aree di grandi dimensioni gli uffici di patronato hanno svolto un ruolo di supplenza per servizi non strettamente previdenziali come il rilascio della carta d'identità per gli anziani e i portatori di *handicap* o il rinnovo del passaporto;

– occorre ripensare la figura tipica dell'operatore di patronato e individuare una filiera di competenze che consenta alle collettività all'estero di utilizzare pienamente la rete capillare dei patronati, attuando l'articolo 11 della legge n. 152/2001.

L'articolo 11 della legge n. 152/2001 prevede che sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza dei predetti autori.

L'attuazione di questa norma è stata molto spesso sollecitata dai patronati. Al riguardo si rileva che il Comitato per le questioni degli italiani all'estero ha potuto constatare nel corso dei sopralluoghi in America Latina e in Svizzera lo scorso febbraio 2015 l'esistenza di buoni rapporti tra la rete consolare e i patronati. Le informazioni ricevute dagli uffici consolari sono nel senso di una buona e proficua collaborazione tra consolati e associazioni di patronato e le pagine web dei consolati italiani spesso riportano i riferimenti ai patronati locali.

4.2 Inps - Direzione centrale Convenzioni internazionali e Comunitarie

Il 18 novembre 2014 sono intervenuti in audizione il dottor Giuseppe Conte, direttore centrale convenzioni internazionali e comunitarie dell'Inps e il dottor Salvatore Ponticelli, direttore centrale vicario convenzioni internazionali e comunitarie del medesimo Istituto.

Nell'Unione europea e nello spazio economico europeo la tutela sociale dei lavoratori italiani all'estero è assicurata dai regolamenti comunitari, mentre nei paesi di maggiore emigrazione è assicurata attraverso convenzioni bilaterali.

Attualmente sono in vigore accordi con Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Canada-Quebec, Israele, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Messico, Principato di Monaco, Repubblica di Capoverde, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Santa Sede, Stati Uniti d'America, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.

Le Convenzioni sono incentrate sulla tutela pensionistica per vecchiaia, invalidità o morte. Ogni Stato liquida le proprie pensioni secondo le leggi nazionali, e le convenzioni tutelano il pensionato che non ha i requisiti per avere una pensione autonoma in uno o in tutti gli Stati in cui ha lavorato.

Le convenzioni bilaterali prevedono la possibilità di sommare i periodi assicurati in Italia e quelli nello stato convenzionato; di ricevere il pagamento della pensione nel paese in cui si risiede; di beneficiare della parità di trattamento con i cittadini del paese in cui si presta attività lavorativa.

La domanda di pensione viene presentata all'ente di previdenza nello stato in cui si risiede o in quello in cui si è lavorato ed è l'istituzione del paese che l'ha ricevuta che segnala all'ente pensionistico dell'altro paese

la richiesta presentata dal lavoratore. I moduli di richiesta sono sempre bilingue.

L'Inps gestisce le pensioni, gli assegni familiari, l'indennità di disoccupazione e di malattia spettanti alla generalità dei lavoratori dipendenti e autonomi ed agli assicurati presso i fondi speciali gestiti dall'Istituto.

L'analisi effettuata dall'Inps sulle pensioni pagate all'estero tra il 2010 e il 2014 rileva che la pensione internazionale non è più solo quella legata all'emigrato ma è spesso il risultato di più esperienze lavorative svolte in diversi paesi e che il numero delle pensioni erogate dal 2011 è andato progressivamente diminuendo sia per le norme più restrittive in materia di pensionamento sia per le campagne di accertamento dell'esistenza in vita che hanno portato alla sospensione di oltre 24.460 posizioni.

In America settentrionale e meridionale e in Australia il numero delle pensioni è in costante diminuzione, mentre in Asia, Africa e America centrale si assiste (anche se con numeri molto bassi) ad un *trend* in aumento. Nella fascia di età tra i 60 e i 64 anni si è creata un'inversione di tendenza: il 73% dei pensionati residenti all'estero si concentra in Europa, a testimonianza che le ultime generazioni hanno orientato le scelte professionali principalmente nel nostro continente.

Infine negli ultimi anni si è sviluppato il fenomeno della fuga dei pensionati che disponendo di un reddito medio alto sfruttano la propria esperienza professionale e i vantaggi fiscali emigrando in altri paesi più favorevoli rispetto all'Italia.

Per quanto riguarda l'attività svolta all'estero l'Inps paga oltre il 96% delle pensioni italiane: a gennaio 2014 erano in essere – in regime di convenzione – 793.432 pensioni con un importo medio mensile di 368,93 euro; la maggior parte è costituita dalle pensioni di vecchiaia/anzianità anticipata (543.922 con un importo medio di 433,53 euro). Il 57% delle pensioni in regime internazionale è liquidato secondo la normativa comunitaria. Le pensioni pagate nel 2014 sono 358.210⁵ in circa 150 paesi: Canada (55.798), Australia (45.120), Francia (44.842), Germania (42.438), USA (38.037), Argentina (28.179), Svizzera (27.454), Belgio (14.770), Gran Bretagna (10.312). A livello continentale i pagamenti sono concentrati in Europa, dove a gennaio 2014 sono stati eseguiti 170.374 pagamenti pari al 48% del totale, mentre in America settentrionale i pagamenti sono stati 94.123 (26%), in Oceania 45.172 (13%), in America meridionale 43.883 (12%). Nel corso dell'anno 2013 sono stati erogati all'estero trattamenti a carico delle gestioni private e pubbliche per un importo complessivo di € 1.009.658.539.

Per accedere all'erogazione della pensione (ed in generale alle prestazioni collegate al reddito, quali l'integrazione al minimo, maggiorazioni sociali, trattamenti di famiglia, reversibilità, assegnazione di alloggi pubblici, ecc.) il cittadino residente all'estero (come del resto ogni altro citta-

⁵ Un pagamento può accorpere più trattamenti pensionistici.

dino italiano che riceve prestazioni previdenziali dall'Inps) deve comunicare la sua presente situazione reddituale (RED/EST) e dimostrare di essere ancora in vita ⁶.

Per quanto riguarda la situazione reddituale, in alcuni casi sono necessarie certificazioni rilasciate dagli organismi esteri, mentre in altri casi può essere sufficiente l'autocertificazione. Le autocertificazioni debbono essere rese all'autorità consolare italiana o ad uno degli istituti di patronato di cui alla legge n. 152/2001. I patronati del lavoro in molti Stati svolgono una attività formale di certificazione mentre in altri si limitano ad istradare gli utenti nell'*iter* burocratico per la certificazione. L'Inps ha predisposto un'applicazione informatica che consente ai consolati ed ai patronati di trasmettere *on-line* le dichiarazioni reddituali dei pensionati. Tale sistema dà al pensionato la sicurezza del buon esito della dichiarazione, in quanto, dopo l'invio del *file* da parte del patronato o del consolato, viene rilasciata un'attestazione di ricezione da parte dei sistemi informatici dell'Istituto. Dal 2014 l'Inps, contando sulla capacità comunicativa dei patronati all'estero, non invia più il modulo RED/EST a casa dei pensionati.

Dal 2013 per le dichiarazioni reddituali si è aggiunta la necessità di estrazione del Certificato unico dei redditi, inserito in Tabella A come voce per la quale sono accreditati 0,25 punti di invio telematico.

A livello comunitario l'Inps partecipa alla creazione della nuova modalità di scambio di dati tra gli enti previdenziali dei Paesi membri: il sistema europeo EESSI (*Electronic Exchange Social Security Information* – Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale) consentirà di trasmettere tutte le comunicazioni riguardanti la sicurezza sociale in documenti strutturati. Al progetto EESSI sono abbinate molteplici iniziative finalizzate a realizzare strumenti informatici, procedure e documenti elettronici strutturati per migliorare l'efficienza e l'efficacia delle modalità operative di attuazione della normativa internazionale. In quest'ambito vanno segnalati significativi progetti di scambi informativi fra Inps ed istituzioni previdenziali tedesche per l'implementazione di applicazioni informatiche che consentono lo scambio telematico di domande di pensione e i dati istruttori, e con enti previdenziali australiani per lo scambio telematico di informazioni relative al decesso dei pensionati. È inoltre in corso di avanzata definizione un accordo con l'Ufficio centrale

⁶ Come rilevato dai dati Inps, a partire dall'anno 2014, al fine di evitare possibili disagi per i pensionati derivanti dallo sfasamento dei tempi della verifica di esistenza in vita e di quella reddituale, l'inizio della procedura di accertamento reddituale è stato anticipato in modo tale da farlo coincidere con la campagna annuale di rilevazione dell'esistenza in vita. Per assicurare la contestualità delle verifiche, è stata resa disponibile ai patronati la procedura per l'acquisizione dei dati reddituali nella prima decade del mese di febbraio; in questo modo, si sono create le condizioni affinché, in occasione degli accessi dei pensionati agli uffici di patronato per avere assistenza per la compilazione dell'attestazione di esistenza in vita, fosse possibile procedere anche alla compilazione e trasmissione della dichiarazione reddituale RED/EST o pianificare un successivo appuntamento per l'ordinata gestione anche di questo adempimento.

di compensazione svizzero e sono stati avviati negoziati con Argentina, Brasile, Regno Unito, Uruguay e USA ⁷.

4.3 CASO INCA-CGIL: Audizione del Segretario Generale della CGIL

Zurigo, incontro con il Comitato difesa famiglie

Il Comitato per le questioni degli italiani all'estero nell'ambito di una missione in Svizzera ha incontrato a Zurigo, in data 8 febbraio 2015, alcuni pensionati residenti in Svizzera, vittime di una truffa sulle pensioni svizzere, e il «Comitato difesa famiglie» costituitosi per la loro tutela.

I fatti, accertati dalle autorità federali svizzere, si sono svolti prevalentemente tra gli anni 2001 e 2009, quando il direttore del patronato INCA-CGIL di Zurigo, Antonio Giacchetta, falsificando i timbri del consolato italiano si è fatto versare, su un conto a lui intestato e con il riferimento INCA, l'intero capitale pensionistico complementare dei pensionati che avevano dato mandato al patronato per il disbrigo delle pratiche di pensione.

Quando nel 2013 il Tribunale federale svizzero ha definito il diritto al risarcimento per i pensionati e ribadito la responsabilità in solido del patronato INCA-CGIL di Zurigo, la sede nazionale dell'INCA-CGIL ha dichiarato fallimento e ha chiuso la sede di Zurigo. Il «Comitato difesa famiglie» ha fatto ricorso al Tribunale federale di Zurigo per la sospensione del fallimento e l'estensione del processo di esecuzione all'INCA-CGIL in Italia, richiesta respinta con la motivazione che l'esecuzione in Italia, con esito incerto, avrebbe richiesto un processo con costi enormi per la Svizzera.

Il 15 settembre 2015 il Tribunale distrettuale di Zurigo ha emesso una sentenza a nove anni di detenzione nei confronti di Antonio Giacchetta, riconosciuto colpevole di aver sottratto a 76 connazionali 12 milioni di franchi. Il tribunale zurighese ha seguito fino in fondo le richieste della pubblica accusa e lo ha riconosciuto colpevole di truffa per mestiere, appropriazione indebita e ripetuta falsità in documenti, per un totale di 300 casi. I giudici hanno ordinato la carcerazione di sicurezza in considerazione dell'entità della pena e del rischio di fuga. In base alla sentenza, Giacchetta dovrà rimborsare i soldi sottratti ai suoi connazionali e una volta scontata la pena dovrà lasciare la Svizzera.

⁷ Secondo quanto affermato dall'Inps questi accordi per lo scambio elettronico dei dati relativi ai decessi una volta conclusi semplificheranno notevolmente le pratiche relative ai certificati di esistenza in vita.

Audizione del Segretario Generale della CGIL

In seguito alle testimonianze raccolte dai pensionati in Svizzera, per individuare metodi e soluzioni che impediscano il ripetersi di simili truffe, tutelino le aspettative di una serena vecchiaia e con l'obiettivo di salvaguardare l'immagine e il ruolo svolto dalle associazioni di patronato a favore dei cittadini italiani residenti all'estero, il Comitato per le questioni degli italiani all'estero – il 24 marzo 2015 – ha ascoltato in audizione il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso.

Prendendo atto della condanna del Tribunale federale di Zurigo il presidente del Comitato per le questioni degli italiani all'estero ha rivolto dei quesiti al Segretario generale circa della CGIL l'opportunità di dichiarare il fallimento dell'INCA-Zurigo data la contestuale apertura di nuove sedi in Svizzera, nonché circa il ruolo che la sede nazionale dell'INCA-CGIL riveste nei confronti delle associazioni all'estero e riguardo le possibilità di individuare un accordo extragiudiziale per il risarcimento delle vittime.

In premessa il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, ha sostenuto di non comprendere la motivazione dell'audizione e ha messo in evidenza l'estraneità della CGIL rispetto alla vicenda, poiché la responsabilità del sindacato con riferimento alle associazioni di patronato in Italia e all'estero è indiretta. Infatti, la CGIL è solo ente promotore, in quanto la struttura dei patronati si costruisce attraverso le associazioni locali che hanno un rapporto di attività in convenzione con il patronato nazionale.

Ha quindi riferito che in relazione alla delicatezza del caso, l'INCA nazionale si è interessata alla vicenda dopo una formale denuncia da parte del consolato italiano a Zurigo. Avendo immediatamente accertato che il dirigente locale operava autonomamente, al di fuori delle procedure e usando conti correnti a lui intestati – su cui versava pensioni di casse private svizzere – che nulla avevano a che fare con le pensioni pubbliche erogate dall'Inps, la sede nazionale dell'INCA si è adoperata consigliando alle vittime della truffa un'azione di rivalsa nei confronti delle casse svizzere. Alcuni dei pensionati che hanno accolto questi suggerimenti sono riusciti ad ottenere un risarcimento.

Il segretario generale Camusso, ricordando il principio della responsabilità individuale in caso di truffa, ha sostenuto che gli atti in questione non sono mai passati dagli uffici dell'INCA di Zurigo né da quelli dell'associazione svizzera trattandosi di attività svolta attraverso relazioni personali tra il signor Giacchetta, le vittime e le casse svizzere. Ha quindi ricordato che tra il 2002 e il 2012 sono state regolarmente svolte ispezioni sia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia dall'INCA nazionale.

Riferendo che, su iniziativa della stessa comunità di italiani residenti, sono state ricostituite associazioni dell'INCA a Berna, Basilea e Bellinzona, ha concluso affermando l'impossibilità ad assumersi, a tutela del sindacato e dell'INCA nazionale, responsabilità per attività non svolte. Si è da ultimo impegnata a verificare se esistano i termini di legge per

ricorrere contro le casse svizzere ribadendo la sua disponibilità ad aiutare le vittime.

4.4 Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali

Il 13 maggio 2015 il sottosegretario Luigi Bobba è intervenuto in audizione in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Prendendo avvio dall'esame dei verbali d'ispezione relativi ai patronati all'estero tra il 2008 e il 2012, dalle audizioni svolte con le associazioni di patronato in Italia e nel corso delle missioni in Svizzera, Argentina, Brasile e Venezuela, il presidente Micheloni ha ritenuto doveroso sottoporre all'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le criticità emerse ed ha formulato quesiti specifici volti a individuare interventi normativi che garantiscano un'azione efficace dei patronati all'estero.

Negli ultimi anni i patronati hanno svolto un crescente ruolo di supplenza rispetto alla rete consolare e modificato gran parte della loro attività nel settore previdenziale, fornendo anche servizi non finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sono state però riscontrate la pratica errata o dolosa della doppia «*statisticazione*» – che consente alle associazioni di patronato di raggiungere punteggi di attività non corrispondenti al vero – e la prassi di attivarsi a favore di trattamenti pensionistici interamente a carico degli enti previdenziali esteri. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono stati chiesti chiarimenti al riguardo e se nell'attività di vigilanza sono incrociati i dati dell'Inps con quelli ricevuti dai patronati, e quando sarà operativo il portale dei patronati.

Avendo riscontrato che le ispezioni all'estero sono insufficienti per qualità e quantità – dal 2008 ad oggi si sono svolte solamente in 10 paesi – si è chiesto quali siano i provvedimenti allo studio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per rendere efficace l'attività ispettiva.

In merito alle associazioni all'estero e al rapporto con i loro dipendenti sono state richieste informazioni sull'attività di vigilanza svolta dal Ministero, su come vengono suddivise le risorse finanziarie destinate ai singoli patronati tra sedi estere e nazionali e se esiste una forma di controllo sui dipendenti in possesso della *password* che consente l'accesso alle banche dati degli enti previdenziali, *password* che dovrebbe essere data solo a chi ha un rapporto di lavoro dipendente con l'associazione estera.

In riferimento poi al notevole incremento registrato negli ultimi anni dei servizi erogati dai patronati all'estero per attività non riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali come finanziabili, si è domandato se sia intenzione del Ministero modificare le tabelle delle voci da finanziare anche per evidenziare le numerose attività svolte dai patronati e rivolte alla nuova emigrazione sia in Italia che all'estero.

Riferendosi al caso INCA-CGIL di Zurigo è stato chiesto al rappresentante del Governo quale sia stato il ruolo di vigilanza svolto dal Mini-

stero in questa circostanza, quali provvedimenti siano stati assunti affinché vicende analoghe non abbiano a ripetersi, e se il Ministero stia valutando di predisporre un codice deontologico di operatore di patronato che possa costituire una garanzia a tutela degli utenti.

In replica il sottosegretario Bobba, sostenendo l'impossibilità di fornire una immediata risposta a questi quesiti, si è dichiarato disponibile ad inviare una risposta scritta e ad incontrare nuovamente il Comitato per le questioni degli italiani all'estero. Sul tema delle ispezioni ha riferito che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stava elaborando un *vademecum* volto a dare indicazioni uniformi e metodologie univoche per l'attività d'ispezione, *vademecum* che è stato pubblicato, successivamente all'audizione, il 4 agosto 2015.

In relazione alla truffa accaduta a Zurigo, relativamente alla situazione dei pensionati vittime di comportamenti truffaldini, ha informato il Comitato di aver programmato una serie di ispezioni in Svizzera, da svolgere entro la fine del mese di maggio 2015, e seguite da altre in Germania, queste ultime decise in seguito alla denuncia da parte del patronato di presunte irregolarità operate dalla presidenza dell'associazione INCA in Germania.

5. MISSIONI

5.1 Argentina

I senatori Claudio Micheloni, Giuseppe Pagano, Claudio Zin e Fausto Guilherme Longo, Presidente e membri del Comitato per le questioni degli italiani all'estero, insieme alla senatrice Michela Montevecchi membro della Commissione istruzione pubblica, beni culturali, si sono recati, dal 22 febbraio al 1° marzo 2015, in Argentina (Buenos Aires), Brasile (San Paolo), e Venezuela (Caracas) nell'ambito delle indagini conoscitive sulle associazioni all'estero dei patronati del lavoro e sulla diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo.

In Argentina risiedono quasi 900.000 italiani, la più grande comunità di residenti all'estero. A Buenos Aires i senatori hanno svolto due incontri con le nove associazioni di patronato presenti nella provincia di Buenos Aires e con il dottor Antonio Bruzzese, Presidente della CNA EPASA Argentina. Malgrado i numeri così significativi il numero di pensioni pagate dall'Inps si ferma a 28.000.

Presso la Residenza dell'Ambasciatore italiano, nell'incontro con i responsabili delle nove sedi consolari italiane presenti in territorio argentino, il Comitato ha potuto rilevare il buon rapporto di collaborazione tra le associazioni di patronato locali e i consolati.

I patronati che – a differenza dei consolati – dispongono degli archivi contenenti i dati sui pensionati italiani in Argentina, a parere dei consoli sono un utile elemento di congiunzione con le comunità ed in particolare con i connazionali bisognosi di pensione sociale.

Nella circoscrizione di Mar del Plata circa il 15% dei connazionali è nativo italiano e tra questi il 73% è ultrasettantenne con scarsa capacità di accesso digitale. A Cordoba su 88.000 residenti solo il 4% è nativo in Italia. La collaborazione con i tre patronati presenti è buona, anche se gli stessi non sono particolarmente coinvolti nelle attività svolte dal consolato. A Mendoza, circoscrizione consolare che copre un territorio grande quasi quanto l'Italia, sono registrati 56.000 italiani; la collaborazione con i patronati è buona malgrado l'associazione INCA segnali talune difficoltà nella gestione del personale. A Baia Blanca, circoscrizione con grandi potenzialità economiche legate ai giacimenti di *shale gas* non ancora sfruttati, i connazionali sono 60.000 e i patronati sono considerati utili per la trasmissione di notizie attraverso i *social media* come *Facebook*.

Nell'incontro con i patronati la delegazione del Comitato ha rivolto alcune domande sui seguenti argomenti: (a) l'attività svolta in campo previdenziale e assistenziale e in supporto alle autorità consolari; (b) la statistica, come funziona il sistema di registrazione delle attività e se è possibile trasferire attività da una sede ad un'altra; (c) l'organizzazione, come sono strutturate le sedi, se dispongono della strumentazione necessaria a svolgere le loro funzioni e chi utilizza le *password* per accedere alle banche dati degli enti previdenziali; (d) il personale, quale il trattamento retributivo e previdenziale del personale assunto in loco e quale la formazione e l'aggiornamento; (e) le ispezioni, come avvengono e la documentazione richiesta, le criticità.

Nell'incontro con Antonio Bruzzese sono state raccolte informazioni in ordine a: (a) i rapporti tra le sedi nazionali dei patronati e le associazioni estere; (b) l'efficacia delle ispezioni effettuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; (c) le procedure adottate per statisticare le pratiche oggetto di finanziamento; (d) la percentuale dei finanziamenti che le sedi centrali inviano alle associazioni all'estero; inoltre (e) se, data la progressiva riduzione delle pensioni pagate all'estero, l'attività svolta dalle associazioni di patronato, come individuata dalla normativa vigente, sia ancora attuale; (f) se i finanziamenti versati per l'attività di patronato siano mai stati utilizzati per svolgere campagne elettorali.

Mettendo in evidenza la necessità di avviare una profonda opera di moralizzazione tra gli operatori di patronato, Bruzzese ha riferito di un rapporto estremamente stretto tra le associazioni all'estero e gli enti di patronato nazionali tale da configurarsi come un rapporto di dipendenza.

Si è soffermato sulla degenerazione delle procedure di registrazione delle attività che prevedono, sulla base di sollecitazioni provenienti spesso dalle sedi centrali, una doppia registrazione di pratiche sia in Italia sia all'estero. In considerazione del fatto che i contributi si basano su una percentuale fissa e quindi non dipendono dall'ammontare dei punti dichiarati, ha rilevato che la degenerazione della doppia statisticazione – determinando punteggi falsi – serve solo a dividere la stessa somma tra alcuni soggetti e a giustificare l'esistenza di alcune associazioni.

Le ispezioni ministeriali numericamente esigue sono annunciate preventivamente, e quindi comportano controlli spesso inefficaci e sanzioni quasi nulle.

Sul tipo di attività svolta attualmente dai patronati ha riferito che molti dei servizi offerti in realtà non rientrano tra le attività ammesse a finanziamento pubblico e che molti di essi sono già a pagamento.

Infine, ha espresso la convinzione che sia necessario avviare una profonda trasformazione dell'istituto di patronato per evitare che il contributo dello Stato sia a favore di persone senza alcun vero legame con il nostro Paese.

5.2 Brasile

La comunità italiana in Brasile è diffusa in tutto il paese anche se l'89% di essa si concentra nei sei Stati meridionali della Federazione. Gli iscritti all'anagrafe consolare sono circa 360 mila dei quali il 90% ha la doppia cittadinanza per via di lontana discendenza.

Presso l'anagrafe consolare di San Paolo sono iscritti 180.839 connazionali di cui solo 20.000 sono oriundi del nostro Paese.

Un bacino così ampio di italiani e oriundi residenti nella sola circoscrizione di San Paolo determina molte criticità per quanto riguarda i servizi consolari riservati ai cittadini in relazione alle pratiche relative al riconoscimento della cittadinanza. Al momento della visita il numero delle pratiche giacenti per il riconoscimento di cittadinanza era superiore alle 200.000 unità.

I senatori hanno avuto, presso la Casa d'Italia, un incontro con le principali associazioni di patronato operanti nella circoscrizione consolare di San Paolo in Brasile: INAS, ITAL-UIL, INCA, ACLI ed ENAS. Ad essi sono stati rivolti quesiti relativi ai loro rapporti con gli istituti nazionali e sull'attività svolta. È stato riscontrato che il legame con l'associazione nazionale è molto stretto: in alcuni casi è prevista una totale dipendenza dalla casa madre con la presenza nei locali consigli di amministrazione dei presidenti degli enti nazionali. L'attività prevalente si sostanzia in interventi che hanno diritto a poco o nessun punteggio e si rivolge ad utenti anche non italiani come i cittadini brasiliani che dopo un periodo lavorativo in Italia hanno diritto alla pensione a carico dell'Inps.

6. DOMANDE DEL CQIE INVIATE AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Successivamente all'audizione svolta il 13 maggio 2015 del sottosegretario Luigi Bobba in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e riportata al punto 4.4, si è provveduto all'invio, in data 18 maggio 2015, di 16 domande qui di seguito riportate.

In data 2 marzo 2016 il Comitato ha approvato il documento conclusivo fino al punto 5, dando un'ulteriore possibilità al Ministero del lavoro di rispondere ai quesiti entro quindici giorni.

Venerdì 18 marzo sono finalmente pervenute dal Ministero del lavoro le risposte alle domande rivolte dal Comitato per le questioni degli italiani all'estero nel corso dell'audizione del sottosegretario Luigi Bobba, il 13 maggio 2015.

Ecco l'elenco dei quesiti inviati e delle risposte pervenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Quesiti

1) Negli ultimi anni i patronati hanno svolto un crescente ruolo di supplenza alla rete consolare e modificato gran parte della loro attività nel settore previdenziale, fornendo servizi non finanziati dal Ministero del lavoro. È stata riscontrata più volte la pratica errata o dolosa della doppia «*statisticazione*», che consente alle associazioni di patronato di raggiungere punteggi di attività non corrispondenti al vero. Il Ministero del lavoro come ritiene far fronte a questa problematica? Cosa fanno gli uffici del Ministero per impedire questa pratica?

2) Abbiamo potuto riscontrare che sono diffuse, e comunque non sottoposte ad un adeguato controllo, le pratiche di pensione a valere totalmente sugli enti previdenziali esteri. Il Ministero come esercita le sue funzioni di controllo? Esiste un incrocio dei dati tra l'Inps e il Ministero del lavoro?

3) Le ispezioni effettuate all'estero sono evidentemente insufficienti per numero e periodicità, dal 2008 ad oggi si sono svolte in 10 paesi, quali i provvedimenti alternativi rispetto alle ispezioni in loco che possono essere messi in atto per assicurare un'adeguata vigilanza?

4) A che punto è il portale dei patronati ? È possibile avviare un controllo incrociato dei dati inseriti dalle associazioni di patronato?

5) Quale è il rapporto e la vigilanza svolta da parte del Ministero del lavoro sulle associazioni di patronato all'estero e sui loro dipendenti? Il Ministero vigila sull'utilizzo delle risorse tra patronato e associazione promotrice, che devono essere tenute distinte?

6) Negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento dei servizi erogati dai patronati all'estero per attività, essenziali sia al cittadino sia alle istituzioni dello Stato, non ufficialmente riconosciute nelle tabelle redatte dal Ministero del lavoro e in base alle quali è distribuito il finanziamento dei lavoratori. Si sta valutando se modificare le tabelle per eviden-

ziare le attività rivolte alla nuova immigrazione sia dei cittadini italiani all'estero, sia dei lavoratori stranieri immigrati nel nostro Paese?

7) Per l'accesso alle banche dati degli enti previdenziali, quale è il controllo svolto dall'Inps e dal Ministero del lavoro sull'attribuzione delle *password* che dovrebbero essere date solo a chi ha un rapporto di lavoro dipendente con l'associazione estera?

8) Rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 152 è intenzione del Ministero farsi parte attiva per attuare le disposizioni ivi contenute?

9) In relazione alle dichiarazioni rese dal sottosegretario Bobba nel corso dell'audizione di mercoledì 13 maggio scorso, quali sono le criticità riscontrate per la definizione dei decreti di cui all'articolo 10, lettere *b)*, *c)* e *d)* della legge n. 152/2001? E quali sono i pareri dei patronati? Quali sono le indicazioni del Ministero rispetto all'applicazione dell'articolo 10 della legge 152?

10) Si discute molto in questi giorni della riforma del terzo settore anche in rapporto al ruolo svolto dai patronati. Il patronato è un soggetto privato che svolge funzioni di pubblica utilità, il terzo settore lega la libera iniziativa economica privata all'utilità sociale, forzando gli enti territoriali, nell'esercizio delle loro funzioni, a favorire l'autonoma iniziativa dei singoli e delle formazioni. Quali sono le indicazioni del Ministero al riguardo?

11) Il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, è stato audito dal Comitato per le questioni degli italiani all'estero sul caso dell'INCA Zurigo. In quell'occasione il Comitato ha chiesto le motivazioni che hanno determinato la dichiarazione di fallimento dell'associazione INCA Zurigo e il conseguente mancato risarcimento dei danni riconosciuto alle vittime dal tribunale di Zurigo. Il segretario Camusso ha affermato che l'INCA nazionale, avendo accertato che il dirigente locale operava autonomamente, al di fuori delle procedure usando conti correnti a lui intestati, ha offerto la sua consulenza giuridica alle vittime della truffa per la rivalsa nei confronti delle casse svizzere. Quale è stato il ruolo di vigilanza svolto dal Ministero? Sono stati assunti provvedimenti affinché simili vicende non abbiano a ripetersi?

12) Il Ministero sta valutando di predisporre un codice deontologico di operatore di patronato che possa costituire una garanzia a tutela degli utenti? Quali sono le valutazioni del Ministero sulla scelta effettuata dall'INCA nazionale di dichiarare il fallimento della struttura svizzera e poi di riaprire sotto altri nomi associazioni con le medesime finalità? È intenzione del Ministero del lavoro svolgere un ruolo propulsivo nei confronti dell'INCA nazionale per far fronte alle decisioni assunte dal Tribunale di Zurigo volte ad assicurare l'indennizzo delle vittime?

13) Premesso che la Commissione di cui all'articolo 16 del decreto ministeriale 764 nonché le modifiche legislative in materia di finanziamento dei Patronati, come pure le interpretazioni rese in argomento dal Ministero del lavoro hanno sempre fatto salvo il principio secondo cui la statisticazione di una pratica, in convenzione internazionale, da parte

di una consorella sede estera è esclusivamente possibile, se l'intervento della sede estera dello stesso patronato ha determinato con il proprio intervento per il richiedente un vantaggio effettivo economico o sociale» e che le attuali modalità di statisticazione, come previsto dalla nota circolare n. 5 del 2010 del Ministero del lavoro, sono in sintonia con quanto precedentemente disposto dallo stesso Ministero del lavoro.

Considerato quindi che il Ministero del lavoro nella prassi dimostra coerenza rispetto alle disposizioni da lui stesso impartite, gli istituti di patronato possono o non possono statisticare le pratiche svolte in Italia nei confronti di diversi enti previdenziali stranieri, e successivamente far statisticare le pratiche estere da parte della consorella estera, senza dover documentare l'intervento mirato alla risoluzione delle pratiche stesse a beneficio degli utenti, cosa che sembra essere diventata una prassi?

14) Con riferimento particolare all'Argentina, l'ANSES (l'ente previdenziale argentino) sembrerebbe essere più collaborativa con i patronati locali anziché con il nostro Istituto nazionale di previdenza sociale, consegnando ai primi tutte le pratiche pensionistiche relative ai cittadini prevalentemente argentini e comunque non nati in Italia, ma con generalità italiane, senza che vi siano neanche contatti con i diretti interessati.

Al riguardo si ritiene plausibile che la funzione dei Patronati sia quella di ausilio e collaborazione, ma in Argentina sembrerebbe essere divenuta anche quella di sostituirsi in toto all'Ente previdenziale locale per la gestione di molte pratiche previdenziali, accentuandone così le disfunzioni.

Alla luce delle superiori premesse e posto che il numero di nostri connazionali ivi residenti e nati in Italia è di gran lunga diminuito, scendendo sotto le 100.000 unità, esiste un meccanismo di controllo da parte del Ministero che accerti perché, ai fini della statisticazione vengono acquisiti dei punteggi di gran lunga superiori rispetto alla proporzione del numero di nostri connazionali aventi i requisiti?

15) Per quanto concerne le ispezioni disposte dal Ministero del lavoro, le stesse vengono operate sistematicamente dagli stessi ispettori che divengono inevitabilmente conosciuti da chi è soggetto alla loro ispezione e controllo, così come è prassi che si venga a conoscenza dell'ispezione in largo anticipo. Non sarebbe più opportuno che venisse disposta da parte del Ministero una adeguata formazione ed una continua rotazione e variazione degli ispettori che garantisca in misura maggiore i controlli?

16) La richiesta degli originari servizi per cui i Patronati si sono diffusi all'estero, e cioè quelli di prestare assistenza ai fini del disbrigo di pratiche previdenziali ai nostri connazionali, sta di fatto diminuendo sensibilmente. E ciò in quanto sono diminuiti gli aventi diritto a quei trattamenti previdenziali e pensionistici. Ma a fronte di tale dato vi è un incremento della diffusione e costituzione di nuovi patronati, che non troverebbe altra spiegazione se non che a questi vengano delegati in molti casi quei servizi che invece sarebbero di competenza della rete consolare. Alla luce di queste considerazioni si chiede se non sia allora equo sottoscrivere un accordo tra i due Ministeri, in forza del quale il Ministero de-

gli affari esteri e della cooperazione internazionale garantisca una compensazione economica ai patronati per i servizi resi ai nostri connazionali in sua vece.

Risposte

1) Qualora, in sede di verifica ispettiva, venga evidenziata una doppia statisticazione di alcuni interventi, gli ispettori provvedono a decurtare la pratica e non viene attribuito il relativo punteggio. Tale comportamento viene, altresì, sanzionato attraverso l'applicazione dell'articolo 12, comma 1, lett. b) e c), del D.M. n. 193/2008, il quale prevede, in caso di scostamento tra i dati dichiarati dal Patronato e quelli verificati in sede ispettiva, se superiori alle percentuali espressamente previste, l'applicazione di una ulteriore decurtazione dei punteggi assegnati.

2) In ordine alle pensioni a valere sugli Enti previdenziali esteri, la competenza dell'ispettore è di verificare la presenza all'interno della pratica del mandato di patrocinio rilasciato all'Istituto di patronato da parte dell'assistito, conforme a quanto disposto dall'art. 4 del D.M. n. 193/2008, di un provvedimento definitivo di rilascio da parte del competente organo della prestazione pensionistica, nonché della relativa documentazione a corredo, atta a dimostrare l'esistenza di un intervento efficace ai fini del finanziamento. Inoltre, per l'ammissibilità al finanziamento delle dichiarazioni reddituali, ai fini della determinazione del diritto o della conservazione del diritto a pensione, gli ispettori provvedono all'attribuzione del punteggio (previsto dalla tabella B voce 2 del D.M. 193/2008) sulla base di quanto certificato dall'INPS.

Con riferimento agli incroci con l'INPS, si rende noto che è in fase di avvio la cooperazione applicativa tra il Ministero e il medesimo Istituto per:

- rendere unica l'anagrafe delle sedi dei Patronati
- realizzare l'incrocio tra il dato dichiarato dal Patronato nel registro di chiusura con le prestazioni erogate dagli Enti su pratica dei Patronati.

L'anagrafe delle sedi è indispensabile per poter caricare il registro di chiusura, poiché ogni attività rendicontata nel registro di chiusura deve essere associata alla sede che ha erogato il servizio.

Il dato sull'organico delle sedi, sugli orari di apertura e sulle carenze è utile agli ispettori che effettuano i controlli sui Patronati. Infatti le sedi dei patronati devono rispettare specifici standard sul numero dei dipendenti presenti per ogni sede e sul tempo di apertura delle sedi. Inoltre i Patronati sono obbligati a trasmettere una comunicazione (*carezza*) alla DTL competente territorialmente ogni qualvolta un proprio dipendente si assenta per motivi non legati ai normali fenomeni lavorativi derivanti dagli istituti normativi e contrattuali (Circolare ministeriale del 13 gennaio 2011, n. 1).

Tutte queste informazioni, con l'evidenziazione degli scarti rispetto ai requisiti minimi richiesti, saranno rese disponibili agli ispettori attraverso

il portale della vigilanza per l'applicazione delle sanzioni o delle decurtazioni previste (*cf. anche risposta n. 3*).

L'utilizzo del portale agevolerebbe l'attività di verifica la quale, in tal modo, potrebbe concentrarsi in via prioritaria soprattutto sulle prestazioni che, dall'incrocio con i dati degli Enti Erogatori, presentino anomalie. Ciò non solo consentirà un notevole risparmio di risorse umane ma una riduzione dei tempi di verifica a totale vantaggio dell'attività di controllo.

3) Occorre, innanzitutto, precisare come la verifica diretta rimanga, comunque, la forma di controllo più pregnante.

A tale proposito, preme sottolineare che la parte più consistente delle risorse finanziarie necessarie per le missioni all'estero è messa nella disponibilità dell'Amministrazione solo a seguito di approvazione della legge di assestamento di bilancio (quindi fine ottobre) pregiudicando, di fatto, la realizzazione dell'attività programmata, e quindi, di conseguenza, l'effettiva realizzazione delle missioni.

Una utile funzione di supporto per i controlli può derivare dal sistema applicativo a disposizione dei Patronati, che effettua i controlli di seguito indicati sul registro di chiusura caricato:

- Numero (e percentuale) di righe col codice fiscale non conforme, con particolareggiato di:

Numero (e %) di cognomi non corrispondenti al CF;

Numero (e %) di nomi non corrispondenti al CF;

Numero (e %) di codici fiscali ripetuti nel registro caricato;

Numero (e %) di codici fiscali già presenti nei registri caricati negli anni precedenti;

Numero (e %) di righe col numero di pratica Ente mancante;

Numero (e %) di righe col numero di pratica Ente ripetuto nel registro caricato;

Numero (e %) di righe col numero di pratica Ente già presente nei registri caricati negli anni precedenti.

Gli esiti di questi controlli sono resi disponibili agli stessi Patronati quando caricano il registro (prima della conferma dello stesso). Saranno resi disponibili, entro un paio di mesi, anche agli ispettori a seguito del <http://coir.pl/completamento> della loro sezione sul portale della vigilanza.

4) È in corso un approfondimento per ampliare l'applicativo informatico dedicato ai Patronati.

Il sistema «PATRONATI» è un'applicazione (non un portale) messa a disposizione attraverso il portale cliclavoro (tutti i patronati hanno le credenziali di accesso) che permette ai patronati di inserire i seguenti dati:

- l'anagrafe delle sedi dei Patronati (italiane ed estere);

- l'organico delle sedi dei Patronati;

- gli orari di apertura delle sedi dei Patronati;

- l'inserimento delle carenze;

- il caricamento annuale del registro di chiusura.

Questa sezione è a tutt'oggi in fase di implementazione e si arricchirà ulteriormente di funzionalità interne con l'incrocio dei dati con Inps e Inail.

L'attività dovrebbe concludersi entro l'anno. L'attività coinvolge sia il Ministero del lavoro sia gli enti previdenziali, affrontando anche problemi di codifiche non omogenee.

A questo proposito nelle prossime settimane verrà convocata una riunione di coordinamento per pianificare le attività.

5) Ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del D.M. 193/2008, le sedi all'estero possono essere ubicate anche presso organismi promossi dagli Istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici in osservanza della legislazione locale. Al riguardo tali associazioni stipulano con gli Istituti di patronato nazionali apposite convenzioni sulla base delle quali esercitano i compiti attribuiti dalla legge n. 152/2001. I funzionari incaricati effettuano verifiche sull'attività svolta all'estero e provvedono, altresì, a svolgere un controllo documentale sui rapporti di lavoro instaurati con gli operatori adibiti ad attività di Patronato. La legge di stabilità 2015 prevede, tra gli adempimenti demandati agli Istituti di patronato, l'obbligo di tenere una regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile, e l'adozione di un bilancio analitico redatto secondo le disposizioni del codice civile, il cui schema è stato adottato in data 25 gennaio 2016 dalla DG per le politiche previdenziali e assicurative ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dalla legge di stabilità 2015.

6) La funzione dei Patronati all'estero assume un rilievo fondamentale per i cittadini italiani, soprattutto tenuto conto del fenomeno della nuova emigrazione giovanile. È intenzione del Ministero porre in essere ogni utile adempimento per l'avvio del complesso *iter* volto alla revisione delle tabelle di cui al D.M. n. 193/2008, a fronte dei necessari riscontri che perverranno in merito all'applicazione delle modifiche normative (legge di stabilità 2015, Jobs Act, etc). Si terrà, altresì, conto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015 all'articolo 10 della legge n. 152/2001, che hanno ampliato le funzioni dei Patronati in materia di attività diverse che gli stessi possono svolgere. Con specifico riferimento ai lavoratori stranieri immigrati nel nostro Paese, la normativa già prevede il finanziamento di alcune prestazioni. Infatti, nella tabella D, alle voci 10, 11 e 12 sono ricompresi il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, nonché i ricongiungimenti familiari.

7) Si precisa che ai soli operatori di Patronato individuati dall'art. 6, comma 1, della legge 152/2001 vengono rilasciate le *password* per l'accesso alle banche dati INPS, INAIL e Ministero dell'Interno. Ai collaboratori volontari, pertanto, non può essere consentito detto accesso, che rimane, pertanto, di esclusiva competenza dei citati operatori. Gli ispettori del lavoro, qualora accertino in sede di verifica un uso illegittimo delle *password* da parte di soggetti diversi da quelli previsti dalla norma, segnalano tale anomalia agli Enti competenti per il ritiro delle credenziali di ac-

cesso, provvedendo in pari tempo ad annullare le pratiche e, quindi, il relativo punteggio, anche se definite con esito positivo.

Il rispetto di tale disposizione normativa è stato anche ribadito in occasione dell'emanazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, in data 7 agosto 2015, del *Vademecum* ad uso degli ispettori del lavoro.

Si segnala, tuttavia, che il Patronato INCA CGIL e il Patronato ITAL UIL hanno presentato ricorso in ordine all'esclusione all'accesso alle banche dati degli enti previdenziali da parte dei collaboratori del patronato, in base a quanto disposto in proposito dal *Vademecum*.

Il TAR Lazio-Sezione terza bis, con sentenza n. 13764 del 9 dicembre 2015, non ancora notificata, ha accolto il predetto ricorso ed ha annullato «*il provvedimento impugnato*».

Questa Amministrazione ha già formulato richiesta all'Avvocatura Generale dello Stato per la proposizione di appello avverso tale pronuncia, con contestuale sospensione dell'esecutività del provvedimento al Consiglio di Stato. Sono altresì pendenti altri due giudizi in materia.

8) Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 152/2001, la stipula delle apposite convenzioni tra i Patronati e il Ministero degli affari esteri è demandata alla competenza di quest'ultima Amministrazione, non risultando previsto al riguardo alcun intervento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9) Per quanto concerne l'art. 10 della legge n. 152/2001 si fa presente che tale disposizione è stata ampiamente modificata dalla legge di stabilità per l'anno 2015. Infatti l'art. 1 comma 310, lett. c) prevede l'adozione di n. 5 decreti per l'esercizio delle «*attività diverse*» che i Patronati possono svolgere. I provvedimenti attuativi, in ordine ai quali, peraltro, si è avuto cura di rendere partecipe la totalità dei Patronati al fine di acquisire ogni utile elemento di riflessione diretto alla decretazione in parola, sono stati emanati.

Si riportano di seguito i decreti in questione:

– decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015 (in G.U.R.I. n. 265 del 13/11/2015), emanato sentiti gli enti di patronato e i Ministeri competenti per materia, con il quale è stato approvato lo schema di convenzione che definisce le modalità di esercizio delle attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro in favore di soggetti privati e pubblici (art. 10, comma 1, lett. a) della legge n. 152/2001);

– decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015 (in G.U.R.I. n. 265 del 13/11/2015), emanato sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, con il quale sono stati stabiliti i criteri generali per lo svolgimento delle attività di cui al punto precedente,

oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di welfare territoriale, in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea, anche sulla base di apposite convenzioni (art. 10, comma 1, lett. b) della legge n. 152/2001),

– decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 28 settembre 2015 (in G.U.R.I. n. 276 del 26/11/2015), emanato sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, con il quale è stato definito uno schema di convenzione secondo il quale i Patronati possono svolgere, in favore di soggetti privati e pubblici, delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea, attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio (art. 10, comma 1, lett. c) della legge n. 152/2001);

– decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015 (in G.U.R.I. n. 266 del 14/11/2015), con il quale sono stati stabiliti le modalità e i criteri per la stipula di apposite convenzioni sulla cui base svolgere, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati (art. 10, comma 2, della legge n. 152/2001);

– decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015 (in G.U.R.I. n. 266 del 14/11/2015), emanato sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, con il quale sono state individuate le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13, per le quali è ammessa l'esigibilità di un contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari, nonché sono state definite le modalità di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni (art. 10, comma 3, della legge n. 152/2001).

10) Il disegno di legge in materia di delega al Governo per la riforma del Terzo settore è attualmente ancora all'esame del Parlamento. In relazione ai contenuti del testo che sarà approvato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad adottare, ove necessario, ogni misura volta al coordinamento ed alla integrazione di detta disciplina con quella in materia di Patronati.

11) Per quanto concerne le problematiche relative all'INCA Svizzera, è opportuno premettere la sussistenza della competenza del giudice elvetico. Si fa presente, comunque, che il Ministero, appena acquisita notizia degli accadimenti, ha chiesto i necessari elementi informativi all'INCA nazionale. Inoltre, a seguito delle segnalazioni pervenute circa i presunti illeciti posti in essere, presso la sede INCA di Zurigo, dal Responsabile Signor Antonio Giacchetta, è stata effettuata, in data 11 novembre 2009, una ispezione straordinaria al fine di verificare la fondatezza di quanto portato a conoscenza di questa Amministrazione. Il Signor Giacchetta, secondo le segnalazioni pervenute, avrebbe sottratto una notevole somma di

denaro ai danni di italiani residenti nella Confederazione Elvetica che si sarebbero rivolti al patronato INCA al fine di ottenere assistenza per il disbrigo di pratiche in materia di previdenza. Dalle risultanze ispettive, tuttavia, non sono emerse gravi irregolarità amministrative o violazioni dei compiti istituzionali tali da determinare l'adozione delle misure di cui all'art. 16 «*Commissariamento e scioglimento*» della legge n. 152/2001. Si precisa che le ispezioni ministeriali concernono gli Istituti nel loro complesso, in qualità di autonome persone giuridiche di diritto privato, ferma restando, come è ovvio, l'eventuale responsabilità solidale del Patronato con l'autore degli illeciti, qualora ricorra una condotta antigiuridica da questo tenuta nei confronti degli assistiti.

12) Si rappresenta che la normativa esistente disciplina già compiutamente i compiti assegnati agli operatori di Patronato e, certamente, episodi isolati in violazione delle disposizioni di riferimento non sembrano configurare una pratica costante che comporterebbe invece una vera e propria devianza alla *mission* agli stessi affidata dal sistema normativo vigente.

L'appartenenza dei Patronati alla struttura dei corpi sociali intermedi non esclude però che gli stessi o i loro raggruppamenti (C.E.P.A., C.I.P.L.A., C.I.P.A.S., C.O.P.A.S.) non possano attivarsi per l'adozione di un codice etico utile a prevenire comportamenti non adeguati. Certamente agli Istituti di patronato, quali soggetti di diritto privato, è demandata la funzione primaria di controllo sulla attività svolta dai propri dipendenti, come previsto dalla normativa. Su questa materia il Ministero può farsi parte diligente anche per stilare linee guida che contengano le istanze principali che i Patronati stessi intendono assumere nei propri testi comportamentali codificati. In ogni caso eventuali condotte illecite non possono che essere oggetto di valutazione alla luce delle norme penali vigenti nello Stato italiano o, se poste in essere all'estero, dello Stato in cui la violazione è commessa.

Per quanto concerne l'INCA, come già riferito, la vicenda è attualmente oggetto di specifica indagine da parte della magistratura elvetica. Al momento l'accesso agli atti che fanno parte dell'istruttoria svizzera non è consentita ai funzionari ministeriali. L'Istituto ha comunque deciso di continuare a svolgere la propria attività in Svizzera al fine di garantire il patrocinio ai propri assistiti e non affievolire la tutela dei lavoratori.

13) La vigente disciplina in materia di istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, estende oltre confine l'espletamento dei compiti e delle funzioni proprie degli Istituti in parola. Tenuto conto, quindi, della rilevanza assunta dalle attività di patrocinio svolte all'estero, con circolare n. 5/2010 del 18 marzo 2010 e circolare n. 1/2012 del 25 gennaio 2012, sono stati forniti chiarimenti in ordine alle modalità di attribuzione del punteggio per le attività poste in essere dagli stessi Istituti in nome e per conto dei cittadini emigrati, fermo restando quanto già contemplato in proposito dall'articolo 3, comma 3, del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193. Ravvisata, tuttavia, la necessità di assicurare una maggiore uniformità nei comportamenti posti in essere dai Patronati

che operano all'estero, è in fase di emanazione una circolare che supera il modello di comportamento previsto dalle circolari sopra citate, e detta disposizioni uniformi per riconoscere e valorizzare distintamente le attività espletate all'estero, garantendo, altresì, una maggiore trasparenza ed omogeneità delle rilevazioni da parte dei Patronati.

14) Per quanto concerne la segnalazione relativa alla condotta dell'Ente previdenziale argentino (ANSES) si fa presente che esula dalla competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali intervenire su eventuali anomali comportamenti di Enti o Uffici che appartengono a Stati esteri. Tuttavia, il Ministero si propone, in sede di programmazione degli accertamenti ispettivi all'estero, di avviare una verifica sull'attività posta in essere dalle sedi di Patronato in ordine al rispetto della normativa vigente.

15) Si precisa che la rotazione è un criterio che l'Amministrazione già applica in occasione delle verifiche ispettive all'estero. D'altronde, l'attività ispettiva all'estero è già chiaramente definita dal Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, recante «Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato». Secondo quanto riportato nel suddetto D.M. n. 193/2008, infatti, la vigilanza oltre confine viene svolta con verifiche annuali con proprio personale «che abbia particolare competenza in materia», come stabilito dall'articolo 10, comma 1, lettera b). Tale personale risulta essere composto da funzionari in servizio presso la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, da ispettori in servizio presso le Direzioni territoriali del lavoro, nonché da appartenenti ai Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL). Al fine di individuare il personale da incaricare si è provveduto di volta in volta a richiedere la indicazione dei nominativi ai dirigenti delle direzioni territoriali del lavoro e al Comandante del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.

16) Come già precisato al punto 8, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 152/2001, la stipula delle apposite convenzioni tra i Patronati e il Ministero degli affari esteri è demandata alla competenza di quest'ultima Amministrazione, non risultando previsto in proposito alcun intervento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale potrà eventualmente svolgere, nello spirito di fattiva collaborazione tra Amministrazioni, una funzione di raccordo.

D'altronde, le attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, che i Patronati possono svolgere a fronte delle suddette convenzioni, devono riguardare, secondo il citato disposto normativo, lo svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza della predetta autorità. Ne deriva che, contrariamente a quanto rappresentato, «*un incremento della diffusione e costituzione di nuovi patronati*» non può di certo dipendere dalla delega, agli stessi, di «*servizi che invece sarebbero di competenza della rete consolare*», bensì dalle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015 alla disciplina degli Istituti in questione di cui alla legge n. 152/2001. Invero, secondo il disposto dell'articolo 16, comma 2, lettera c-ter), della legge n. 152/2001, spetta al

Patronato dimostrare «di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole». Inoltre il novellato art. 10 della legge n. 152/2001 contempla un diffuso ampliamento delle attività diverse che possono essere espletate da parte dei Patronati, senza scopo di lucro, non solo in Italia ma anche all'estero.

7. CONCLUSIONI

I) *Ambito dell'indagine – collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali*

La presente relazione riporta dati, problemi, questioni rilevati e documentati dal Comitato per le questioni degli italiani all'estero nel corso dell'indagine conoscitiva (con un raggio d'azione più limitato di una vera e propria inchiesta) sui patronati italiani che operano fuori dal territorio nazionale. L'ambito dell'indagine ha riguardato l'attività dei patronati che, sia all'estero sia in Italia, è disciplinata dalla più generale normativa sui patronati del lavoro.

Sin dall'avvio dell'indagine si è proceduto a richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali documentazione sull'attività ispettiva all'estero; la documentazione è pervenuta solo dopo numerosi solleciti; il direttore generale competente non è intervenuto in audizione. Venerdì 18 marzo sono finalmente pervenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali le risposte alle domande rivolte dal Comitato per le questioni degli italiani all'estero nel corso dell'audizione del sottosegretario Luigi Bobba, il 13 maggio 2015.

Considerata, purtroppo, l'inadeguatezza delle risposte giunte il 18 marzo scorso, si ritiene di non modificare le valutazioni già espresse in sede di dibattito.

Per evitare che in futuro possano ripresentarsi situazioni poco chiare e difficilmente interpretabili, risulta necessaria una immediata proposta di riforma sull'attività dei patronati promossa dal Comitato per le questioni degli italiani all'estero con il coinvolgimento della Commissione lavoro e previdenza sociale.

Tuttavia gli elementi emersi suggeriscono di prendere in considerazione la necessità di approfondire i risultati della presente indagine e ci inducono a ritenere urgente e non rinviabile la costituzione, in collaborazione con la Commissione lavoro, di un Comitato ristretto volto alla elaborazione di una proposta legislativa di riforma dei patronati.

II) *Criticità, in generale*

Occorre rilevare una sensazione diffusa di aver potuto analizzare solo la superficie e visto solo ciò che era palesemente visibile; molte delle domande emerse nel corso dei sopralluoghi a Buenos Aires, nell'incontro a

Berlino, nel caso INCA-Zurigo e dalla lettura dei verbali d'ispezione rimangono infatti senza risposta. L'indagine ha fatto emergere diversi significativi elementi di criticità rispetto all'attuazione della normativa esistente, apparsa di per sé farraginosa e complessa. È risultato che (a) l'attività di vigilanza svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali è inadeguata; (b) è particolarmente difficile individuare le responsabilità ai vari livelli, tra enti promotori, istituti di patronato e associazioni all'estero; (c) vi sono in generale ricorrenti irregolarità nella certificazione delle attività svolte e, apparentemente, una notevole mancanza di coordinamento tra centro e periferia. Allo stesso tempo non è mai venuta meno in questo ultimo anno la convinzione che le associazioni di patronato svolgano un importante lavoro a favore delle nostre collettività all'estero e pur ritenendo urgente una profonda e radicale riforma del sistema sarebbe molto dannoso alimentare voci di una loro chiusura.

Alle suddette criticità appare opportuno aggiungere un ulteriore aspetto afferente lo scenario entro il quale operano i patronati. Sussiste il paradosso secondo cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali legittimerebbe l'apertura di altre sedi estere di patronati italiani che si aggiungono a quelle già esistenti e che, in alcuni casi, sorgerebbero nella medesima circoscrizione consolare oggetto di chiusure. Infatti proprio nelle circoscrizioni consolari oggetto di razionalizzazione sono state registrate aperture di nuovi patronati: a titolo di esempio, nel solo distretto di Francoforte sussistono n. 17 uffici di patronato e nel distretto di Friburgo n. 13 uffici di patronato. In totale sul territorio tedesco, sussistono ben 41 sedi di un unico patronato, l'ITAL-UIL. L'incremento del numero di patronati in territorio straniero spesso appare come inversamente proporzionale al numero di connazionali, potenziali utenti dei servizi degli stessi, e nello specifico di pensionati.

L'amplificazione della presenza di patronati sul territorio straniero inserendosi nel vuoto di rappresentanza determinato dalla razionalizzazione della presenza diplomatico-consolare italiana all'estero, ha simbolicamente ed operativamente rappresentato la sua naturale sostituzione, segnata in quelle aree in cui l'assenza di un riferimento statale italiano risulta essere particolarmente onerosa per i connazionali, animando, di fatto, in capo a profili istituzionali l'esigenza di «implementare» le competenze e le potenzialità operative degli stessi patronati proprio per far fronte al limite di presenza consolare di cui in premessa: un'esigenza animata – a quanto pare – più da istanze di carattere «politico» che meramente funzionale.

Inoltre l'elemento che desta particolare attenzione va ricercato nel fatto che molte delle sedi di nuovi patronati sorgono nell'ambito di strutture di rappresentanza degli italiani all'estero, in particolare i Comites, creando una sovrapposizione di immagine, ruoli e funzionalità istituzionali particolarmente critica. Questo scenario lascia emergere in maniera lampante una sorta di conflitto di interessi tra rappresentanze ed istituzioni pubbliche e private che detiene un indiscutibile valore politico, in armonia con le osservazioni precedentemente formulate.

III) *Normativa*

Le principali norme in materia di patronati si trovano nella legge 30 marzo 2001, n. 152 e nel Regolamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193.

Tali disposizioni riconoscono alle associazioni all'estero facoltà di svolgere in Italia e all'estero attività in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero. Le recenti modifiche, operate con la legge di stabilità 2015, prevedono un ampliamento delle competenze dei patronati per attività diverse ed un corrispettivo economico a carico degli utenti privati e pubblici.

IV) *Finanziamento*

Per quanto riguarda il finanziamento dei patronati, erogato in base ad un sistema a punti che tiene conto dell'organizzazione degli uffici e del volume di attività anche in rapporto all'esito favorevole delle pratiche, le norme legislative e regolamentari prevedono, tra l'altro, che una quota, pari a 9,9 punti percentuali, del finanziamento complessivo sia attribuita in base all'attività svolta all'estero, che un'ulteriore quota, pari a 2,0 punti percentuali, sia attribuita in base all'organizzazione degli uffici sussistente all'estero e che una quota pari a 0,10 punti percentuali (del medesimo finanziamento complessivo) sia impiegata per il controllo delle sedi all'estero, nonché per verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – dopo i dovuti accertamenti – eroga i finanziamenti attraverso gli istituti nazionali ma non appare evidente il volume di risorse che giunge alle sedi estere o che da queste arriva.

Tenuto conto della necessità di assicurare una maggiore trasparenza, per fugare anche i sospetti di un coinvolgimento dei patronati nelle campagne elettorali e in considerazione delle recenti modifiche normative che ampliano l'ambito d'azione dei patronati, appare non più rinviabile, per ciascun patronato, l'obbligo a presentare un bilancio analitico che comprenda ed evidenzi anche l'attività svolta all'estero.

Il bilancio, quindi, dovrebbe essere analitico – costituito dal conto economico, ove sono indicate le voci dei costi e dei ricavi ammessi, e dallo stato patrimoniale, economico e finanziario – e consolidato per le associazioni all'estero che, operando secondo il diritto locale, sono soggette a obblighi di rendicontazione propri di ogni Stato di residenza e applicando ai fini del bilancio consolidato gli stessi principi contabili in base ai quali devono essere redatti i bilanci dell'ente originario domestico.

Se i patronati all'estero saranno obbligati a predisporre i bilanci ai sensi della legge locale con principi diversi da quelli italiani, gli stessi do-

vranno essere obbligati ad effettuare le necessarie riclassificazioni. Inoltre ai componenti degli organi amministrativi direzionali e di controllo dovrebbe applicarsi il regime di responsabilità per gli amministratori delle associazioni non riconosciute previsto dal codice civile.

V) Ispezioni

I verbali di collocazione, che riportano tutte le attività dichiarate dai patronati e verificate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evidenziano che solamente negli anni e nelle sedi dove c'è stata un'ispezione vi è stata una riduzione, a volte consistente, del punteggio; in tutti gli altri casi i dati coincidono determinando di fatto un'autocertificazione dell'attività svolta dai patronati.

Sempre dai verbali di collocazione emerge che tra il 2008 e il 2009 tutti i patronati aumentano considerevolmente l'attività registrata (+ del 30 %).

Questo fenomeno potrebbe spiegarsi con l'errata interpretazione del regolamento sul finanziamento di cui al D.M. n. 193 del 2008 ma non giustifica il perdurare degli stessi livelli di attività anche dopo le numerose circolari interpretative e soprattutto in relazione al generale andamento decrescente delle pensioni erogate da parte dell'Inps.

Il sistema ispettivo previsto dalla normativa vigente appare inadeguato: troppo pochi gli interventi, una media di 4 paesi l'anno su più di 20 paesi e circa 476 sedi di patronato, e probabilmente spesso preannunciati alle sedi estere.

A Zurigo, dove si è verificato il caso della truffa ai pensionati, vi sono state solo due ispezioni tra il 2001 e il 2008 e gli ispettori inviati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali non hanno rilevato alcuna anomalia.

I criteri delle ispezioni non sono univoci. La durata delle ispezioni non sempre è comprensibile; pochi giorni per sedi molto grandi e viceversa; i verbali d'ispezione sono spesso poco chiari e non uniformi nella loro esposizione, risultando poco intelligibili. Al riguardo appare insufficiente l'emanazione di un *Vademecum* da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'agosto 2015.

I verbali d'ispezione, i dati del collocamento e le relazioni al Parlamento (v. *infra*) hanno fornito utili indicazioni in merito al tipo di attività registrata dalle associazioni all'estero.

Le tabelle si riferiscono essenzialmente a tre voci: pensioni di vecchiaia, pensioni ai superstiti e dichiarazioni reddituali, alle prime due delle quali è attribuito un punteggio elevato e sono facilmente oggetto di doppia statistica, un fenomeno purtroppo frequente e preoccupante.

Al riguardo si ritiene che l'attività ispettiva in loco dovrebbe restringersi alla verifica dell'organizzazione della sede e il controllo dell'attività dovrebbe essere assicurato attraverso sistemi telematici che prevedano il coinvolgimento degli enti previdenziali e l'incrocio dei dati.

Soprattutto sarebbe necessario ritornare al principio dell'unità della pratica, modificando le disposizioni del Regolamento n. 193 nella parte in cui viene riconosciuta la possibilità che ogni singolo intervento attuato in diverse sedi (di una pluralità di paesi esteri) consenta di ottenere il punteggio relativo alla prestazione.

VI) *Risultati delle ispezioni*

Tra il 2008 e il 2012 le ispezioni (159) hanno determinato una riduzione del punteggio, in base al quale vengono erogate le risorse, prevalentemente sull'attività dei patronati, con le seguenti ricorrenti motivazioni: pratiche con mandato di patrocinio irregolare o prive di mandato di patrocinio o con documentazione mancante o insufficiente; non statisticabili perché relative a tematiche non previste; non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi; pratiche non reperite; duplicate con diverso codice; pratiche senza esito.

Benché, come è stato sostenuto da qualcuno nell'ambito delle audizioni svolte dal Comitato, le irregolarità possano far riferimento all'inadeguatezza delle voci in tabella (il cosiddetto «paniere» che andrebbe rivisto con urgenza) rispetto alle attività concretamente svolte (il che comunque nulla toglierebbe alla gravità della situazione), restano perplessità sull'istituto del mandato, come elemento qualificante la regolarità della pratica di patrocinio, e sull'efficacia del controllo esercitato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

VII) *Relazioni al Parlamento*

La legge n. 152/2001 dispone che il Governo debba presentare entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento.

In 14 anni sono state presentate solo 8 relazioni, fino al 2008 in modo piuttosto regolare e, malgrado avessero un contenuto prevalentemente compilativo, esse contenevano indicazioni sull'attività ispettiva.

I dati riguardanti l'attività del 2011 sono contenuti nella relazione presentata al Parlamento il 28 gennaio 2015, senza alcuna indicazione dell'attività ispettiva svolta.

Con una improvvisa accelerazione sono state presentate due relazioni, il 16 febbraio e il 10 marzo 2016, contenenti, rispettivamente, la prima i dati relativi agli anni 2012 e 2013 e la seconda i dati relativi al 2014. In tutte e due le relazioni si riferisce dell'attività ispettiva in Italia e all'estero.

VIII) *Rapporto centro-periferia*

Malgrado tutti gli statuti dei principali istituti di patronato facciano riferimento all'attività all'estero, la normativa generale sui patronati non dà indicazioni sul rapporto gerarchico-funzionale tra gli istituti di patrocini-

nio nazionale e le sedi all'estero, lasciandolo alla libera determinazione delle parti, il che spesso avviene attraverso una convenzione.

Il risultato è apparentemente un'area grigia e non trasparente dove possono accadere casi come quello della truffa a danno dei pensionati svizzeri del responsabile INCA-CGIL (v. *infra*) e non è facile individuare chi effettivamente svolge le funzioni di regolazione, indirizzo, controllo e coordinamento delle strutture organizzative.

Di fatto le associazioni all'estero non dispongono di autonomia giuridico-patrimoniale e vengono finanziate per le loro spese dal rispettivo istituto nazionale di patronato – di cui utilizzano il logo istituzionale – ricevendo da esso i sistemi telematici per il riscontro della propria attività. Conseguentemente non si comprende la posizione assunta dall'INCA nazionale nei confronti delle azioni di un proprio dirigente in Svizzera.

Per quanto riguarda, infine, i collaboratori volontari si ritiene indispensabile che sia riservata ai soli dipendenti degli istituti di patronato la *password* di accesso alle banche dati degli enti previdenziali, garantendo la massima trasparenza e la tutela per gli assistiti.

IX) *Legge di stabilità 2015, attuazione dell'articolo 11 della legge n. 152/2001*

Un'ultima osservazione riguarda i decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emanati nei mesi di agosto e settembre del 2015 in attuazione della precedente legge di stabilità. Tali decreti modificano l'articolo 10 della legge n.152/2001 e ridefiniscono i soggetti, le attività e le fonti di ricavo dei patronati, con oneri per il cittadino e gli enti pubblici.

La questione di una impellente necessità di aggiornare le attività svolte dai patronati nelle materie connesse alla loro finalità istituzionale – anche in relazione ad una mutata realtà delle collettività italiane residenti all'estero – così come quella di dar vita a una convenzione con il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale che consenta ai patronati di svolgere quei servizi che la rete consolare non riesce più ad assicurare, è stata spesso sollevata, a ragione, dai patronati.

Tuttavia, è evidente che prima di ciò è urgente una importante azione di riforma volta ad una migliore certificazione delle attività svolte dai patronati all'estero e ad una più attenta ed efficace attività di indirizzo, vigilanza e controllo da parte dello Stato e delle sue strutture.

Pertanto si ritiene urgente e non rinviabile, vista l'inconsistenza delle risposte pervenute dal Ministero del lavoro, costituire, in collaborazione con la Commissione lavoro, un Comitato ristretto volto alla elaborazione di una proposta legislativa di riforma dei patronati.

ALLEGATO

SINTESI DEI VERBALI DI ISPEZIONI AI PATRONATI ITALIANI ALL'ESTERO NEL 2008

Australia

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2008 dai patronati: EPASA (sede di Melbourne); EPAS (sede di Melbourne); ACLI (sede di Sydney); ENAS (sede di Melbourne); INAS (sede di Sydney); INCA (sede di Sydney); ITAL (sede di Sydney); ENASCO (sede di Sydney).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non reperite (29), con esito negativo (54), non statisticabili (153), o statisticate erroneamente anche per inesatta attribuzione di codice o categoria (16).

Due patronati su otto non superano l'ispezione.

EPAS (sede di Melbourne) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 212 punti attività, per un totale convalidato di 234 (con 65 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 52). Delle 65 pratiche non convalidate, 42 non sono statisticabili, e 15 sono state statisticate erroneamente.

ENAS (sede di Melbourne) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 58 punti attività, per un totale convalidato di 336 (con 22 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 85). Delle 22 pratiche non convalidate, 7 hanno avuto esito negativo, e 15 non sono statisticabili.

Per gli altri sei patronati:

EPASA (sede di Melbourne) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 13 punti attività, per un totale convalidato di 903 (con 6 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 214);

ACLI (sede di Sydney) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 198 punti attività, per un totale convalidato di 1279 (con 53 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 323);

INAS (sede di Sydney) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 12 punti attività, per un totale convalidato di 657 (con 10 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 164);

INCA (sede di Sydney) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 14 punti attività, per un totale convalidato di 1156 (con 4 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 269);

ITAL (sede di Sydney) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 268 punti attività, per un totale convalidato di 788 (con 107 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 202);

ENASCO (sede di Sydney) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 8 punti attività, per un totale convalidato di 432 (con 4 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 107).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Belgio

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2008 dai patronati: ACLI (sede di Liegi); INCA (sede di Bruxelles); EPASA (sede di Liegi-San Nicolas); INAS (sede di Bruxelles); ITAL (sede di Liegi); ENAS (sede di Charleroi); SIAS (sede di Bruxelles); ENASCO (sede di Bruxelles).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche senza esito (39), con mandato di patrocinio irregolare (22), non statisticabili (177), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (30), o statisticate erroneamente anche per inesatta attribuzione di codice o categoria (11).

Un patronato su otto non supera l'ispezione:

ENAS (sede di Charleroi) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma (*ex art. 8 commi 8 e 9 DI n. 764/94*, ai fini della concessione del contributo pubblico), non raggiungendo il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 124 punti attività, per un totale convalidato di 330 (con 28 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 68). Data la mancanza di chiarezza del verbale di ispezione non è possibile identificare le ragioni delle 28 pratiche non convalidate.

Per gli altri sette patronati:

ACLI (sede di Liegi) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 282 punti attività, per un totale convalidato di 773 (con 80 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 199);

INCA (sede di Bruxelles) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 97 punti attività, per un totale convalidato di 1924 (con 14 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 446);

EPASA (sede di Liegi-San Nicolas) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 199 punti attività, per un totale convalidato di 1971 (con 20 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 392);

INAS (sede di Bruxelles) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 12 punti attività, per un totale convalidato di 348 (con 4 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 348);

ITAL (sede di Liegi) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 796 punti attività, per un totale convalidato di 2184 (con 139 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 454);

SIAS (sede di Bruxelles) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 36 punti attività, per un totale convalidato di 984 (con 7 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 240);

ENASCO (sede di Bruxelles) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 123 punti attività, per un totale convalidato di 473 (con 31 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 71).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Canada

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2008 dai patronati: EPASA (sede di Vaughan); EPAS (sede di Vaughan); INAS (sede di Woodbridge); ENASCO (sede di Toronto); INCA (sede di Toronto); ACLI (sede di Toronto); ITAL (sede di Toronto); SIAS (sede di Toronto); ENAS (sede di Vaughan); INPAS (sede di Toronto).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, salvo che per la INAS (sede di Woodbridge), in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non reperite (3), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (30), duplicate con diverso codice (18).

Tutti i dieci patronati superano l'ispezione; specificamente:

EPASA (sede di Vaughan) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 24 punti attività, per un totale convalidato di 3060 (con 8 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 897);

EPAS (sede di Vaughan) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 70 punti attività, per un totale convalidato di 996 (con 12 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 260);

INAS (sede di Woodbridge) raggiunge il punteggio minimo previsto, con la convalida dei 2177 punti attività dichiarati (con il riconoscimento delle 658 pratiche dichiarate);

ENASCO (sede di Toronto) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 6 punti attività, per un totale convalidato di 818 (con 3 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 241);

INCA (sede di Toronto) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 40 punti attività, per un totale convalidato di 4395 (con 14 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1364);

ACLI (sede di Toronto) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 27 punti attività, per un totale convalidato di 1366 (con 9 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 412);

ITAL (sede di Toronto) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 24 punti attività, per un totale convalidato di 2672 (con 8 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 832);

SIAS (sede di Toronto) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 6 punti attività, per un totale convalidato di 594 (con la convalida della 177 pratiche dichiarate);

ENAS (sede di Vaughan) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 32 punti attività, per un totale convalidato di 912 (con 2 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 237);

INPAS (sede di Toronto) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 18 punti attività, per un totale convalidato di 1146 (con 47 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 340).

Cile

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2008 dai patronati: ACLI (sede di Santiago del Cile); INCA (sede di Santiago del Cile); ITAL (sede di Santiago del Cile).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili perché relative a tematiche non previste (69), con documentazione mancante (15), senza esito o con esito irregolare (1).

Due patronati non superano l'ispezione, specificamente:

ACLI (sede di Santiago del Cile) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 136 punti attività, per un totale convalidato di 332 (con 68 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 126). Le 68 pratiche non convalidate sono relative a tematiche non previste.

ITAL (sede di Santiago del Cile) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con il mancato riconoscimento delle 15 pratiche dichiarate, in quanto prive della documentazione.

Il restante patronato INCA (sede di Santiago del Cile) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 6 punti attività, per un totale convalidato di 1808 (con 2 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 446).

Francia

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2008 dai patronati: ITAL (sede di Nizza); ACLI (sede di Parigi); INCA (sede di Parigi); EPASA (sede di Nizza); INAS (sede di Nizza); ACAI (sede di Bening les Saint Avold).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche con mandato di patrocinio irregolare o

prive di mandato di patrocinio o con documentazione mancante o insufficiente (circa 615), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (29), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (24).

Un patronato su sei non supera l'ispezione:

EPASA (sede di Nizza) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma (*ex art. 8 commi 8 e 9 DI n. 764/94*, ai fini della concessione del contributo pubblico), non raggiungendo il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 136 punti attività, per un totale convalidato di 348 (con 35 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 45). Data la mancanza di chiarezza del verbale di ispezione non è possibile identificare le ragioni delle 35 pratiche non convalidate.

Per gli altri cinque patronati:

ITAL (sede di Nizza) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 35 punti attività, per un totale convalidato di 683 (con 8 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 167);

ACLI (sede di Parigi) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 128 punti attività, per un totale convalidato di 2736 (con 23 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 682);

INCA (sede di Parigi) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 602 punti attività, per un totale convalidato di 2142 (con 151 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 537);

INAS (sede di Nizza) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 88 punti attività, per un totale convalidato di 1722 (con 29 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 437);

ACAI (sede di Bening les Saint Avold) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 2350 punti attività, per un totale convalidato di 3640 (con 611 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 992).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Germania

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2008 dai patronati: ENAS (sede di Monaco di Baviera); SIAS (sede di Bonn); ACLI (sede di Monaco di Baviera); ITAL (sede di Offenbach); INAS (sede di Monaco di Baviera); INCA (sede di Monaco di Baviera); ENASCO (sede di Monaco di Baviera); EPASA (sede di Colonia).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche con mandato di patrocinio assente o ine-

satto (93), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (64), con documentazione mancante (37), o statisticate ripetutamente (30).

Un patronato su otto non supera l'ispezione:

ENASCO (sede di Monaco di Baviera) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma (*ex art. 8 commi 8 e 9 DI n. 764/94*, ai fini della concessione del contributo pubblico), non raggiungendo il punteggio minimo previsto, ma con la convalida dei 96 punti attività dichiarati (con il riconoscimento delle 24 pratiche dichiarate).

Per gli altri sette patronati:

ENAS (sede di Monaco di Baviera) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 27 punti attività, per un totale convalidato di 462 (con 9 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 116);

SIAS (sede di Bonn) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 24 punti attività, per un totale convalidato di 513 (con 6 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 125);

ACLI (sede di Monaco di Baviera) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 46 punti attività, per un totale convalidato di 689 (con 12 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 179);

ITAL (sede di Offenbach) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 252 punti attività, per un totale convalidato di 2534 (con 90 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 707);

INAS (sede di Monaco di Baviera) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 68 punti attività, per un totale convalidato di 2920 (con 17 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 750);

INCA (sede di Monaco di Baviera) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 186 punti attività, per un totale convalidato di 3473 (con 43 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 796);

EPASA (sede di Colonia) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 148 punti attività, per un totale convalidato di 1350 (con 39 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 350).

Inghilterra

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2008 dai patronati: INCA (sede di Londra); ITAL (sede di Londra); ACLI (sede di Londra); INAS (sede di Londra).

Ciascuna ispezione, salvo quella alla INCA (sede di Londra), ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche

prive di esito, non statisticabili perché relative a tematiche non previste (201), con documentazione mancante (4).

Tutti i quattro patronati superano l'ispezione; specificamente:

INCA (sede di Londra) raggiunge il punteggio minimo previsto, con la convalida dei 3616 punti attività dichiarati (con il riconoscimento delle 817 pratiche dichiarate);

ITAL (sede di Londra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 110 punti attività, per un totale convalidato di 680 (con 17 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 197);

ACLI (sede di Londra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 15 punti attività, per un totale convalidato di 2360 (con 5 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 608);

INAS (sede di Londra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 588 punti attività, per un totale convalidato di 3771 (con 186 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 954).

Svizzera

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2008 dai patronati: ACLI (sede di Zurigo); INCA (sede di Zurigo); INAS (sede di Zurigo); INAC (sede di Zurigo); ACAI (sede di Chiasso); EPASA (sede di San Gallo); ENAS (sede di Berna); EPAS (sede di Lugano); ITAL (sede di Zurigo).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (42), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (circa 61), con documentazione mancante (8), o statisticate erroneamente per inesatta attribuzione di codice o categoria (circa 27).

Un patronato su nove non supera l'ispezione:

INAC (sede di Zurigo) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma (*ex art. 8 commi 8 e 9 DI n. 764/94*, ai fini della concessione del contributo pubblico), pur raggiungendo il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 76 punti attività, per un totale convalidato di 1006 (con 14 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 237). Data la mancanza di chiarezza del verbale di ispezione non è possibile identificare le ragioni delle 28 pratiche non convalidate.

Per gli altri otto patronati:

ACLI (sede di Zurigo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 152 punti attività, per un totale convalidato di 3065 (con 42 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 765);

INCA (sede di Zurigo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 73 punti attività, per un totale convalidato di 3256 (con 12 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 753);

INAS (sede di Zurigo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 10 punti attività, per un totale convalidato di 4596 (con il riconoscimento delle 1137 pratiche dichiarate);

ACAI (sede di Chiasso) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 32 punti attività, per un totale convalidato di 1389 (con la convalida delle 278 pratiche dichiarate);

EPASA (sede di San Gallo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 9 punti attività, per un totale convalidato di 757 (con 2 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 176);

ENAS (sede di Berna) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 18 punti attività, per un totale convalidato di 407 (con 9 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 99);

EPAS (sede di Lugano) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 56 punti attività, per un totale convalidato di 1192 (con 14 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 298);

ITAL (sede di Zurigo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 74 punti attività, per un totale convalidato di 3934 (con 12 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1005).

Riguardo ai patronati INAC (sede di Zurigo) ed ITAL (sede di Zurigo), si è lasciata alla Direzione generale delle politiche previdenziali la valutazione di controlli mirati alle pratiche statisticate nella Tabella A (Inps) voce 5 e 6 (relative a rendite di vecchiaia, superstiti o vedovili).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Uruguay

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2008 dai patronati: INCA (sede di Montevideo); INAS (sede di Montevideo); ITAL (sede di Montevideo); ENASCO (sede di Montevideo); ACLI (sede di Montevideo).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili perché relative a tematiche non previste (45), con documentazione mancante (2), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (1), senza esito o con esito irregolare (50), non statisticabili in quanto non relative a cittadini italiani e/o per i quali non è stata documentata l'attività lavorativa in Italia (8).

Un patronato su cinque non supera l'ispezione:

ENASCO (sede di Montevideo) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 24 punti attività, per un totale convalidato di 234 (con 6 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 51). Le 6 pratiche sono relative a cittadini non italiani e/o per i quali non è stata documentata l'attività lavorativa in Italia.

Per gli altri quattro patronati:

INCA (sede di Montevideo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 276 punti attività, per un totale convalidato di 546 (con 87 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 131);

INAS (sede di Montevideo) raggiunge il punteggio minimo previsto, con la convalida delle 161 pratiche dichiarate;

ITAL (sede di Montevideo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 12 punti attività, per un totale convalidato di 438 (con 3 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 100);

ACLI (sede di Montevideo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 31 punti attività, per un totale convalidato di 435 (con 12 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 114).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

USA

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2008 dai patronati: ACAI (sede di Hartford); INAC (sede di Cranston); ITAL (sede di New York); INAS (sede di New York); INCA (sede di Cape Coral); EPASA (sede di New York); ACLI (sede di New York); ENASCO (sede di Fort Lauderdale).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (122), senza esito o con esito negativo (circa 125), con documentazione mancante (circa 32), statisticate erroneamente per inesatta attribuzione di codice o categoria (765), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (4).

Tre patronati su otto non superano l'ispezione.

INAC (sede di Cranston) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma (*ex art. 8 commi 8 e 9 DI n. 764/94*, ai fini della concessione del contributo pubblico), pur raggiungendo il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 40 punti attività, per un totale convalidato di 2232 (con 13 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 604). Delle 13 pratiche non convalidate, 6 sono con documentazione mancante, e 7 sono senza esito.

INCA (sede di Cape Coral) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 5 punti attività, per un totale convalidato di 225 (con 1 pratica non convalidata, per un totale riconosciuto di 57).

ENASCO (sede di Fort Lauderdale) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 4 punti attività, per un totale convalidato di 144 (con 2 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 40).

Per gli altri cinque patronati:

ACAI (sede di Hartford) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 452 punti attività, per un totale convalidato di 624 (con 156 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 287);

ITAL (sede di New York) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 257 punti attività, per un totale convalidato di 1271 (con 63 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 318);

INAS (sede di New York) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 1604 punti attività, per un totale convalidato di 732 (con 776 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 182);

EPASA (sede di New York) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 86 punti attività, per un totale convalidato di 1210 (con 21 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 300);

ACLI (sede di New York) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 51 punti attività, per un totale convalidato di 1713 (con 5 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 429).

Riguardo ai patronati ACAI (sede di Hartford) e INAC (sede di Cranston), si è lasciata alla Direzione generale delle politiche previdenziali, la valutazione di controlli mirati alle pratiche statisticate nel gruppo 3 voce 8 (Inps) (relative a ricostruzioni contributive).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

SINTESI DEI VERBALI DI ISPEZIONI AI PATRONATI ITALIANI ALL'ESTERO NEL 2009

Belgio

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2009 dai patronati: INAS (sede di Bruxelles); ITAL (sede di Bruxelles); SIAS (sede di Bruxelles); ENAS (sede di Charleroi); EPASA (sede di Liegi-San Nicolas); ACLI (sede di Bruxelles); INCA (sede di Liegi); ENASCO (sede di Bruxelles).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili perché non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (circa 316), non statisticabili perché relative a pensione provvisoria (27), statisticate erroneamente per inesatta attribuzione di codice o categoria (circa 26), senza esito (5), o con documentazione mancante (circa 21).

Due patronati su otto non superano l'ispezione.

ITAL (sede di Bruxelles) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 51 punti attività, per un totale convalidato di 471 (con 11 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di

121). Le 11 pratiche non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale.

ENAS (sede di Charleroi) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 411,5 punti attività, per un totale convalidato di 153 (con 91 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 57). Delle 91 pratiche non convalidate, 58 non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale, 33 sono state statisticate erroneamente o sono mancanti della documentazione.

Per gli altri sei patronati:

INAS (sede di Bruxelles) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 120 punti attività, per un totale convalidato di 1463 (con 24 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 630);

SIAS (sede di Bruxelles) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 330 punti attività, per un totale convalidato di 1362 (con 67 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 971);

EPASA (sede di Liegi-San Nicolas) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 265 punti attività, per un totale convalidato di 2046 (con 52 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1073);

ACLI (sede di Bruxelles) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 239 punti attività, per un totale convalidato di 1717 (con 60 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 987);

INCA (sede di Liegi) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 400 punti attività, per un totale convalidato di 1699 (con 80 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 2296);

ENASCO (sede di Bruxelles) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 25 punti attività, per un totale convalidato di 542 (con 5 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 209).

Riguardo a tutti i patronati, si esprime la necessità che vengano forniti ulteriori chiarimenti in merito alla statisticazione delle pratiche di pensione in convenzione internazionale con l'Italia.

Brasile

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2009 dai patronati: INAS (sede di Rio De Janeiro); ITAL (sede di Florianopolis); ENASCO (sede di Florianopolis); INCA (sede di Rio De Janeiro); ACLI (sede di San Paolo); EPASA (sede di San Paolo); ENAS (sede di San Paolo); SIAS (sede di San Paolo).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili in quanto con documentazione mancante (2), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (34), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (3), senza

esito o con esito irregolare (1), con mandato di patrocinio assente o inesatto (9), non statisticabili perché non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (52), non statisticabili in quanto non relative a cittadini italiani (9).

Due patronati su otto non superano l'ispezione.

ENAS (sede di San Paolo) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 168 punti attività, per un totale convalidato di 353 (con 54 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 391). Delle 54 pratiche non convalidate, 20 non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale, 34 sono relative a tematiche non previste.

SIAS (sede di San Paolo) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 363 punti attività, per un totale convalidato di 379 (con 70 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 589). Non è possibile chiarire le ragioni dell'annullamento delle 70 pratiche.

Per gli altri sei patronati:

INAS (sede di Rio De Janeiro) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 105 punti attività, per un totale convalidato di 631 (con 21 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1008);

ITAL (sede di Florianopolis) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 45 punti attività, per un totale convalidato di 330,5 (con 9 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 112);

ENASCO (sede di Florianopolis) raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 45 punti attività, per un totale convalidato di 951 (con 15 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 237);

INCA (sede di Rio De Janeiro) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 227,5 punti attività, per un totale convalidato di 883,5 (con 57 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1528);

ACLI (sede di San Paolo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 233 punti attività, per un totale convalidato di 1689 (con 67 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 2342);

EPASA (sede di San Paolo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 305,5 punti attività, per un totale convalidato di 905 (con 337 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1699).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Inghilterra

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2009 dai patronati: ENAS (sede di Rawtenstall); ACLI (sede di Londra); INAS (sede di Londra); INCA (sede di Londra); ITAL (sede di Londra).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per la seguente motivazione: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili perché non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (circa 265).

Tutti i cinque patronati superano l'ispezione; specificamente:

ENAS (sede di Rawtenstall) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 10 punti attività, per un totale convalidato di 508 (con 2 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 121);

ACLI (sede di Londra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 467 punti attività, per un totale convalidato di 3660 (con 116 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 2187);

INAS (sede di Londra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 687 punti attività, per un totale convalidato di 5937 (con 76 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 2169);

INCA (sede di Londra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 293 punti attività, per un totale convalidato di 4456 (con 58 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1650);

ITAL (sede di Londra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 200 punti attività, per un totale convalidato di 656,50 (con 52 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 489).

Riguardo a tutti i patronati, si segnala il frequente caso di pratiche di pensioni in convenzione internazionale in cui l'ente erogatore (Inps) non fa menzione – nel provvedimento di comunicazione e liquidazione – di alcuna attività di istruttoria eseguita da parte del patronato (che ne chiede la validazione).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Svizzera

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2009 dai patronati: ACAI (sede di Lugano); ACLI (sede di Zurigo); ENAS (sede di Berna); EPASA (sede di San Gallo); INAC (sede di Zurigo); INAS (sede di Zurigo); INCA (sede di Berna); ITAL (sede di Wil).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (27), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (circa 114), con documentazione mancante (12), con mandato di patrocinio irregolare (circa 45), statisticate erroneamente per inesatta attribuzione di codice o categoria (99), non statisticabili perché non presentano attività

del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (circa 148).

Due patronati su otto non superano l'ispezione.

ENAS (sede di Berna) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma (*ex art. 7 comma 5, lett. c) e art. 8 comma 2 D.M. n. 193/08, ai fini della concessione del contributo pubblico*), non raggiungendo il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 265,35 punti attività, per un totale convalidato di 300,50 (con 54 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 66). Delle 54 pratiche non convalidate, 26 risultano avere un codice errato; delle altre 28 non convalidate, data la mancanza di chiarezza del verbale di ispezione, non è possibile identificare le ragioni.

INAC (sede di Zurigo) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma (*ex art. 7 comma 5, lett. c) e art. 8 comma 2 D.M. n. 193/08, ai fini della concessione del contributo pubblico*), non raggiungendo il punteggio minimo previsto e con una riduzione di 384,5 punti attività, per un totale convalidato di 2487 (con 91 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 525). Delle 91 pratiche non convalidate, 14 non rientrano nelle tematiche previste, 1 non presenta attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale; delle altre 76 non convalidate, data la mancanza di chiarezza del verbale di ispezione, non è possibile identificare le ragioni.

Per gli altri sei patronati:

ACAI (sede di Lugano) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 16 punti attività, per un totale convalidato di 277 (con 8 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 56);

ACLI (sede di Zurigo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 390 punti attività, per un totale convalidato di 1562,50 (con 84 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1007);

EPASA (sede di San Gallo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 335,5 punti attività, per un totale convalidato di 1001 (con 84 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 341);

INAS (sede di Zurigo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 319 punti attività, per un totale convalidato di 4858 (con 62 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1209);

INCA (sede di Berna) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 302 punti attività, per un totale convalidato di 2378,5 (con 61 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 752);

ITAL (sede di Wil) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 165 punti attività, per un totale convalidato di 641,5 (con 35 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 269).

Riguardo a tutti i patronati, si esprime la necessità che vengano forniti ulteriori chiarimenti in merito alla statisticazione delle pratiche di pensione in convenzione internazionale con l'Italia o con l'altri paesi.

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

SINTESI DEI VERBALI DI ISPEZIONI AI PATRONATI ITALIANI ALL'ESTERO NEL 2010

Argentina

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2010 dai patronati: ENAS (sede di Buenos Aires); ENASCO (sede di Buenos Aires); ACLI (sede di Buenos Aires); EPASA (sede di Munro); INAS (sede di Buenos Aires); INCA (sede di Buenos Aires); ITAL (sede di Buenos Aires); SIAS (sede di Buenos Aires).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili in quanto con documentazione mancante (8), statisticate erroneamente per inesatta attribuzione di codice o categoria (3), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (circa 29), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (4), con mandato di patrocinio assente o inesatto (10), non statisticabili perché non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (331), non statisticabili in quanto non relative a cittadini italiani (circa 49).

Tre patronati su otto non superano l'ispezione.

ENAS (sede di Buenos Aires) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma (*ex art. 7 comma 5, lett. c) e art. 8 comma 2 D.M. n. 193/08, ai fini della concessione del contributo pubblico*), non raggiungendo il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 121 punti attività, per un totale convalidato di 461 (con 40 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 171). Delle 40 pratiche non convalidate, 12 non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale, 17 sono prive di documentazione, 10 sono relative ad anni diversi o riferite a cittadini non italiani. Non è possibile chiarire le ragioni dell'annullamento della restante pratica.

Dell'EPASA (sede di Munro) non è stato possibile svolgere l'ispezione perché non in possesso della relativa documentazione.

SIAS (sede di Buenos Aires) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma (*ex art. 7 comma 5, lett. c) e art. 8 comma 2 D.M. n. 193/08, ai fini della concessione del contributo pubblico*), pur raggiungendo il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 176 punti attività, per un totale

convalidato di 625 (con 36 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 728). Delle 36 pratiche non convalidate, 23 non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale, 9 sono riferite a cittadini non italiani, 4 sono relative a tematiche non previste.

Per gli altri cinque patronati:

ENASCO (sede di Buenos Aires) raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 50 punti attività, per un totale convalidato di 2368 (con 10 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 542);

ACLI (sede di Buenos Aires) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 571 punti attività, per un totale convalidato di 5441 (con 114 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 4752);

INAS (sede di Buenos Aires) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 368 punti attività, per un totale convalidato di 1193,5 (con 74 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1640);

INCA (sede di Buenos Aires) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 454 punti attività, per un totale convalidato di 2272 (con 92 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 2501);

ITAL (sede di Buenos Aires) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 421,5 punti attività, per un totale convalidato di 6530,5 (con 85 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 3606);

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Austria

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2010 dai patronati: ACLI (sede di Innsbruck); INCA (sede di Innsbruck).

Entrambi i patronati non raggiungono il punteggio minimo previsto:

ACLI (sede di Innsbruck) con una riduzione di 21,5 punti attività, per un totale convalidato di 228,5 (con 20 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 49). Delle 20 pratiche non convalidate, 2 sono con mandato di patrocinio irregolare, 1 è priva di esito, 17 sono con documentazione mancante.

INCA (sede di Innsbruck) con una riduzione di 267 punti attività, per un totale convalidato di 381 (con 51 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 418). Delle 51 pratiche non convalidate, 14 non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale, 36 non rientrano nelle tematiche previste, 1 è relativa ad anni diversi.

Francia

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2010 dai patronati: ACAI (sede di Bening les Saint Avold); ACLI (sede di Parigi); EPASA (sede di Nizza); INAS (sede di Nizza); INCA (sede di Parigi); ITAL (sede di Marsiglia).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (25), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (circa 242), con documentazione mancante (circa 36), non statisticabili perché non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (298).

Un patronato su sei non supera l'ispezione:

EPASA (sede di Nizza) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma (*ex art. 7 comma 5, lett. c) e art. 8 comma 2 D.M. n. 193/08, ai fini della concessione del contributo pubblico*), non raggiungendo il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 124 punti attività, per un totale convalidato di 657,5 (con 26 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 305). Delle 26 pratiche non convalidate, 7 non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale, 15 hanno documentazione mancante, 1 è relativa a tematiche non previste; delle altre 3 non convalidate, data la mancanza di chiarezza del verbale di ispezione, non è possibile identificare le ragioni.

Per gli altri cinque patronati:

ACAI (sede di Bening les Saint Avold) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 135 punti attività, per un totale convalidato di 1519,5 (con 22 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 621).

ACLI (sede di Parigi) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 527 punti attività, per un totale convalidato di 1884,5 (con 127 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1345);

INAS (sede di Nizza) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 867,5 punti attività, per un totale convalidato di 1816,5 (con 202 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1560);

INCA (sede di Parigi) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 407,5 punti attività, per un totale convalidato di 2198,5 (con 90 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 972);

ITAL (sede di Marsiglia) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 66,5 punti attività, per un totale convalidato di 601 (con 34 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 497).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Germania

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2010 dai patronati: ACLI (sede di Stoccarda); ENAS (sede di Monaco di Baviera); EPASA (sede di Solingen); INCA (sede di Monaco di Baviera); INFORMAFAMIGLIA (sede di Solingen); ITAL (sede di Berlino); SIAS (sede di Bonn).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche con mandato di patrocinio assente o inesatto (26), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (9), con documentazione mancante (6), non statisticabili in quanto riferite a cittadini non italiani (12), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (116), o non statisticabili perché non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (244).

Due patronati su sette non superano l'ispezione.

ENAS (sede di Monaco di Baviera) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 304,5 punti attività, per un totale convalidato di 309 (con 77 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 61). Delle 77 pratiche non convalidate, 14 non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale, circa 10 sono senza mandato di patrocinio o con mandato irregolare, 5 relative a cittadini non italiani, 5 prive di documentazione, 43 relative a tematiche non previste.

INFORMAFAMIGLIA (sede di Solingen) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma (*ex art. 7 comma 5, lett. c*) e art. 8 comma 2 D.M. n. 193/08, ai fini della concessione del contributo pubblico), non raggiungendo il punteggio minimo previsto, e con il mancato riconoscimento di alcuna pratica. Data la mancanza di chiarezza del verbale di ispezione non è possibile identificare le ragioni delle 151 pratiche non convalidate.

Per gli altri cinque patronati:

ACLI (sede di Stoccarda) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 795,5 punti attività, per un totale convalidato di 981,5 (con 176 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 783);

EPASA (sede di Solingen) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 60 punti attività, per un totale convalidato di 1182 (con 11 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 375);

INCA (sede di Monaco di Baviera) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 563 punti attività, per un totale conva-

lidato di 3585,5 (con 113 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1019);

ITAL (sede di Berlino) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 399,5 punti attività, per un totale convalidato di 1312,5 (con 92 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 476);

SIAS (sede di Bonn) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 55 punti attività, per un totale convalidato di 1464 (con 11 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 851).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Spagna

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2010 dai patronati: INAS (sede di Barcellona); INCA (sede di Barcellona); ITAL (sede di Barcellona).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche con mandato di patrocinio assente o inesatto (8), con documentazione mancante (29), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (6), o non statisticabili perché non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (15).

Nessuno dei tre patronati supera l'ispezione; specificamente:

INAS (sede di Barcellona) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 81 punti attività, per un totale convalidato di 188,5 (con 16 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 186). Delle 16 pratiche non convalidate, 11 non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale, 4 sono senza mandato di patrocinio o con mandato irregolare, 1 è relativa a tematiche non previste.

INCA (sede di Barcellona) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 113 punti attività, per un totale convalidato di 128 (con 32 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 247). Delle 32 pratiche non convalidate, 1 non presenta attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale, 8 sono senza mandato di patrocinio o con mandato irregolare, 4 sono relative a tematiche non previste, 1 è senza esito; delle altre 18 non convalidate, data la mancanza di chiarezza del verbale di ispezione, non è possibile identificare le ragioni.

ITAL (sede di Barcellona) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 111,5 punti attività, per un totale convalidato di 203 (con 49 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 109). Delle 49 pratiche non convalidate, 3 non presentano attività del pa-

tronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale, 1 è relativa a tematiche non previste, 2 sono senza esito, 29 sono senza documentazione; delle altre 14 non convalidate, data la mancanza di chiarezza del verbale di ispezione, non è possibile identificare le ragioni.

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

SINTESI DEI VERBALI DI ISPEZIONI AI PATRONATI ITALIANI ALL'ESTERO NEL 2011

Canada

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2011 dai patronati: SIAS (sede di Montreal); ENASCO (sede di Montreal); ACLI (sede di Montreal); ITAL (sede di Toronto); ENAS (sede di Vaughan); INPAS (sede di Vaughan); ACAI (sede di Toronto); EPASA (sede di Missisauga); EPAS (sede di Vaughan); INAS (sede di Toronto); INCA (sede di Montreal).

Ciascuna ispezione ha comportato, salvo che per il patronato ENAS (sede di Vaughan), la riduzione di un determinato numero di punti attività in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche con esito negativo o senza esito (5), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (270), in quanto non riferite a cittadini italiani (2), con documentazione mancante (71), non statisticabili perché non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (27), con mandato di patrocinio assente o inesatto (17), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (37).

Tutti gli undici patronati superano l'ispezione; specificamente:

SIAS (sede di Montreal) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 19 punti attività, per un totale convalidato di 1195,5 (con 4 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 689);

ENASCO (sede di Montreal) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 74,95 punti attività, per un totale convalidato di 1136,5 (con 39 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 575);

ACLI (sede di Montreal) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 52,5 punti attività, per un totale convalidato di 1869,5 (con 19 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1146);

ITAL (sede di Toronto) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 78 punti attività, per un totale convalidato di 3461,5 (con 16 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1431);

ENAS (sede di Vaughan) raggiunge il punteggio minimo previsto, con la convalida degli 803 punti attività dichiarati (con il riconoscimento delle 172 pratiche dichiarate);

INPAS (sede di Vaughan) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 36 punti attività, per un totale convalidato di 1835,5 (con 14 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 894).

ACAI (sede di Toronto) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 16 punti attività, per un totale convalidato di 1096 (con 7 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 534).

EPASA (sede di Mississauga) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 42,5 punti attività, per un totale convalidato di 1144,5 (con 15 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 439);

EPAS (sede di Vaughan) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 199 punti attività, per un totale convalidato di 1768 (con 43 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 758);

INAS (sede di Toronto) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 69 punti attività, per un totale convalidato di 2392 (con 14 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1772);

INCA (sede di Montreal) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 4046,5 punti attività, per un totale convalidato di 5961,5 (con 1133 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 2615).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Inghilterra

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2011 dai patronati: ENAS (sede di Rawtenstall); INAS (sede di Londra); ITAL (sede di Londra); INCA (sede di Londra); ACLI (sede di Nottingham).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili perché non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (29), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (177), o statisticate erroneamente per inesatta attribuzione di codice o categoria (30), con documentazione mancante (9), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (2), con mandato di patrocinio assente o inesatto (26), senza esito o con esito irregolare (46).

Tutti i cinque patronati superano l'ispezione; specificamente:

ENAS (sede di Rawtenstall) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 41,5 punti attività, per un totale convalidato di 930 (con 11 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 276);

INAS (sede di Londra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 93,5 punti attività, per un totale convalidato di 6606,5 (con 63 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 2133);

ITAL (sede di Londra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 100 punti attività, per un totale convalidato di 975 (con 43 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 612);

INCA (sede di Londra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 415 punti attività, per un totale convalidato di 3572,5 (con 135 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1559);

ACLI (sede di Nottingham) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 56 punti attività, per un totale convalidato di 1877 (con 38 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1059).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

Olanda

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2011 dai patronati: INAS (sede di Geleen); ACLI (sede di Utrecht).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili perché non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (6), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (34), o statisticate erroneamente per inesatta attribuzione di codice o categoria (30), con documentazione mancante (3), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (3), con mandato di patrocinio assente o inesatto (8), senza esito o con esito irregolare (2).

Entrambi i patronati superano l'ispezione; specificamente:

INAS (sede di Geleen) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 53,50 punti attività, per un totale convalidato di 333 (con 15 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 118);

ACLI (sede di Utrecht) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 93,5 punti attività, per un totale convalidato di 2100 (con 63 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 939).

Svizzera

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2011 dai patronati: EPASA (sede di San Gallo); INAC (sede di Zurigo); ITAL (sede di Lugano); ACAI (sede di Lugano); ENAS (sede di Berna); ACLI (sede di Ginevra); INAS (sede di Berna); INCA (sede di Ginevra).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (circa 34), non statisticabili in quanto non relative a cittadini italiani (circa 19), con documentazione mancante (43), statisticate erroneamente per inesatta attribuzione di codice o categoria (4), con mandato di patrocinio assente o inesatto (circa 43), senza esito o con esito irregolare (circa 15).

Tre patronati su otto non superano l'ispezione.

INAC (sede di Zurigo) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma (*ex art. 7 comma 5, lett. c) e art. 8 comma 2 D.M. n. 193/08*, ai fini della concessione del contributo pubblico), non raggiungendo il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 165 punti attività, per un totale convalidato di 1604 (con 32 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 320). Delle 32 pratiche non convalidate, 15 hanno documentazione mancante, 1 ha una errata attribuzione di codice o categoria; delle altre 16 non convalidate, data la mancanza di chiarezza del verbale di ispezione, non è possibile identificare le ragioni.

ACAI (sede di Lugano) non raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 26 punti attività, per un totale convalidato di 237 (con 8 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 52). Delle 8 pratiche non convalidate, 5 non sono relative a cittadini italiani, 3 hanno errata attribuzione di codice o categoria.

Dell'ENAS (sede di Berna) non è stato possibile svolgere l'ispezione per irreperibilità del responsabile ed inesistenza della sede.

Per gli altri cinque patronati:

EPASA (sede di San Gallo) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 87,5 punti attività, per un totale convalidato di 1917,5 (con 22 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 486);

ITAL (sede di Lugano) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 125 punti attività, per un totale convalidato di 2993 (con 76 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 696);

ACLI (sede di Ginevra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 151 punti attività, per un totale convalidato di 1176 (con 95 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 615);

INAS (sede di Berna) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 30 punti attività, per un totale convalidato di 3137 (con 24 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 885);

INCA (sede di Ginevra) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 89 punti attività, per un totale convalidato di 2576,5 (con 52 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 848).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

USA

I verbali di ispezione riguardano l'attività svolta nel 2011 dai patronati: ACAI (sede di New York); INAS (sede di New York); INCA (sede di New York); EPASA (sede di New York); ENASCO (sede di Fort Lauderdale); INAC (sede di Cranston); SIAS (sede di New York); ITAL (sede di New York); ACLI (sede di New York).

Ciascuna ispezione ha comportato la riduzione di un determinato numero di punti attività, in genere per le seguenti motivazioni: alcuni punti attività erano relativi a pratiche non statisticabili in quanto con documentazione mancante (1), statisticate erroneamente per inesatta attribuzione di codice o categoria (3), non statisticabili perché relative a tematiche non previste (circa 531), non statisticabili in quanto riferite ad anni diversi (15), senza esito o con esito irregolare (circa 79), con mandato di patrocinio assente o inesatto (circa 30), non statisticabili perché non presentano attività del patronato in riferimento ad interventi di competenza di altri Stati su pensioni in convenzione internazionale (18), non statisticabili in quanto non relative a cittadini italiani (5).

Un patronato su nove non supera l'ispezione:

ACAI (sede di New York) non possiede le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata ed autonoma (*ex art. 7 comma 5, lett. c) e art. 8 comma 2 D.M. n. 193/08, ai fini della concessione del contributo pubblico*), non raggiungendo il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 101,5 punti attività, per un totale convalidato di 514,5 (con 21 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 172). Delle 21 pratiche non convalidate, 10 sono senza esito, 10 relative ad anni diversi. Non è possibile chiarire le ragioni dell'annullamento della restante pratica.

Per gli altri otto patronati:

INAS (sede di New York) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 296 punti attività, per un totale convalidato di 815 (con 61 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 604);

INCA (sede di New York) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 420 punti attività, per un totale convalidato di 1573 (con 444 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1429);

EPASA (sede di New York) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 155,5 punti attività, per un totale convalidato di

1504,5 (con 57 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1485);

ENASCO (sede di Fort Lauderdale) raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 326,5 punti attività, per un totale convalidato di 893,2 (con 79 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 419);

INAC (sede di Cranston) raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 25 punti attività, per un totale convalidato di 2007,2 (con 5 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 625);

SIAS (sede di New York) raggiunge il punteggio minimo previsto, e con una riduzione di 33 punti attività, per un totale convalidato di 517,5 (con 9 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 266);

ITAL (sede di New York) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 182 punti attività, per un totale convalidato di 1668 (con 36 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 1554);

ACLI (sede di New York) raggiunge il punteggio minimo previsto, ma con una riduzione di 38 punti attività, per un totale convalidato di 670 (con 47 pratiche non convalidate, per un totale riconosciuto di 483).

In generale sulla attività di ispezione, si deve rilevare la non sempre perfetta intelligibilità dei risultati, accompagnata alla mancanza di uniformità nelle formule di classificazione delle irregolarità.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 23 marzo 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze»

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Franco IACOP, *coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il presidente Gianpiero D'ALIA.

Franco IACOP, *coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*, fornisce ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA *presidente*, ringrazia il Coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Franco Iacop, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione dei professori Marcello Cecchetti, Alessandro Morelli e Simone Pajno
(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Marcello CECCHETTI, *professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Sassari*, Alessandro MORELLI, *professore associato di diritto costituzionale presso l'Università degli studi «Magna Grecia» di Catanzaro*, e Simone PAJNO, *professore associato di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Sassari*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Francesco RIBAUDO (*PD*) e il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*).

Marcello CECCHETTI, *professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Sassari*, Alessandro MORELLI, *professore associato di diritto costituzionale presso l'Università degli studi «Magna Grecia» di Catanzaro*, e Simone PAJNO, *professore associato di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Sassari*, forniscono ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA *presidente*, ringrazia i professori Cecchetti, Morelli e Pajno per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,20 alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 23 marzo 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, avverte che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Variatione nella composizione della Commissione.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che in data 10 marzo 2016 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Salvatore Margiotta, in sostituzione della senatrice Laura Cantini, dimissionaria.

Nell'esprimere il personale ringraziamento, anche a nome degli altri componenti della Commissione, alla collega Cantini per il suo contributo, dà il benvenuto, con l'augurio di buon lavoro, al collega Margiotta.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016 (rel. Verducci)

(Esame e rinvio)

Roberto FICO, *presidente*, dà la parola al relatore Verducci perché riferisca sullo schema di delibera all'ordine del giorno.

Il senatore Francesco VERDUCCI, *relatore*, fa presente che lo schema di provvedimento in esame (*vedi allegato 1*) è stato redatto tenendo conto, con qualche piccolo adattamento, dell'analoga delibera approvata da questa Commissione per le elezioni comunali e regionali del 2015, che coinvolgevano, al pari di queste, più di un quarto degli elettori aventi diritto.

A questo dato si è fatto riferimento nelle premesse e all'articolo 1, comma 1, precisando che le disposizioni della delibera, finalizzata a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, si applicano su tutto il territorio nazionale.

Rispetto al testo del 2015 sono state inoltre riformulate alcune disposizioni, al fine di razionalizzare e semplificarne il contenuto, anche alla luce delle pregresse esperienze applicative.

Così all'articolo 2, commi 1, lettere *a*) e *b*), e 2, ultimo periodo, le relative disposizioni sono state migliorate sul piano lessicale, lasciandone sostanzialmente immutate le previsioni.

All'articolo 3, comma 4, lettere *a*) e *b*), che individuano i soggetti cui è garantito l'accesso nelle trasmissioni di comunicazione politica nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, si è precisato, con una formulazione che appare più chiara della precedente, che l'accesso è garantito ai candidati alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia e alle liste o alle coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

Sempre allo scopo di razionalizzare e semplificare il contenuto della delibera, rendendola così di più facile e immediata applicazione, le previsioni di cui agli articoli 4, commi 5, 9 e 10; 5, comma 5, e 7, commi 3 e 6, sono state riunite nell'articolo 11, commi 2 e 3, che così disciplinano tutti gli obblighi di comunicazione della Rai alla Commissione.

Infine, all'articolo 8 si è precisato che la programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni e fino al termine di efficacia della presente delibera.

Roberto FICO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti

dal n. 415/1991 al n. 418/2012, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle ore 14,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,25 alle ore 14,35.

ALLEGATO 1

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi che:

con decreto del ministro dell'interno del ___ sono state fissate per il giorno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché dei consigli circoscrizionali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 2016;

con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. ___ del ___ 2016 sono state fissate per il giorno 8 maggio 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 22 maggio 2016;

con decreto n. ___ dell'assessore regionale alla funzione pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia sono state fissate per il giorno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali;

con decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna n. ___ del ___, sono state fissate per il giorno ___ 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno ___ 2016;

con deliberazione della giunta regionale della regione Siciliana n. ___ del 2016, sono state fissate per i giorni ___ 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per i giorni ___ 2016;

con decreto del presidente della regione autonoma della Valle d'Aosta n. 44 del 12 febbraio 2016, sono state fissate per il giorno 15 maggio 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 29 maggio 2016;

visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*»;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il «*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*»;

vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*»;

vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «*Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*» ;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*»;

visto il decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il «*Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013*»;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «*Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1*»;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la «*Legge elettorale regionale*» e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «*Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49*»;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «*Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14*»;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «*Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*»;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «*Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995*»;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante «*Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali*»;

visto lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

vista la legge della regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «*Indizione delle elezioni comunali e provinciali*»;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione siciliana;

visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «*Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana*»;

vista la legge della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante «*Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali*»;

vista la legge della Regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante «*Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali*»;

vista la legge della Regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante «*Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere*»;

vista la legge regionale della Regione siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante «*Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane*»;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, e successive modificazioni;

vista la legge della regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «*Disposizioni in materia di elezioni comunali*», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34;

vista la legge della regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n. 34, recante «*Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche*», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 novembre 2009, n. 39;

rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano su tutto il territorio nazionale.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale e provinciale della Rai per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera.

Articolo 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale e provinciale autonomamente disposte dalla Rai)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle liste o alle coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera a), le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 4

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nel-

l'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la

presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intransportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

Articolo 6

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni comunali di cui in premessa, la Rai organizza e trasmette sulle reti regionali e provinciali, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 9.

5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali e provinciali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

Articolo 7

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni e province autonome interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di ottimo ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali o provinciali della Rai delle regioni e delle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nelle sedi regionali o provinciali.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni fino al termine di efficacia della presente delibera.

Articolo 9

(Trasmissioni televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 10

(Trasmissioni per i non vedenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 11

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare di vigilanza.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai

commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 12

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale)

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 13

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 415/1991 al n. 418/2012)*

CROSIO. – *Al Presidente e al direttore generale della Rai* – Premesso che:

la legge di stabilità 2016 ha previsto che, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero il 14 febbraio, si adottasse il decreto ministeriale per definire i termini e le modalità per la nuova riscossione del canone di abbonamento Rai contestualmente alla fatturazione della bolletta elettrica da versare, per il corrente anno, in rate mensili a partire da luglio;

il termine ultimo è scaduto ormai da diversi giorni e che non sono ancora arrivati né i chiarimenti per i contribuenti relativi al pagamento, né quelli per le società elettriche relativi alla riscossione né tantomeno quelli per la Rai che dovrà entrare in possesso del canone. Sembra che esistano ancora dubbi nel tavolo preposto a discutere della questione tra i ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Economia, Autorità per l'energia elettrica e il gas, associazioni di rappresentanza delle aziende elettriche;

l'illegittimità della norma che addebita automaticamente il canone anche a chi non ha una televisione per il solo fatto di essere intestatario di un'utenza elettrica è palese e i problemi che gravano sulle società elettriche nella gestione di questa nuova previsione di legge sono moltissimi;

ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, «l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato (...) solo per tempo limitato» e che, a tal proposito, la legge 23 agosto 1988, n.400, prevede che «l'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione»;

essendo scaduti i termini, si deve quindi necessariamente procedere ad un intervento normativo che proroghi l'emanazione del decreto attuativo;

si chiede di sapere:

quali siano le ripercussioni sulla concessionaria pubblica del ritardo nell'emanazione del decreto attuativo oltre i termini fissati dalla legge, soprattutto considerando che, presumibilmente, la rateizzazione non potrà avvenire a partire da luglio, così come previsto;

se non si ritenga che questa inadempienza sia un segnale della mancanza di volontà politica del Governo di perseguire gli obiettivi fissati nella norma di delega;

(415/1991)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

Il punto di riferimento è rappresentato dall'art. 1, comma 154 della Legge 28 dicembre 2015 n.208 che prevede che: »Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma».

Nel quadro sopra sintetizzato, si ritiene opportuno evidenziare sotto il profilo formale come il termine temporale previsto rivesta carattere ordinatorio e non perentorio e, sotto il profilo sostanziale, che il decreto sopra citato è in via di prossima definizione per rispettare la prima scadenza di luglio. La Rai sta partecipando per quanto di competenza alla definizione dei contenuti di carattere tecnico-operativi dei provvedimenti attuativi.

GASPARRI, ROMANI, BRUNETTA. – *Al Presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che:*

la trasmissione «In mezz'ora» va in onda, per questa stagione, dal 20 settembre 2015;

nelle 22 puntate andate in onda non è mai stato presente un rappresentante di Forza Italia, nonostante la trasmissione si occupi anche di tematiche politiche, elettorali e di candidature nelle principali città;

nella giornata di domenica 28 febbraio la puntata è stata dedicata alle primarie del Partito Democratico a Roma, dopo che in precedenza una puntata era stata dedicata alle primarie del Pd a Milano;

nonostante la trasmissione si chiami «In mezz'ora», ieri la durata è stata addirittura di 45 minuti, forse per volontà della nuova direzione iperrenziana di Rai3;

a prescindere dalle regole della *par condicio*, che si applicano in periodo elettorale, è evidente, ancora una volta, quanto la conduzione di Lucia Annunziata si confermi unilaterale e faziosa e inadeguata a garantire il rispetto dei principi del pluralismo, che devono essere fondamentali per il servizio pubblico anche quando non si è nei periodi regolamentati dalle normative riguardanti la campagna elettorale;

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano assumere per porre fine al carattere unilaterale e fazioso della trasmissione «In mezz'ora» condotta da Lucia Annunziata, già in passato al centro di contestazioni per la sua acclarata unilateralità.

(416/2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

In linea generale, si ritiene opportuno porre in evidenza come l'impostazione editoriale del programma testimoni una attenzione alla pluralità di voci non solo della politica e delle istituzioni ma anche della società civile nel suo complesso. In ogni caso, nel rispetto dell'autonomia giornalistica, occorre tenere sempre conto che a determinare la scaletta dei programmi di approfondimento informativo concorrono anche i temi dettati dall'attualità e dall'agenda politico/istituzionale.

Nel dettaglio, si segnala che nelle oltre 20 puntate sino ad oggi andate in onda la presenza di esponenti politici è stata sensibilmente ridotta (il PD, ad esempio, ad esclusione delle puntate sulle primarie di Milano e di Roma e di quella del 13 marzo con Roberto Speranza, non è mai stato rappresentato con interviste a singoli esponenti). Le interviste al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi e al Ministro dell'Interno, Angelino Alfano sono da considerarsi fuori da computazioni partitiche.

Il resto dell'elenco degli ospiti chiarisce ulteriormente come l'orientamento editoriale, in particolare di questa edizione, sia mirato soprattutto ad intervistare esponenti che rappresentano il mondo delle istituzioni italiane ed europee, dell'economia, della cultura, del giornalismo e della società civile: Pierre Moscovici, Romano Prodi, Nunzio Galantino, Tito Boeri, Renzo Piano, Franco Gabrielli, Salvatore Rossi, Claudio Descalzi, Davide Serra, Andrea Purgatori, Maurizio Molinari, Giuseppe Acconcia, Ilaria Cucchi, Lucia Uva, Gianni Tonelli. I soli esponenti politici ospitati ad oggi sono stati il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, il componente del direttorio del M5S, nonché Vice Presidente della Camera dei Deputati, Luigi Di Maio, il leader di ALA, Denis Verdini, il Senatore a vita Mario Monti, i consiglieri comunali romani del M5S in occasione della crisi al Comune di Roma, oltre a Roberto Speranza come detto sopra. Si segnala inoltre che sono stati rivolti ripetuti e insistenti inviti al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ad oggi non ha ancora concordato una sua presenza.

Per quanto concerne la durata della puntata dedicata alle primarie romane, cioè l'incremento di minutaggio, si informa che tale scelta si è resa necessaria in funzione della numerosità dei candidati in competizione, ben sei. Infatti, diversamente, nella puntata con i quattro candidati alle primarie milanesi del PD questa eventualità non si era presentata ed era stato rispettato lo spazio temporale ordinario della trasmissione.

Al riguardo, si ricorda tuttavia che non è la prima volta che il programma si allunga oltre il suo orario consueto sia in ragione di particolari necessità, come nel caso del numero di candidati sopra citati, sia per eventi di particolare interesse giornalistico o di grande impatto nell'opinione pubblica come è accaduto per la puntata speciale legata ai tragici fatti di Parigi.

Tenuto conto di tale quadro, quando lo schieramento di centrodestra chiarirà i propri orientamenti sulle candidature alle amministrative, a Roma in particolare, sarà interesse del programma valutare gli opportuni confronti tra candidati. E, in quest'ottica, si sta già lavorando ad una puntata dedicata.

VERDUCCI. – *Al Presidente e al direttore generale della Rai* – Premesso che:

nei giorni scorsi il Senato è stato teatro di eventi particolarmente rilevanti dal punto di vista dei lavori parlamentari relativi all'*iter* di approvazione della legge per il riconoscimento delle unioni civili, tema che ha monopolizzato il dibattito politico delle ultime settimane;

tali eventi, essendo molto rilevanti da un punto di vista politico lo erano anche da un punto di vista giornalistico;

nelle edizioni del TG Rai Parlamento trasmesse nel pomeriggio e nella notte di mercoledì 17 febbraio 2016, giornata cruciale della discussione sulla suddetta legge, è mancato da parte della testata Rai in questione un servizio giornalistico video in merito, che riportasse le opinioni dei vari gruppi parlamentari e consentisse un approfondimento sulla cruciale giornata di lavoro parlamentare;

tutti gli altri organi di informazione, incluse le altre testate RAI, si sono ampiamente soffermati sui fatti avvenuti in Senato, sulla discussione particolarmente accesa, inerente a un tema – le unioni civili – fondamentale per questa legislatura, con interviste e approfondimenti;

queste importanti informazioni per gli utenti sono state omesse o riportate solo in piccolissima parte nelle edizioni del TG Rai Parlamento citate;

si chiede di sapere:

se il tempo e i modi con cui Tg Rai Parlamento ha affrontato le importanti vicende del 17 febbraio è da ritenersi congruo;

se la mancanza di approfondimento dei lavori parlamentari in una giornata tanto importante da parte della suddetta testata giornalistica (preposta allo specifico compito della cura dei lavori parlamentari) sia coerente con i livelli necessari e sufficienti di servizio pubblico;

quali siano le ragioni editoriali che hanno spinto i vertici della testata a limitarsi a fornire una stringata citazione di mera cronaca, senza la messa in onda di un esauriente servizio video di approfondimento dedicato ad una giornata di lavori parlamentari di grande rilevanza politica e giornalistica.

(417/2003)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In linea generale, Rai Parlamento ha la missione di dare conto con puntualità dei lavori parlamentari; si ritiene che Rai Parlamento abbia adottato tale impostazione anche con riferimento ai lavori che hanno riguardato il provvedimento sulle Unioni civili che nelle scorse settimane è stato sottoposto all'esame e al voto del Senato, seguendone tutti i diversi passaggi, sia in Commissione sia in Aula.

In particolare, limitandosi ad una analisi dell'attenzione dedicata dai Tg Parlamento a tali lavori nei giorni precedenti il 17 febbraio, giornata oggetto dell'interrogazione, si mettono in evidenza i seguenti elementi:

lunedì 15 febbraio, un servizio di apertura del notiziario del pomeriggio e una intervista di 5' del Vicedirettore Sgura nell'edizione della notte con il Sen. Mauri (Pd);

martedì 16 febbraio, due servizi di apertura delle edizioni del pomeriggio e della notte con voci dei senatori Airola (M5S), Romani (FI), Zanda (PD) e Centinaio (LN);

mercoledì 17, per quanto concerne le Unioni civili l'unica notizia di cronaca parlamentare era la decisione della Conferenza dei capigruppo del Senato di rinviare al 24 febbraio l'esame del disegno di legge; tale notizia – di 30» – è stata data nell'edizione principale del pomeriggio, dopo che ampiamente le testate generaliste della Rai avevano dato conto dello scontro politico in corso sul tema, scontro che non rientra – su nessun argomento – nella missione informativa di Rai Parlamento. La notizia è stata poi ribadita nell'edizione della notte.

Del tema Unioni civili si è poi dato conto con puntualità ed ampiezza informativa anche nella settimana successiva, quando cioè il provvedimento è stato ancora dibattuto e approvato dall'Aula del Senato.

Nello specifico di mercoledì 17 febbraio, si deve inoltre tenere presente che tema principale dei lavori parlamentari era l'informativa del Presidente del Consiglio Matteo Renzi sul Consiglio europeo, al Senato e alla Camera, e proprio a questo tema sono stati dedicati dai Rai Parlamento un collegamento in diretta, un servizio nel notiziario del pomeriggio e un servizio nel notiziario della notte.

Da ultimo, si segnala che è stata dedicata al tema delle Unioni civili la rubrica di Rai Parlamento «Settegiorni» andata in onda lo scorso 12 marzo.

NESCI, LIUZZI, BUSTO. – Al Presidente della Rai – Premesso che:

negli ultimi giorni sulle reti pubbliche Rai stanno andando in onda spot pubblicitari, promossi dalla Unione Italiana per l'Olio di Palma sostenibile, contenenti informazioni sul suddetto prodotto che, a parere dell'interrogante, tramite notizie parziali e distorte, ingannano l'intendimento del consumatore in modo da manipolarne scorrettamente l'opinione sulle proprietà e sulla natura di questo determinato prodotto;

nel corso degli *spot* vengono riportate asserzioni secondo le quali l'olio di palma «è un olio di origine naturale che non presenta rischi per la salute» e la sua coltivazione «aiuta a rispettare la natura»;

come riportato in un esposto inviato il 4 marzo c.a. al dottor Angelo Marcello Cardani, presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, tali asserzioni «evidenziano la manifesta volontà dell'Unione Italiana per l'Olio di Palma sostenibile di fornire informazioni non completamente rispondenti al vero sull'olio di palma, tese a confondere il consumatore nella scelta dell'acquisto di prodotti alimentari che contengono tale sostanza, utilizzando in maniera ingannevole informazioni palesemente omissive e parziali, tali da suggestionare intenzionalmente il parametro di giudizio del potenziale consumatore»;

si precisa, a tal proposito, che i frutti della palma, in quanto deteriorabili, vengono sterilizzati tramite il vapore, poi snocciolati, cotti, pressati e filtrati. Successivamente, la fase di lavorazione prevede un processo di raffinazione (deodorazione, decolorazione e neutralizzazione che riduce l'acidità dell'olio), alla fine del quale il prodotto assume un colore bianco giallino ricco di grassi saturi, molto utilizzato nell'industria alimentare, specialmente in quella dolciaria;

è evidente che, stando così le cose, parlare di «origine naturale» è oggettivamente non rispondente al vero;

non va dimenticato, ancora, che nell'olio di palma si trova anche una concentrazione molto alta di olio palmitico, circa il 44%, a cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) attribuisce effetti aterogeni ed ipercolesterolemizzanti che aumentano il rischio cardiovascolare;

allo stesso modo, il Center for Science in the Public Interest (CSPI) ha confermato che l'olio di palma aumenta i fattori di rischio cardiovascolare, poiché l'acido palmitico è uno dei grassi saturi che più aumenta il rischio di coronaropatie;

tra il vasto materiale scientifico, preme ricordare che anche in Italia uno studio condotto dal professore Francesco Giorgino e dal suo gruppo di ricerca dell'Università di Bari, con la collaborazione delle Università di Pisa e di Padova e pubblicato recentemente sulla famosa rivista medica «Diabetologia», ha valutato gli effetti dell'acido palmitico sulla proteina «p66shc» che è all'origine del diabete alimentare. È emerso che il metabolismo dell'olio in questione attiva la proteina p66Shc che va a distruggere le cellule beta degli isolotti del Langherans nel pancreas dove viene sintetizzata l'insulina, l'importantissimo ormone che tiene sotto controllo la glicemia. Con la loro distruzione insorge la forma di diabete mellito insulino-dipendente;

lo stesso professor Giorgino ha dichiarato che l'acido palmitico «agisce promuovendo la formazione di specie reattive dell'ossigeno che sono in grado di danneggiare e uccidere le cellule, promuove l'iperglicemia nel diabete e un aumento della produzione dei fattori coinvolti nell'infiammazione»;

è evidente, dunque, che parliamo di un'elevata, quanto probabile, percentuale di rischio sulla salute umana causata dalla regolare assunzione di alimenti che contengono olio di palma;

in merito, ancora, alla dichiarazione secondo cui l'olio di palma sia rispettoso delle foreste e delle comunità locali, basti ricordare quanto emerso dai risultati del Global Forest Watch del 2015: l'80% della deforestazione nel mondo è attribuita all'impatto del sistema agricolo e, in questo senso, si stima che in Malesia e Indonesia il 90% delle coltivazioni siano riservate all'olio di palma;

a conferma di quanto asserito, nel 2007 lo United Nations Environment Programme (UNEP) ha decretato, infatti, la coltivazione dell'olio di palma come la causa principale di distruzione delle foreste pluviali. Le piantagioni in questione, infatti, vengono sfruttate per 4/5 anni sino a quando il suolo, rimasto povero di sostanze organiche e minerali, non è più in grado di sostenere la coltura e viene abbandonato. Si stima che entro il 2020, le foreste indonesiane saranno definitivamente distrutte e con loro andranno perduti anche tutti quei servizi eco-sistemici cruciali per la sopravvivenza delle popolazioni locali e della stessa biodiversità. Le ripercussioni anche a livello di cambiamenti climatici sono notevoli, con un incremento globale di emissioni di CO₂ rilasciate nell'atmosfera. Le stime indicano che le emissioni causate dalla deforestazione in Indonesia siano attorno ai 200 milioni di tonnellate di carbonio ogni anno, ma secondo altre fonti potrebbero raggiungere i 400 milioni di tonnellate;

allo stesso modo, è risaputo che alle comunità indigene impiegate nelle piantagioni di olio di palma non sono garantiti i diritti umani e le garanzie lavorative riconosciute nei Paesi Occidentali. Diverse sono state le denunce internazionali riguardo all'impiego di lavoro minorile, di manovalanza a basso costo, dell'assenza di misure di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Non a caso l'industria malese dell'olio di palma è stata denunciata dal Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti per l'utilizzo di lavoro minorile e lavoro forzato;

quanto detto sinora è in palese contraddizione con quanto prescritto dal Codice Etico della Rai e dal Testo Unico della Radiotelevisione in merito alla messa in onda di messaggi pubblicitari;

per quanto riguarda il d.lgs n. 177/2005 (c.d. «Testo Unico della Radiotelevisione»), all'articolo 4 si precisa che la disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce «la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evocino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti»;

nel Codice Etico Rai, ancora, si sottolinea che «la pubblicità deve essere leale, onesta, veritiera e corretta, riconoscibile come tale e non ingannevole, non deve contenere elementi suscettibili di offendere le convinzioni morali, civili, religiose e politiche del pubblico ovvero il sentimento di appartenenza a gruppi etnici, razze, nazionalità, categorie sociali o professionali, evitando ogni discriminazione tra i sessi e nel rispetto della dignità della persona umana e inoltre, non deve essere inserita nei cartoni animati destinati ai bambini o durante le trasmissioni di funzioni religiose»;

si chiede di sapere:

se non intenda sospendere immediatamente tale pubblicità ingannevole, sponsorizzata dall'Unione Italiana per l'Olio di Palma sostenibile;

quali urgenti azioni intenda intraprendere affinché venga dato spazio ad apposita rettifica, in obbedienza ai principi che regolano il servizio pubblico e alle leggi che regolano il diritto di replica, secondo quanto stabilito all'articolo 10 della legge n. 223 del 6 agosto 1990 («Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato») che prevede la possibilità, per chiunque si senta leso da trasmissioni contrarie a verità, di chiedere rettifica.

(418/2012)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In primo luogo, si evidenzia che, in conformità alle norme in materia di pubblicità, al Codice Etico Rai e alle norme poste a tutela del consumatore, Rai e Rai Pubblicità accettano comunicazioni commerciali che ovviamente non siano in violazione di norme, né presentino profili di apparente ingannevolezza. Il rifiuto a priori, di una richiesta di una campagna pubblicitaria, non basato su argomentazioni oggettive (violazioni di norma o contrarietà alla linea editoriale Rai) rischierebbe di tradursi in una condotta non legittima nei confronti di un operatore economico alla stregua di altri.

Peraltro si segnala che lo spot oggetto dell'interrogazione – pianificato da Rai Pubblicità (per conto del cliente fruitore la società S.P.S. S.r.l., il cui intero capitale sociale è di proprietà dell'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile) sulle reti generaliste e specializzate di Rai dal 28 febbraio al 19 marzo 2016 e per cui è prevista anche una pianificazione per il mezzo web per il periodo 7-27 marzo 2016 – sarebbe attualmente pianificato anche da altre emittenti televisive (RTI, La 7) e sarebbe inoltre in corso anche una campagna sulla carta stampata. Inoltre, si ha evidenza che una campagna di contenuto analogo, promossa dall'Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane (AI-DEPI), è stata effettuata sul mezzo stampa già nel corso del 2015.

In secondo luogo, si pone in evidenza che sia per quanto riguarda la campagna stampa avviata nel corso del 2015 (sopra citata), che per la campagna attualmente in corso di pianificazione non risulta sia stato in-

trapreso alcun procedimento, tantomeno per presunta pubblicità ingannevole, da parte delle autorità competenti.

Utile per una valutazione dell'opportunità di trasmettere spot sul prodotto in questione, si segnala che il Ministero della Salute ha recentemente (25 febbraio u.s.) pubblicato il parere dell'Istituto Superiore di Sanità che indica, tra l'altro, che «Non ci sono evidenze dirette nella letteratura scientifica che l'olio di palma, come fonte di acidi grassi saturi, abbia un effetto diverso sul rischio cardiovascolare rispetto agli altri grassi con simile composizione percentuale di grassi saturi e mono/poliinsaturi, quali, ad esempio, il burro. Il minor effetto di altri grassi vegetali, come ad esempio l'olio di girasole, nel modificare l'assetto lipidico plasmatico è dovuto al minor apporto di acidi grassi saturi e al contemporaneo maggior apporto di polinsaturi. A ulteriore riprova che gli effetti sulla salute dell'olio di palma sono legati alla sua composizione in acidi grassi, si osserva che il suo consumo non è correlato all'aumento di fattori di rischio per malattie cardiovascolari nei soggetti normo-colesterolemici, normopeso, giovani e che assumano contemporaneamente le quantità adeguate di polinsaturi. È altresì evidente, per le stesse ragioni, che fasce di popolazione quali bambini, anziani, dislipidemicici, obesi, pazienti con pregressi eventi cardiovascolari, ipertesi possano presentare una maggiore vulnerabilità rispetto alla popolazione generale. Per tale ragione, nel contesto di un regime dietetico vario e bilanciato, comprendente alimenti naturalmente contenenti acidi grassi saturi (carne, latticini, uova), occorre ribadire la necessità di contenere il consumo di alimenti apportatori di elevate quantità di grassi saturi i quali, nelle stime di assunzione formulate nel presente parere, appaiono moderatamente in eccesso nella dieta delle fasce più giovani della popolazione italiana». Come si può vedere sul sito del Ministero http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2481_allegato.pdf

Da ultimo, come ulteriori elementi di analisi si apprende dal sito dell'Unione Italiana Olio di Palma Sostenibile www.oliopalmasostenibile.it che:

L'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile è stata costituita a fine ottobre 2015 da un gruppo di Aziende e Associazioni attive in vari settori merceologici nei quali viene utilizzato olio di palma, con l'obiettivo di essere un punto di raccordo utile a promuovere attivamente la cultura della sostenibilità di questo prodotto; (...);

Attualmente fanno parte dell'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile aziende quali: Ferrero S.p.A., Unilever Italy Holdings S.r.l., Nestlé Italiana S.p.A, Unigrà S.r.l. mentre le e seguenti associazioni di categoria al sistema Confindustria aderiscono in qualità di membri associati: AIDEPI (Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane), ASSITOL (Associazione Italiana dell'Industria Olearia) e le Associazioni Prodotti e Preparazioni alimentari aderenti ad AIIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari);

In quest'ottica, l'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile – insieme a numerose altre alleanze nazionali europee – ha sottoscritto la

dichiarazione «100% Sustainable Palm Oil Supply Chain in Europe by 2020» in occasione della Conferenza di Amsterdam del 7 dicembre 2015 (EU and Global Value Chains) organizzata dal Governo Olandese in vista del semestre di Presidenza Olandese dell'Unione Europea. In questo modo, L'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile ha dato un primo segnale forte ai propri interlocutori, confermando il proprio impegno a lavorare con le principali organizzazioni europee del settore privato per promuovere l'impiego di olio di palma sostenibile in tutti i processi industriali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 23 marzo 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Audizione del prefetto di Napoli, Gerarda Pantalone

(Svolgimento e rinvio)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

Introduce quindi l'audizione del prefetto di Napoli, Gerarda Pantalone.

Gerarda PANTALONE, *prefetto di Napoli*, svolge una relazione sulla situazione dell'ordine pubblico nei comuni della provincia di Napoli, con particolare riferimento a quelli di Acerra, Casandrino, Casalnuovo, Casavatore, Crispano, Giugliano, Nola e Torre Annunziata.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto Gerarda Pantalone per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 23 marzo 2016

**Plenaria
190^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI*

La seduta inizia alle ore 15,15.

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo ESPOSITO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*) ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 17,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 23 marzo 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Zannetti.

La seduta inizia alle ore 8,10.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

atto n. 284

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (*PD*), *relatrice*, intervenendo in via preliminare, precisa che lo schema di decreto in esame ha carattere tecnico e tiene conto dell'impatto sulla metodologia di calcolo delle capacità fiscali, prodotto dalle modifiche legislative intercorse e dall'aggiornamento delle basi imponibili, riferite all'anno 2013.

Richiama quindi la metodologia di calcolo utilizzata, a partire dal metodo statistico applicato alla aliquota standard per IMU e TASI. Richiama in particolare le diverse metodologie di calcolo riferite alle diverse tipologie di tributo e sottolinea il rapporto intercorrente tra standard teorico e riscosso e le diverse ipotesi di standardizzazione che si possono dare in relazione allo scostamento tra i due dati.

La metodologia interessa anche l'IMU sugli immobili di lusso e la relativa TASI, oltre che la IMU sugli altri immobili.

Ricorda inoltre che l'utilizzazione del *tax gap* ai fini della standardizzazione rimane limitata alla misura del 5 per cento.

Ricorda poi il metodo di calcolo utilizzato per la addizionale comunale all'Irpef, per la quale è individuata come aliquota standard l'aliquota intermedia dello 0,4 per cento. Per quanto riguarda la TARI, invece, essa è considerata in misura uguale al fabbisogno standard, trattandosi di una entrata che deve coprire il costo del servizio.

Per tutti gli altri tributi utilizzati è stato fatto ricorso a un modello econometrico regressivo che tiene conto del valore medio delle capacità fiscali per una serie di variabili, a ciascuna delle quali è attribuito un coefficiente applicato ai valori del 2013. Sulle capacità fiscali residuali si può determinare un effetto distorsivo nei confronti dei piccoli comuni, rispetto al quale viene introdotto un fattore di correzione per ogni classe demografica.

Il deputato Giovanni PAGLIA (*SI-SEL*), *relatore*, osserva preliminarmente che lo schema di decreto in esame costituisce un aggiornamento rispetto al decreto del 2015 e non è caratterizzato da scelte o modificazioni di carattere politico. Segnala in particolare che è immutata la percentuale di utilizzazione del *tax gap*. Ritiene inoltre che non sia chiaro per quale motivo venga considerata ai fini della capacità fiscale standard la TARI se è poi considerata pari al fabbisogno.

Fa presente che l'atto del Governo in esame costituisce un aggiornamento della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, approvate con il decreto ministeriale 2015 (atto del Governo n. 140 sul quale la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale ha espresso il parere il 25 febbraio 2015).

L'aggiornamento si rende necessario per effetto delle modifiche normative in materia tributaria, in particolare per le variazioni intervenute in materia di IMU/TASI, e per tenere conto dei nuovi redditi imponibili che costituiscono una base per il calcolo delle capacità fiscali dei comuni. In altri termini, si tratta di una revisione periodica della determinazione puntuale della capacità fiscale per ogni singolo comune delle regioni a statuto ordinario, in modo da tenere conto sia dei cambiamenti che intervengono nel quadro normativo, sia della volatilità dei dati.

Rispetto alla stima delle capacità fiscali contenuta nel decreto ministeriale 11 marzo 2015, la capacità fiscale stimata nello schema di decreto in esame è diminuita dell'1,7 per cento tra il 2015 e il 2016, passando da 30.593 milioni di euro nel 2015 a 30.068 milioni di euro nel 2016.

La flessione più consistente riguarda la componente TASI (-45,4%) ed è dovuta all'esenzione delle abitazioni principali non di lusso prevista dalla legge di stabilità 2016; la componente IMU è diminuita dell'1,2 per cento a seguito dell'esclusione della componente (esentata) dei terreni prevista dalla stessa legge di stabilità 2016.

L'addizionale comunale varia marginalmente (+0,2%) a causa dell'utilizzo nella stima degli ultimi dati aggiornati dei redditi: infatti, la stima per il 2015 è stata fatta sulla base dei redditi del 2012; per la stima del 2016 sono stati utilizzati i redditi del 2013. La componente del *tax gap* è diminuita dello 0,6 per cento in quanto è stata eliminata la quota relativa alle abitazioni principali. La componente rifiuti è aumentata del 14,7 per cento.

L'ammontare della capacità fiscale determinata dallo schema di decreto in esame costituisce la base di riferimento per l'applicazione del criterio di riparto della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale. Tale criterio è costituito dalla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, tenendo conto che, per gli anni 2015 e 2016, l'ammontare della capacità fiscale da prendere in considerazione equivale al 45,8 per cento della capacità fiscale complessiva.

Lo schema di decreto del Ministro dell'economia e finanze integra, come già ricordato, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e un aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, adottati con il D.M. 11 marzo 2015. Le capacità fiscali rappresentano, in sintesi, il gettito potenziale da entrate proprie del territorio di riferimento, date la base imponibile e l'aliquota legale.

L'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 11 marzo 2015 prevede che la metodologia e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario sono sottoposte a monitoraggio e rideterminazione, di norma, con cadenza annuale, al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e tenere progressivamente conto del *tax gap* e della variabilità dei dati assunti a riferimento.

Si ricorda che, nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge delega n. 42 del 2009 distingue le spese che investono i diritti fondamentali di cittadinanza (quali sanità, assistenza, istruzione) e quelle inerenti le funzioni fondamentali degli enti locali – per le quali si prevede l'integrale copertura dei fabbisogni finanziari- rispetto a quelle che, invece, vengono affidate in misura maggiore al finanziamento con gli strumenti propri della autonomia tributaria, per le quali si prevede una perequazione delle capacità fiscali, ossia un finanziamento delle funzioni che tiene conto dei livelli di ricchezza differenziati dei territori.

Per le funzioni concernenti i diritti civili e sociali, spetta allo Stato definire i livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in condizione di efficienza e di appropriatezza; ad essi sono associati i fabbisogni standard necessari ad assicurare tali prestazioni. I fabbisogni *standard* – introdotti nell'ordinamento a seguito del decreto legislativo n. 216 del 2010 – costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

Le funzioni diverse da quelle fondamentali devono invece essere finanziate secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l'ordine delle rispettive capacità fiscali.

I provvedimenti attuativi della legge delega n. 42 del 2009 hanno determinato la soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere di generalità e permanenza e la loro sostituzione, ai fini del finanziamento delle funzioni degli enti locali, con entrate proprie (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito, o quote di gettito, di tributi erariali, addizionali a tali tributi) e con risorse di carattere perequativo, dirette a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo anche conto della dimensione demografica e della partecipazione degli enti locali a forme associative. La legge delega evidenzia, in relazione a ciò, come debba essere garantita la trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale.

Nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale - che ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011, a seguito delle sostanziali modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dalla legge di stabilità per il 2013 - come disciplinato dall'articolo 1, commi 380-380-*quater*, della legge n. 228 del 2012, è previsto che una quota parte delle risorse venga ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base dei fabbisogni standard nonché delle capacità fiscali (criterio, quest'ultimo introdotto dall'articolo 14, comma 1, lett. *a*), del decreto-legge n. 16 del 2014).

Detta quota percentuale, originariamente fissata al 10 per cento dal comma 380-*quater*, è stata innalzata al 20 per cento per l'anno 2015 dall'articolo 1, comma 459, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015). Da ultimo, con la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 17, della legge n. 208 del 2015), si è intervenuti ad aumentare progressivamente negli anni tale percentuale, portandola al 30 per cento per l'anno 2016, al 40 per cento per l'anno 2017 e al 55 per cento per l'anno 2018.

A partire dal 2015, sulla base delle recenti modifiche apportate a tale disciplina dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2015, il criterio di riparto della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale - che, come sopra detto, era originariamente riferito congiuntamente alle capacità fiscali e ai fabbisogni standard dei comuni - risulta costituito dalla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard*.

L'ammontare complessivo della capacità fiscale di riferimento ai fini del riparto della quota perequativa del Fondo di solidarietà, per gli anni 2015 e 2016, è determinata in misura pari alle risorse nette spettanti ai comuni a titolo di IMU, TASI nonché a titolo di Fondo di solidarietà netto. Per tali anni, pertanto, l'ammontare complessivo di riferimento della

capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è stato fissato ad un importo corrispondente al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.

Le modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 78 del 2015 sono state volte ad attenuare gli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri dei fabbisogni standard e della capacità fiscale ai fini del riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale destinata a finalità perequative, al fine di definire una perequazione più graduale soprattutto per quei comuni che presentano una capacità fiscale superiore ai propri fabbisogni standard e che sarebbero stati tenuti a ulteriori versamenti al Fondo di solidarietà, ai sensi della lettera *d*) del comma 380-ter della legge n. 228 del 2012. La mitigazione del *target* perequativo, frutto dell'Accordo del 31 marzo 2015, raggiunto in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sulle modalità di riparto del Fondo per l'anno 2015, si è fondata anche sulla considerazione delle difficoltà finanziarie dei comuni a seguito dei tagli di consistenti risorse disposti per il 2015 dalla legge n. 190 del 2014.

Merita rammentare che la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è stata incrementata di 3.767,45 milioni di euro a decorrere dal 2016, quale ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dalle esenzioni disposte dalla legge di stabilità 2016 per l'IMU e la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e, al tempo stesso, è stata rideterminata la quota parte dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che lo alimenta, ridotta da 4.717,9 a 2.768,8 milioni di euro a partire dal 2016, e che viene annualmente versata dai comuni all'entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi per finanziare il fondo medesimo.

Nella legge di bilancio per il 2016 (legge n. 209 del 2015 e relativo decreto ministeriale Economia del 31 dicembre 2015 di ripartizione in capitoli dei programmi di spesa), il Fondo, iscritto sul cap. 1365/Interno, presenta una dotazione di 6.398,6 milioni di euro per il 2016 e di 6.077,7 milioni per gli anni 2017 e 2018.

Quanto alla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, la legge di stabilità per il 2016 ha stabilito nuovi termini per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del Fondo rispetto a quelli precedentemente indicati (il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento) ora fissati al 30 aprile 2016 per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi (comma 17, lettera *c*) della legge n. 208 del 2015).

Per quel che concerne i criteri di ripartizione della quota del Fondo da distribuire secondo logiche di tipo perequativo, la legge di stabilità 2016 stabilisce che per l'anno 2016 sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati entro il 31 marzo 2016 dalla nuova Commissione tecnica per i fabbisogni standard (che ha sostituito la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff)), istituita dal comma 29 della legge n. 208 del 2015. Si ricorda, inoltre, che la legge di stabilità per il 2016 (commi da 29 a 34) ha semplificato la procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard.

Per quanto concerne l'attuazione della disciplina sui fabbisogni standard prevista dalla legge n. 42 del 2009, si rammenta come il procedimento di determinazione degli stessi, per i quali il termine di attuazione previsto dalla legge delega (come prorogato da norma successive che qui non si richiamano) è ormai decorso, risulti sostanzialmente concluso per i comuni, mentre qualche incertezza sembra sussistere per le province.

Al momento risultano infatti intervenuti tre provvedimenti, vale a dire il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012 (G.U. del 5 aprile 2013), recante le note metodologiche ed i fabbisogni standard delle funzioni fondamentali di polizia locale per ciascun comune e dei servizi del mercato del lavoro per ciascuna provincia, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2014 (G.U. del 15 ottobre 2014), recante le note metodologiche ed i fabbisogni standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2015, recante le note metodologiche ed i fabbisogni standard per i comuni relativi alle funzioni di istruzione pubblica, e nel campo della viabilità e dei trasporti, di gestione del territorio e dell'ambiente e del settore sociale (G.U. del 10 giugno 2015).

Non risulta ancora pubblicato un ulteriore schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulle funzioni di istruzione e gestione del territorio delle province, già esaminato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che ha reso parere favorevole con osservazioni il 18 dicembre 2014: si tratta dell'atto n. 121. Tale circostanza potrebbe essere messa in relazione al nuovo disegno istituzionale dell'ente provincia e dalla conseguente riassegnazione delle relative funzioni disposta dalla legge n.56 del 2014, nonché, ovviamente, al processo di revisione costituzionale in corso.

A fronte del completamento della normativa sui fabbisogni rimane comunque ferma l'attività di revisione a regime degli stessi, come disciplinata espressamente dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 216 del 2010, nel quale si dispone che, al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni standard vengono sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione, con le modalità previste nel decreto legislativo medesimo, come ora modificato dai commi da 29 a 34 in commento.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015 sono state adottate la prima nota metodologica e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. Il decreto si compone di un unico articolo che dispone l'adozione della nota metodologica e della tabella contenente la stima per ciascun comune, allegati al decreto.

L'articolo 43, comma 5-*quater*, decreto-legge n. 133 del 2014, disciplina il procedimento per l'adozione della nota metodologica riferita alla procedura di calcolo delle capacità fiscali per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, da adottarsi con decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze (da pubblicare in Gazzetta Ufficiale), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'intesa è stata raggiunta in data 16 dicembre 2014.

La nota metodologica illustra i metodi di calcolo scelti per la stima della capacità fiscale e la loro armonizzazione con i metodi statistici utilizzati per la stima dei fabbisogni standard, in ottemperanza alla legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 380-*quater*. La stima della capacità fiscale è stata effettuata da un gruppo di lavoro congiunto ANCI – MEF (Dipartimento Finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) mediante l'individuazione delle singole componenti di entrata (imposte, tasse e tariffe sui servizi comunali) e la determinazione della migliore tecnica di stima, date le informazioni disponibili, per ciascuna tipologia di entrata.

In particolare, per le principali entrate tributarie comunali (IMU, TASI e addizionale Irpef) si è applicata la metodologia di standardizzazione nota come *Representative Tax System* (RTS), volta a calcolare l'ammontare delle entrate che un comune può potenzialmente ottenere, considerato l'ammontare delle relative basi imponibili e l'aliquota fiscale legale. Per la stima della capacità fiscale IMU/TASI 2014 sono stati utilizzati gli approcci metodologici già condivisi con l'ANCI nei precedenti lavori di standardizzazione con una capacità fiscale stimata partendo dal gettito effettivo o riscosso, anziché dal gettito teorico ricavabile dalle basi catastali. Tuttavia nella letteratura economica è stato evidenziato che la capacità fiscale stimata a partire dal gettito effettivo o riscosso, anziché dal gettito teorico (gettito calcolato a partire dalle rendite degli immobili registrati negli archivi catastali), produce una riduzione della capacità fiscale per i comuni dove maggiore è la differenza tra gettito teorico e gettito effettivo e, conseguentemente, una distorsione nel sistema di perequazione (i comuni con un gettito effettivo più basso potrebbero contribuire con minori risorse al finanziamento del fondo di perequazione ovvero ricevere maggiori risorse rispetto a quelle spettanti). È stato perciò utilizzato un approccio misto che per la prima volta corregge il gettito effettivo con un fattore che tiene conto del *tax gap*, ovvero della differenza tra il gettito potenziale e il gettito effettivamente riscosso. In via prudenziale è stata considerata solo una quota del *tax gap*, cautelativamente fissata al 5 per cento del totale.

Per le voci di entrata diverse da IMU e addizionale comunale all'Irpef (capacità fiscale residuale) la stima è stata determinata mediante opportune tecniche econometriche con un modello costruito su un *panel* di dati riferiti al periodo 2003-2011 per i circa 6700 comuni delle regioni a statuto ordinario.

La capacità fiscale complessiva si compone di cinque componenti:

- la capacità fiscale IMU-TASI e addizionale comunale IRPEF calcolata con il metodo RTS;
- la capacità fiscale relativa ai tributi minori e alle tariffe (al netto delle tariffe relative al comparto rifiuti) valutata attraverso tecniche econometriche;
- la capacità fiscale per il settore «raccolta e smaltimento rifiuti», calcolata in misura pari al fabbisogno standard ripartendo la spesa storica complessiva del 2010 in base ai coefficienti di riparto dei fabbisogni standard;
- il 5 per cento del *tax gap* IMU.

La nota metodologica sottolinea che, a rigore, le tariffe per «raccolta e smaltimento rifiuti» non andrebbero incluse nella capacità fiscale, poiché sono a totale copertura del costo. Il calcolo è stato necessario esclusivamente perché il settore «raccolta e smaltimento rifiuti» è stato incluso – come da previsioni di legge – nel calcolo dei fabbisogni standard e una sua esclusione dalla capacità fiscale avrebbe condotto a una sovrastima delle risorse perequabili.

Il dato sintetico emerso dalla stima è che la capacità fiscale residuale per fascia di popolazione (espressa in euro per abitante) è crescente rispetto alla dimensione dei Comuni, ordinati in base alla popolazione residente. Allo stesso modo, la capacità fiscale residuale per regione (euro per abitante) è decrescente via via che ci si muove dal nord verso il sud della penisola.

La capacità fiscale media standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario è risultata pari a 604 euro per abitante, di cui circa il 50 per cento dovuto alla tassazione immobiliare in tutte le regioni a statuto ordinario. Si pongono al di sopra della media i comuni molto grandi (oltre 100.000 abitanti) e molto piccoli (meno di 1.000 abitanti). Hanno una capacità fiscale per abitante maggiore della media le regioni del centro-nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Lazio); tutte le altre regioni si collocano al di sotto della media; i livelli più bassi di capacità fiscale si riscontrano nelle regioni del sud (Calabria e Sicilia).

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (PD), *relatrice*, illustrando il contenuto dello schema di decreto del Ministro dell'economia e finanze in esame, sottolinea che esso prevede un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e un aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, adottati con il decreto ministeriale 11 marzo 2015.

Come già ricordato, l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 11 marzo 2015 prevede che la metodologia e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario sono sottoposte a monitoraggio e rideterminazione, di norma, con cadenza annuale, al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e tener progressivamente conto del *tax gap* e della variabilità dei dati assunti a riferimento.

Per il 2016 sono state confermate le scelte metodologiche già fatte nel 2015 per la prima stima della capacità fiscale. In particolare, la capacità fiscale riferita a IMU, TASI e addizionale comunale all'IRPEF e il *tax gap* sui tributi immobiliari ad aliquota standard sono stati stimati con il metodo RTS; la capacità fiscale delle tasse e delle imposte minori è stata invece stimata con il metodo RFCA. Con riferimento alla TARI è stata confermata la scelta di determinare la capacità fiscale sulla base dei coefficienti utilizzati per il calcolo dei fabbisogni standard del settore dei rifiuti.

Ferme restando le scelte metodologiche sopra richiamate, la stima della capacità fiscale 2016 è innovativa rispetto a quella predisposta per il 2015 sotto due profili:

- l'allineamento della capacità fiscale alle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2016 (eliminazione della TASI sulle abitazioni principali non di lusso ed estensione del novero di terreni agricoli esenti da IMU);
- l'aggiornamento dei dati di riferimento all'anno 2013, in modo da renderli coerenti con i dati di base utilizzati per l'aggiornamento del calcolo dei fabbisogni standard (per la stima della capacità fiscale 2015 sono stati utilizzati i dati del 2012).

La determinazione della capacità fiscale riferita all'IMU e alla TASI sulle abitazioni principali di lusso (classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9) si è basata principalmente sulla standardizzazione del gettito teorico (si ricorda che il metodo RTS utilizza infatti il gettito standard teorico, piuttosto che il gettito effettivo). In particolare, l'aggiornamento delle stime precedenti è stato effettuato considerando la base dati risultante dagli archivi del catasto 2013 in luogo di quella del 2012.

Peraltro il gettito teorico è stato confrontato con il gettito effettivamente riscosso nell'anno 2014. In caso di scostamenti superiori al 25 per cento (con una soglia in termini assoluti di 500 euro) è stato scelto di utilizzare il gettito effettivamente riscosso, opportunamente standardizzato per tenere conto dell'aliquota IMU deliberata dai comuni.

La stima del gettito TASI standard delle abitazioni principali per il 2016 è stata limitata alle sole abitazioni principali di lusso, in considerazione dell'esenzione disposta dalla legge di stabilità 2016 per le restanti abitazioni principali ed è stata effettuata a partire dal gettito IMU standardizzato sui medesimi immobili.

Per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il gettito IMU ad aliquota di base sulle abitazioni principali «di lusso» risulta pari a 54 milioni di euro; il gettito TASI risulta, invece, pari a 15 milioni di euro (fonte: audizione della professoressa Lapecorella del 9 marzo 2016).

La capacità fiscale relativa all'IMU e alla TASI sugli immobili diversi dall'abitazione principale è stata aggiornata tenendo conto della modifica del regime di tassazione IMU dei terreni agricoli disposta dalla legge di stabilità 2016 e considerando le variazioni delle basi catastali rilevate per ciascun Comune nell'anno 2013 rispetto all'anno 2012.

Per quanto riguarda l'IMU sui terreni, la legge di stabilità 2016 ha rivisto il regime di tassazione, precedentemente modificato dal decreto-legge n. 4 del 2015. In particolare l'articolo 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015 ha esentato dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli:

- ricadenti in aree montane o di collina, come individuati *ex lege* (circolare n. 9 del 14 giugno 1993);
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
- con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

Pertanto, nella stima della capacità fiscale è stata esclusa dal gettito standard IMU dei terreni di ciascun Comune la quota imputabile ai soggetti c.d. «agricoltori professionali» ovvero i «coltivatori diretti» e gli «imprenditori agricoli professionali» iscritti alla previdenza agricola, in virtù dell'esenzione disposta dalla legge n.208 del 2015 per tali soggetti. Si è poi tenuto conto della conferma dell'esenzione IMU dei terreni per i Comuni delle isole minori. Non è risultato invece necessario procedere ad una rettifica della capacità fiscale per il ripristino del regime di esenzione di cui alla circolare sull'ICI n. 9 del 1993 in luogo di quello previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015, in quanto gli effetti connessi all'applicazione del decreto-legge n. 4 del 2015 non erano stati inclusi nella precedente stima della capacità fiscale, effettuata prima dell'emanazione dello stesso decreto-legge.

Per effetto delle modifiche normative intervenute, la capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario relativa al gettito IMU dei soli terreni si riduce di circa 177 milioni di euro, passando da 493 milioni di euro a 316 milioni di euro. Si ricorda che la TASI non grava sui terreni.

Nel complesso, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, il gettito IMU ad aliquota di base risulta pari a 11.104 milioni di euro e il gettito TASI è pari a 1.785 milioni di euro.

Considerando che la perequazione fiscale è basata sulla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale, qualora si calcoli la capacità fiscale sulla base del gettito effettivamente riscosso, in luogo di quello teorico, è stato considerato come ciò potrebbe generare comportamenti opportunistici da parte dei comuni. Questi potrebbero, infatti, non essere incentivati a contrastare efficacemente l'evasione fiscale, la quale ridurrebbe la loro capacità fiscale che, però, sarebbe poi compensata in sede di perequazione. Per tale motivo, nel calcolo della capacità fiscale complessiva per il 2015 era stata inclusa una quota del *tax gap* ad aliquota standard riconducibile a parte della capacità fiscale «sommersa» dei tributi immobiliari. Tale quota è stata confermata anche per l'anno 2016 nella misura prudenziale del 5 per cento.

Il *tax gap* ad aliquota standard è calcolato come differenza tra il gettito standard «teorico» e il gettito standard «effettivo», calcolati applicando il metodo RTS rispettivamente alla base imponibile catastale e alla base imponibile ricostruita a partire dal gettito riscosso. Il *tax gap* sugli immobili diversi dall'abitazione principale per il 2013 è rimasto invariato rispetto a quello stimato per il 2012, mentre è stata eliminata tutta la quota del *tax gap* dell'IMU e della TASI, calcolata sul 2012, che si riferiva alle abitazioni principali. Al riguardo, la relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto afferma che il gettito standard IMU/TASI relativo alle abitazioni principali di lusso è *sostanzialmente* calcolato a partire dai dati dell'archivio catastale, che corrisponde al gettito teorico standard. Per tale ragione, tale componente è stata eliminata dalla determinazione del *tax gap*. Al riguardo si ricorda, tuttavia, che per la stima del gettito IMU/TASI standard delle abitazioni principali di lusso, il gettito «teorico» è confrontato con quello effettivamente riscosso nel 2014 e, in caso di scostamenti superiori a determinate soglie (25%, ovvero 500 euro in valore assoluto) viene utilizzato il gettito effettivamente riscosso come base della stima.

Mentre per l'IMU e la TASI il legislatore ha definito aliquote e detrazioni di base, nel caso dell'addizionale comunale all'IRPEF è previsto che l'aliquota può essere fissata in un intervallo tra lo zero e lo 0,8 per cento. La scelta effettuata nel 2015 è stata quella di considerare come aliquota standard il valore centrale dell'intervallo, ovvero lo 0,4 per cento. Tale scelta metodologica è stata confermata per il calcolo della capacità fiscale 2016.

Per aggiornare le basi imponibili dal 2012 al 2013 sono stati considerati i redditi imponibili ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF nell'anno d'imposta 2013. Successivamente è stata applicata l'aliquota standard dello 0,4 per cento a queste basi imponibili. L'addizionale comunale all'IRPEF risulta così standardizzata a 2.547 milioni di euro.

La valorizzazione della capacità fiscale relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti è basata sull'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard alla spesa storica complessiva del 2013. L'ammontare complessivo della capacità fiscale dei rifiuti per il 2016 è pari a 8.722 milioni di euro, in aumento rispetto ai 7.606 milioni di euro stimati per il 2015.

Per la stima della capacità fiscale residuale, relativa ai c.d. tributi minori (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, Canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari), è stata aggiornata la base dati al 2013. Rispetto alla stima effettuata nel 2015, inoltre, per tener conto della possibile distorsione verso l'alto della capacità fiscale pro capite in alcuni piccoli Comuni, sono state introdotte alcune correzioni nelle code della distribuzione dei Comuni con meno di 5.000 abitanti. La capacità fiscale residuale risulta, quindi, complessivamente pari a 5.660 milioni di euro.

Come già anticipato, l'aggiornamento della capacità fiscale per il 2016 rispetto ai dati per il 2015 ha determinato una diminuzione complessiva del 1,7 per cento: la capacità fiscale per il 2016 si attesta infatti a 30.068.765.201 euro.

La flessione più consistente riguarda la componente TASI (-45,4%) ed è dovuta all'esenzione delle abitazioni principali non di lusso; la componente IMU diminuisce dell'1,2 per cento a seguito dell'esclusione della componente (esentata) dei terreni, mentre l'addizionale comunale varia marginalmente (+0,2 per cento) per l'utilizzo nella stima degli ultimi dati aggiornati dei redditi (i redditi del 2012 per la stima 2015 e i redditi del 2013 per la stima 2016). La componente del *tax gap* diminuisce dello 0,6 per cento in quanto è stata eliminata la quota relativa alle abitazioni principali; infine, la componente rifiuti aumenta del 14,7 per cento.

La distribuzione regionale della capacità fiscale complessiva mostra una riduzione significativa tra il 2015 e il 2016 in Emilia Romagna (-2,7%), Piemonte (-2,6 per cento) e Veneto (-2,5%). La variazione risulta invece positiva in Calabria (+0,9 per cento). La distribuzione per fasce di popolazione dei Comuni mostra che la variazione della capacità fiscale complessiva tra 2015 e 2016 è positiva solo per i Comuni tra i 60 mila e i 100 mila abitanti (+3,1 per cento), mentre è negativa per le altre fasce e raggiunge il suo minimo nei Comuni tra 2 mila e 3 mila abitanti (-5,2%).

Sottolinea infine che le componenti della capacità fiscale nel 2015 e nel 2016 risultano caratterizzate dai seguenti importi:

| COMPONENTI DELLA CF | 2015 | 2016 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| IMU | 11.296.505.421 | 11.158.345.735 |
| TASI | 3.293.965.484 | 1.800.127.455 |
| Addizionale Comunale IRPEF | 2.540.762.440 | 2.546.537.873 |
| <i>Tax Gap</i> | 181.802.363 | 180.742.249 |
| Rifiuti | 7.605.642.779 | 8.722.129.705 |
| Cap. Fisc. Residuale | 5.674.140.932 | 5.660.882.184 |
| Totale | 30.592.819.419 | 30.068.765.201 |

Giancarlo GIORGETTI *presidente*, constata che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica. Ricorda che il Fondo di solidarietà comunale sarà distribuito secondo alcuni criteri, tra cui parzialmente in base alle capacità fiscali. La percentuale del Fondo attribuita secondo le capacità fiscali è destinata ad aumentare nel corso degli anni. Tuttavia, occorre tenere conto del fatto che la base di riferimento delle capacità fiscali è più ristretta. Pertanto, sussiste il rischio concreto di dovere distribuire somme maggiori sostanzialmente sulla base della distribuzione delle seconde case sul territorio. Si produrranno così effetti distorsivi. Si tratta di una questione di merito su cui la Commissione potrà comunque riflettere ed eventualmente offrire il proprio contributo al Governo.

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (*PD*), *relatrice*, ricorda che il Fondo di solidarietà comunale svolge in buona parte una funzione di carattere compensativo, tanto che i comuni che hanno sostenuto uno sforzo fiscale maggiore risultano poi premiati in sede di compensazione. Occorrerà valutare se debba essere standardizzata anche la compensazione che, ad oggi, finisce con il cristallizzare la spesa storica. È un modello che nel complesso non tiene.

La senatrice Magda Angela ZANONI (*PD*) ritiene che occorra svolgere un ragionamento di carattere complessivo proprio alla luce del fatto che il modello di riferimento non appare coerente. Si riserva di intervenire nel corso della prossima riunione.

Il senatore Vincenzo GIBIINO (*FI-PdL*) osserva che, nel momento in cui la capacità fiscale è fondata essenzialmente sulle seconde case, spesso disabitate, si produrrà una sperequazione rispetto alla utilizzazione dei servizi. In questo modo il sistema è destinato a saltare, se si continua a tenere conto solo dei dati numerici e si perde di vista il progetto complessivo.

Giancarlo GIORGETTI *presidente*, ribadisce che la commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in ragione delle sue competenze specifiche, costituisce il luogo in cui sviluppare una riflessione che, con spirito costruttivo, possa evidenziare le questioni e sottoporre al Governo le eventuali soluzioni. Sottolinea quindi gli effetti distortivi che si possono produrre, ad esempio, in presenza di piccoli comuni di montagna, per lo più disabitati, in cui siano in ipotesi presenti numerose seconde case.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,30 alle ore 8,35.